

Gazzetta ufficiale C 160

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno

5 maggio 2023

Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2023/C 160/01	Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese.....	1
2023/C 160/02	Comunicazione della Commissione — Comunicazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 3, e degli articoli 20 e 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/914 della Commissione, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e che abroga il regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione.....	11

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2023/C 160/03	Tassi di cambio dell'euro — 4 maggio 2023.....	14
---------------	--	----

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2023/C 160/04	Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.....	15
2023/C 160/05	Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.....	28

IT

2023/C 160/06	Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi	40
2023/C 160/07	Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi	52

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2023/C 160/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11111 — UBS / CREDIT SUISSE) ⁽¹⁾	63
---------------	---	----

ALTRI ATTI

Commissione europea

2023/C 160/09	Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	65
2023/C 160/10	Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione	89
2023/C 160/11	Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	97

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese

(2023/C 160/01)

I. INTRODUZIONE

1. L'esperienza della Commissione nell'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾ ha dimostrato che in genere alcune categorie di concentrazioni non suscitano preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza. La presente comunicazione mira a stabilire le condizioni alle quali la Commissione esaminerà, in modo rapido, determinate concentrazioni e a fornire orientamenti sulla procedura semplificata di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2023/914 della Commissione, del 20 maggio 2023 di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (il «regolamento di esecuzione») ⁽²⁾. La presente comunicazione sostituisce la comunicazione del 2013 ⁽³⁾ e sarà applicabile dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione.
2. Nel quadro della procedura semplificata, la Commissione esaminerà le concentrazioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 5 della presente comunicazione, purché non si applichi alcuna delle misure di salvaguardia o delle esclusioni di cui alla sezione II.C della presente comunicazione ⁽⁴⁾. Per tali concentrazioni, la Commissione adotta una decisione in forma abbreviata nella quale dichiara che una concentrazione è compatibile con il mercato interno entro 25 giorni lavorativi dalla data della notifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni ⁽⁵⁾. In determinate circostanze la Commissione può inoltre avvalersi della clausola di flessibilità di cui ai punti 8 e 9 della presente comunicazione per esaminare, con procedura semplificata, determinate concentrazioni che non soddisfano le condizioni di cui al punto 5 della medesima comunicazione, purché non si applichi alcuna delle misure di salvaguardia o delle esclusioni di cui alla seguente sezione II.C ⁽⁶⁾. Tuttavia la Commissione può avviare un'indagine, adottare una decisione in forma completa o intraprendere entrambe le azioni a norma del regolamento sulle concentrazioni in merito a un progetto di concentrazione, anche se quest'ultimo rientra nelle categorie di cui alla presente comunicazione, in particolare se si applica una qualsiasi delle misure di salvaguardia o delle esclusioni di cui alla sezione II.C della presente comunicazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»), GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32004R0139>.

⁽²⁾ GU L 119 del 5.5.2023, pag. 22.

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52013XC1214%2802%29>.

⁽⁴⁾ Cfr. sezione II.C della presente comunicazione.

⁽⁵⁾ Gli obblighi di notifica figurano negli allegati I e II del regolamento di esecuzione.

⁽⁶⁾ Cfr. sezione II.C della presente comunicazione.

3. Determinate concentrazioni esaminate con procedura normale possono dar luogo a sovrapposizioni orizzontali ⁽⁷⁾ o a relazioni verticali ⁽⁸⁾ che soddisfano le condizioni di cui al punto 5, lettera d), della presente comunicazione. A condizione che non si applichino le riserve o le esclusioni di cui alla sezione II.C della presente comunicazione, tali sovrapposizioni orizzontali o relazioni verticali saranno valutate in modo rapido (ossia allo stesso modo di una decisione in forma abbreviata) nella decisione definitiva della Commissione nel quadro della procedura normale. In determinate circostanze, la Commissione può inoltre avvalersi della clausola di flessibilità di cui al punto 8 della presente comunicazione per esaminare in modo rapido, nel quadro della procedura normale, determinate sovrapposizioni orizzontali o relazioni verticali, purché non si applichi alcuna delle riserve o delle esclusioni di cui alla sezione II.C della presente comunicazione.
4. Mediante la procedura delineata nelle sezioni da II a IV, la Commissione mira a rendere il controllo delle concentrazioni dell'UE più mirato ed efficace.

II. CATEGORIE DI CONCENTRAZIONI ALLE QUALI POTRÀ ESSERE APPLICATA LA PROCEDURA SEMPLIFICATA

A. Concentrazioni ammissibili

5. In linea di principio ⁽⁹⁾, la Commissione applicherà la procedura semplificata alle seguenti categorie di concentrazioni ⁽¹⁰⁾:
 - (a) Due o più imprese acquisiscono il controllo congiunto di un'impresa comune, a condizione che tale impresa comune non realizzi un fatturato corrente o un fatturato previsto nel territorio dello Spazio economico europeo (SEE) ⁽¹¹⁾ e che le imprese interessate non abbiano previsto di trasferire alcun attivo all'interno del SEE all'impresa comune al momento della notifica ⁽¹²⁾;
 - (b) due o più imprese acquisiscono il controllo congiunto di un'impresa comune che svolge solo attività di entità trascurabile nel territorio del SEE. Rientrano in tale contesto le concentrazioni per le quali sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - i) il fatturato annuo corrente dell'impresa comune e il fatturato delle attività ad essa conferite ⁽¹³⁾, così come il fatturato annuo previsto, sono inferiori a 100 milioni di EUR nel SEE ⁽¹⁴⁾;

⁽⁷⁾ Una concentrazione dà luogo a sovrapposizioni orizzontali quando le parti della concentrazione sono attive negli stessi mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti, compreso lo sviluppo di prodotti in fase di sviluppo. Le sovrapposizioni orizzontali che riguardano prodotti in fase di sviluppo comprendono sovrapposizioni tra prodotti in fase di sviluppo e sovrapposizioni tra uno o più prodotti commercializzati e uno o più prodotti in fase di sviluppo. I prodotti in fase di sviluppo sono prodotti che saranno verosimilmente immessi sul mercato nel breve o medio termine. I prodotti in fase di sviluppo comprendono anche i servizi.

⁽⁸⁾ Una concentrazione dà luogo a relazioni verticali quando una o più parti della concentrazione sono attive in un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato del prodotto in cui è attiva un'altra parte, compreso lo sviluppo di prodotti in fase di sviluppo. Le relazioni verticali che riguardano prodotti in fase di sviluppo comprendono le relazioni tra prodotti in fase di sviluppo e le relazioni tra uno o più prodotti commercializzati e uno o più prodotti in fase di sviluppo.

⁽⁹⁾ A condizione che non si applichi alcuna delle misure di salvaguardia o delle esclusioni di cui alla sezione II.C della presente comunicazione.

⁽¹⁰⁾ Una concentrazione che soddisfa tutte le condizioni relative alle categorie di cui al punto 5, lettere a), b), c), d) o e), è, in linea di principio, ammissibile alla procedura semplificata. Ciò non significa tuttavia che una transazione possa beneficiare automaticamente della procedura semplificata se rientra in una di tali categorie. Ad esempio, una transazione può rientrare nell'ambito di applicazione del punto 5, lettera b), ma, allo stesso tempo, dar luogo a sovrapposizioni orizzontali che superano le soglie di cui al punto 5, lettera d). In tal caso, la Commissione può decidere di ricorrere alla procedura normale di esame della concentrazione, in particolare se ricorre una delle circostanze di cui alla sezione II.C.

⁽¹¹⁾ Il termine «fatturato corrente» si riferisce al fatturato generato dall'impresa comune al momento della notifica. Il fatturato dell'impresa comune può essere determinato sulla base dei più recenti conti certificati delle imprese madri oppure della stessa impresa comune, in funzione della disponibilità di conti separati per le risorse che confluiscono nell'impresa comune. Il termine «fatturato previsto» si riferisce al fatturato che si prevede sarà generato nei tre anni successivi alla notifica.

⁽¹²⁾ Deve essere preso in considerazione qualsiasi attivo trasferito o che si prevede di trasferire all'impresa comune al momento della notifica, indipendentemente dalla data in cui tali attivi saranno effettivamente trasferiti all'impresa comune.

⁽¹³⁾ Ciò comprende varie situazioni. A titolo di esempio:

- in caso di acquisizione congiunta di un'impresa, il fatturato da prendere in considerazione è il fatturato dell'impresa oggetto dell'acquisizione (l'impresa comune);
- in caso di costituzione di un'impresa comune alla quale le imprese madri conferiscono le loro attività, il fatturato da prendere in considerazione è il fatturato delle attività conferite;
- in caso di ingresso di una nuova parte avente un potere di controllo in un'impresa comune già esistente, devono essere presi in considerazione il fatturato dell'impresa comune e il fatturato delle (eventuali) attività conferite dalla nuova impresa madre.

⁽¹⁴⁾ Cfr. nota 11 per indicazioni sul calcolo del fatturato delle imprese comuni e sui termini «corrente» e «previsto».

- ii) il valore totale dei trasferimenti di elementi dell'attivo all'impresa comune nel SEE previsti ⁽¹⁵⁾ al momento della notifica è inferiore a 100 milioni di EUR ⁽¹⁶⁾.
- (c) Due o più imprese procedono ad una fusione, o una o più imprese acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto di un'altra impresa, a condizione che nessuna parte della concentrazione operi nello stesso mercato del prodotto e mercato geografico ⁽¹⁷⁾ o in un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato rilevante del prodotto nel quale opera un'altra parte della concentrazione ⁽¹⁸⁾.
- (d) Due o più imprese procedono ad una fusione, o una o più imprese acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto di un'altra impresa e le condizioni di cui al punto 5, lettera d), punti i) e ii), risultano soddisfatte indipendentemente dalla definizione plausibile di mercato ⁽¹⁹⁾ presa in considerazione:
- i) la quota di mercato congiunta di tutte le parti della concentrazione che operano nello stesso mercato del prodotto e mercato geografico ⁽²⁰⁾ (sovrapposizione orizzontale) soddisfa almeno una delle condizioni seguenti ⁽²¹⁾:
- aa) è inferiore al 20 %;
- bb) è inferiore al 50 % e l'incremento (delta) dell'indice di Herfindahl-Hirschman («HHI») risultante dalla concentrazione in tale mercato è inferiore a 150 ⁽²²⁾.
- ii) le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione che operano in un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato del prodotto in cui è attiva un'altra parte (relazione verticale) ⁽²³⁾ soddisfano almeno una delle condizioni seguenti ⁽²⁴⁾:
- aa) sono inferiori al 30 % nei mercati a monte e a valle;

⁽¹⁵⁾ Cfr. nota 12.

⁽¹⁶⁾ Il valore totale degli attivi dell'impresa comune può essere determinato sulla base dell'ultimo bilancio preparato ed approvato di ciascuna impresa madre. Per attivo si intende: i) l'insieme delle attività materiali ed immateriali destinate ad essere trasferite all'impresa comune (le attività materiali comprendono, per esempio, gli stabilimenti produttivi, i punti di vendita all'ingrosso o al dettaglio, l'inventario delle merci; le attività immateriali comprendono, per esempio, proprietà intellettuale, avviamento, prodotti in fase di sviluppo o programmi di ricerca e sviluppo); e ii) qualsiasi finanziamento, compreso l'accesso alla liquidità, qualsiasi credito o qualsiasi obbligazione dell'impresa comune che una delle imprese madri abbia accettato di erogare o di garantire.

⁽¹⁷⁾ Cfr. Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A31997Y1209%2801%29>. Nella presente comunicazione, ogni riferimento alle attività delle imprese nei mercati è da intendersi come riferimento alle attività nei mercati all'interno del SEE o che comprendono il SEE, ma che possono altresì estendersi al di là di tale territorio.

⁽¹⁸⁾ Cfr. gli orientamenti della Commissione relativi alla valutazione delle concentrazioni non orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, GU C 265 del 18.10.2008, pag. 6, nota 4, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52008XC1018%2803%29> («Orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali»). Ai fini della presente comunicazione, una relazione verticale presuppone solitamente che i fattori produttivi siano utilizzati direttamente nella produzione propria dell'entità a valle (ossia siano integrati nei prodotti a valle o siano strettamente necessari per la produzione dei prodotti a valle) o che i fattori produttivi siano rivenduti dall'impresa a valle (ad es., distributori). Sono pertanto esclusi i legami remoti o i legami con servizi forniti a vari settori, quali la fornitura di energia elettrica o i servizi di raccolta dei rifiuti.

⁽¹⁹⁾ Le soglie relative alle sovrapposizioni orizzontali e alle relazioni verticali si applicano a qualsiasi definizione alternativa plausibile del mercato del prodotto e del mercato geografico che potrebbe essere presa in considerazione. È importante che le definizioni del mercato presentate nella notifica siano sufficientemente precise per giustificare la conclusione che dette soglie non sono raggiunte e che siano citate tutte le definizioni alternative plausibili del mercato che potrebbe essere necessario considerare (comprese quelle che definiscono mercati geografici più ristretti di quelli nazionali).

⁽²⁰⁾ Cfr. nota 17.

⁽²¹⁾ Per dissipare eventuali dubbi, se alcuni dei mercati plausibili interessati da una transazione soddisfano le condizioni di cui al punto 5, lettera d), punto i), lettera aa), e altri quelle di cui al punto 5, lettera d), punto i), lettera bb), si riterrà che la transazione soddisfi le condizioni di cui al punto 5, lettera d), punto i).

⁽²²⁾ Lo HHI si calcola sommando i quadrati delle quote di mercato individuali di tutte le imprese presenti nel mercato. Cfr. punto 16 degli orientamenti della Commissione relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, GU C 31 del 5.2.2004, pag. 5, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A52004XC0205%2802%29> («Orientamenti sulle concentrazioni orizzontali»). Tuttavia, per il calcolo del delta HHI risultante dalla concentrazione è sufficiente sottrarre dal quadrato della somma delle quote di mercato delle parti della concentrazione (ovvero il quadrato della quota di mercato dell'entità derivante dalla concentrazione) la somma dei quadrati delle quote di mercato delle singole parti (dato che le quote di mercato di tutti gli altri concorrenti presenti sul mercato rimangono invariate e non influiscono quindi sul risultato dell'equazione).

⁽²³⁾ Cfr. note 17 e 18.

⁽²⁴⁾ Per dissipare eventuali dubbi, se alcuni dei mercati plausibili interessati da una transazione soddisfano le condizioni di cui al punto 5, lettera d), punto ii), lettera aa), e altri quelle di cui al punto 5, lettera d), punto ii), lettera bb), e/o al punto 5, lettera d), punto ii), lettera cc), si riterrà che la transazione soddisfi le condizioni di cui al punto 5, lettera d), punto ii).

- bb) sono inferiori al 30 % nel mercato a monte e le parti della concentrazione che operano nel mercato a valle detengono una quota di acquisto ⁽²⁵⁾ inferiore al 30 % dei fattori di produzione a monte;
 - cc) sono inferiori al 50 % tanto sui mercati a monte quanto su quelli a valle, l'incremento (delta) dell'indice di HHI risultante dalla concentrazione è inferiore a 150 tanto sui mercati a monte quanto su quelli a valle e l'impresa più piccola in termini di quota di mercato è la stessa nei mercati a monte e a valle ⁽²⁶⁾.
- (e) una parte acquisisce il controllo esclusivo di un'impresa di cui detiene già il controllo congiunto.
6. Una concentrazione può tuttavia soddisfare i criteri di più di una delle categorie descritte nella presente comunicazione. Pertanto le parti notificanti possono presentare la notifica di una concentrazione sulla base di più di una categoria ⁽²⁷⁾.
7. Per applicare il punto 5, lettere c) e d), nel caso di un'acquisizione del controllo congiunto nel contesto della quale l'impresa comune non è attiva nello stesso mercato del prodotto in cui operano le imprese che acquisiscono il controllo congiunto, le relazioni che sussistono solo tra le imprese che acquisiscono detto controllo non sono considerate sovrapposizioni orizzontali o relazioni verticali ai sensi della presente comunicazione ⁽²⁸⁾. Tuttavia se l'impresa comune e le imprese che acquisiscono il controllo congiunto operano nello stesso mercato del prodotto e mercato geografico, le quote di mercato congiunte dovrebbero tenere conto delle attività di tutte le imprese attive in tale mercato. Se la concentrazione non comporta alcun incremento e le sovrapposizioni orizzontali e le relazioni verticali sono preesistenti, tali sovrapposizioni e relazioni preesistenti non sono prese in considerazione ai fini dell'applicazione del punto 5, lettere c) e d).

B. Clausola di flessibilità per il passaggio dalla procedura normale alla procedura semplificata

8. Su richiesta delle parti notificanti, la Commissione può esaminare con procedura semplificata determinate concentrazioni che non rientrano in alcuna delle categorie di cui al punto 5 della presente comunicazione. Ciò può avvenire se due o più imprese procedono ad una fusione, o una o più imprese acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto di un'altra impresa, purché le condizioni di cui al punto 8, lettera a) e b), risultino soddisfatte in tutte le definizioni plausibili di mercato ⁽²⁹⁾:
- (a) la quota di mercato congiunta di tutte le parti della concentrazione coinvolte in una sovrapposizione orizzontale rimane inferiore al 25 %;
 - (b) le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione coinvolte in una relazione verticale soddisfano almeno una delle condizioni seguenti ⁽³⁰⁾:
 - i) sono inferiori al 35 % nei mercati a monte e a valle;
 - ii) sono inferiori al 50 % in un mercato, mentre le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione in tutti gli altri mercati collegati a livello verticale sono inferiori al 10 %.

⁽²⁵⁾ La quota di acquisto di un'impresa è calcolata dividendo i) il volume o il valore degli acquisti di prodotti dell'impresa nel mercato a monte per ii) le dimensioni totali del mercato a monte (in termini di volume o di valore).

⁽²⁶⁾ Questa categoria tiene conto dei piccoli incrementi rispetto ad un'integrazione verticale preesistente. Ad esempio, l'impresa A, che opera in un mercato a monte e in un mercato a valle con una quota del 45 % su ciascuno, acquisisce l'impresa B che opera negli stessi mercati a monte e a valle con una quota dello 0,5 % su ciascuno. Tale categoria non rileva situazioni nelle quali la maggior parte dell'integrazione verticale risulta dall'operazione, anche se le quote di mercato congiunte sono inferiori al 50 % e il delta HHI è inferiore a 150. Ad esempio questa categoria non rileva la situazione seguente: l'impresa A che opera a monte con una quota di mercato del 45 % e a valle, con una quota di mercato dello 0,5 %, acquisisce l'impresa B che opera a monte con una quota di mercato dello 0,5 % e a valle con una quota di mercato del 45 %.

⁽²⁷⁾ Se una concentrazione rientra in più di una categoria semplificata, le parti notificanti dovrebbero indicarlo esplicitamente nel formulario di notifica.

⁽²⁸⁾ Tali sovrapposizioni o relazioni possono tuttavia avere come effetto situazioni di coordinamento di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni e possono essere trattate in linea con il punto 19 della presente comunicazione.

⁽²⁹⁾ Cfr. nota 17.

⁽³⁰⁾ Per dissipare eventuali dubbi, se alcuni dei mercati plausibili interessati da una transazione soddisfano le condizioni di cui al punto 8, lettera b), punto i) e altri quelle di cui al punto 8, lettera b), punto ii), si riterrà che la transazione soddisfa le condizioni di cui al punto 8, lettera b).

9. Su richiesta delle parti notificanti, la Commissione può esaminare con procedura semplificata determinate concentrazioni che non rientrano in alcuna delle categorie di cui al punto 5 della presente comunicazione. Ciò può avvenire se due o più imprese acquisiscono il controllo congiunto di un'impresa comune, purché ⁽³¹⁾:
- (a) il fatturato annuo corrente dell'impresa comune e il fatturato delle attività ad essa conferite ⁽³²⁾ nel SEE è inferiore a 150 milioni di EUR ⁽³³⁾; e
 - (b) il valore totale dei trasferimenti di attivi all'impresa comune nel SEE previsti ⁽³⁴⁾ al momento della notifica sia inferiore a 150 milioni di EUR ⁽³⁵⁾.
10. Le categorie di cui ai punti 8 e 9 si applicano in alternativa, non cumulativamente. Per dissipare eventuali dubbi, il punto 8 può essere combinato con il punto 5, lettera d). Le parti notificanti possono pertanto chiedere l'applicazione della clausola di flessibilità per alcuni mercati, purché le condizioni di cui al punto 8 siano soddisfatte, e possono beneficiare della procedura semplificata se tutti i restanti mercati soddisfano le condizioni di cui al punto 5, lettera d).

C. Misure di salvaguardia ed esclusioni

11. La presente sezione illustra una lista non esaustiva di esempi di tipi di concentrazioni che possono essere esclusi dalla procedura semplificata.
12. La presenza di una o più delle circostanze di cui alla presente sezione può indurre la Commissione ad informare le parti notificanti che la procedura semplificata non è adatta alle concentrazioni di cui al punto 5. Ove ricorrano una o più delle circostanze di cui alla presente sezione, di norma non si applica la clausola di flessibilità di cui ai punti 8 e 9. In tali casi la Commissione può decidere di ricorrere alla procedura normale.

C.1 Imprese comuni con attività trascurabili nel SEE (punto 5, lettera b), e punto 9)

13. Per le concentrazioni di cui al punto 5, lettera b), o al punto 9, la procedura normale può essere considerata appropriata se sussistono sovrapposizioni orizzontali o relazioni verticali fra le parti della concentrazione in base alle quali non si può escludere che la concentrazione susciti seri dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato interno o se è presente una delle circostanze di cui alla sezione II.C ⁽³⁶⁾. Inoltre, la Commissione può ritenere opportuno effettuare una valutazione completa, nell'ambito della normale procedura di concentrazione, se il fatturato di determinate imprese comuni è inferiore alla soglia di cui al punto 5, lettera b), punto i), o di cui al punto 9 al momento della notifica, ma si prevede che il fatturato superi in misura significativa tali soglie nel SEE nei tre anni successivi.

C.2 Difficoltà di definire i mercati rilevanti

14. Nel valutare se una concentrazione che rientra nei casi di cui al punto 5, 8 o 9 debba comunque essere esaminata con procedura normale, la Commissione provvederà ad accertarsi che tutti gli elementi pertinenti siano stabiliti con sufficiente chiarezza. Dato che la definizione del mercato avrà presumibilmente un'importanza fondamentale ai fini di questa valutazione, le parti notificanti sono invitate a trasmettere informazioni su possibili definizioni alternative del mercato, di norma nei contatti prima della notifica ⁽³⁷⁾. Spetta alle parti notificanti: i) descrivere tutti i mercati rilevanti del prodotto e geografici alternativi sui quali la concentrazione potrebbe avere degli effetti; e ii) fornire tutti

⁽³¹⁾ Una concentrazione che soddisfa tutte le condizioni di una qualsiasi delle categorie di cui ai punti 8 o 9 è, in linea di principio, ammissibile a beneficiare della clausola di flessibilità. Ciò non significa tuttavia che una transazione possa beneficiare automaticamente della procedura semplificata se rientra in una di tali categorie. Ad esempio, una transazione può rientrare nell'ambito di applicazione del punto 9, ma anche dar luogo a sovrapposizioni orizzontali che superano le soglie di cui al punto 5, lettera d) o al punto 8. In tal caso la Commissione può non accogliere la richiesta di esame del caso con procedura semplificata.

⁽³²⁾ Cfr. nota 13.

⁽³³⁾ Cfr. nota 11 per indicazioni sul calcolo del fatturato delle imprese comuni e sul termine «corrente».

⁽³⁴⁾ Cfr. nota 12.

⁽³⁵⁾ Cfr. nota 16.

⁽³⁶⁾ Nei casi di cui al punto 5, lettera b), o al punto 9, qualora le attività delle parti della concentrazione diano luogo a sovrapposizioni orizzontali o a relazioni verticali, le parti notificanti sono tenute a fornire tutti i dati e tutte le informazioni riguardanti la definizione di tali mercati.

⁽³⁷⁾ Cfr. punto 28.

i dati e tutte le informazioni riguardanti la definizione di detti mercati ⁽³⁸⁾. La Commissione ha la facoltà di adottare la decisione definitiva in materia di definizione del mercato, dopo aver analizzato le circostanze del caso. La Commissione non applicherà la procedura semplificata qualora sia difficile definire i mercati rilevanti o determinare le quote di mercato delle parti della concentrazione. Analogamente, quando una concentrazione dà luogo a nuovi problemi giuridici di interesse generale, la Commissione può astenersi dall'adottare una decisione in forma abbreviata e può decidere di ricorrere alla procedura normale.

C.3 Partecipazioni di minoranza

15. Una parte della concentrazione può detenere significative partecipazioni di minoranza in imprese attive nel mercato o nei mercati in cui opera un'altra parte della concentrazione. Ad esempio, un acquirente può detenere una partecipazione di minoranza in un'impresa operante nello stesso mercato o negli stessi mercati dell'impresa oggetto della transazione o in un mercato a monte o a valle del mercato o dei mercati in cui quest'ultima impresa opera. Se tali imprese detengono una quota di mercato molto significativa, in determinate circostanze, la concentrazione può non essere adatta ad un esame con procedura semplificata, anche se le quote di mercato congiunte delle parti della concentrazione sono inferiori alle soglie di cui al punto 5. Lo stesso potrebbe valere nel caso in cui uno o più concorrenti di una delle parti della concentrazione detenga partecipazioni significative non di controllo in una delle altre parti della concentrazione.

C.4 Altri attivi di valore concorrenziale

16. Vi sono concentrazioni che possono accrescere il potere di mercato delle parti della concentrazione, anche se le parti non operano sul medesimo mercato. Ciò può avvenire attraverso la combinazione di risorse tecnologiche, finanziarie o di altro tipo, o attivi di valore concorrenziale, quali materie prime, diritti di proprietà intellettuale (ad esempio brevetti, know-how, progetti e marchi), infrastrutture, una base di utenti significativa o inventari di dati di valore commerciale. Queste concentrazioni possono non essere adatte ad un esame con procedura semplificata.

C.5 Mercati contigui strettamente connessi

17. Anche le concentrazioni nelle quali almeno due delle parti della concentrazione operano in mercati contigui strettamente connessi ⁽³⁹⁾ possono non essere adatte ad un esame con procedura semplificata. Ciò può avvenire in particolare quando una o più delle parti della concentrazione detiene una quota di mercato individuale o congiunta del 30 % o superiore in un qualsiasi mercato del prodotto nel quale non sussistono sovrapposizioni orizzontali o relazioni verticali fra le parti della concentrazione, ma che è un mercato contiguo ad un mercato nel quale è attiva un'altra parte della concentrazione ⁽⁴⁰⁾. La determinazione dei mercati contigui dovrebbe essere effettuata conformemente al punto 14 della presente comunicazione.

C.6 Circostanze definite negli orientamenti della Commissione relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali e non orizzontali e altre circostanze particolari

18. La Commissione è meno propensa ad applicare la procedura semplificata se sussiste una delle circostanze particolari di cui agli orientamenti della Commissione relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali e non orizzontali ⁽⁴¹⁾ e/o di cui alla presente sezione. Rientrano in tale contesto circostanze in cui:

- (a) il mercato è già concentrato (in particolare quando meno di tre concorrenti, oltre alle parti della concentrazione, manifestano una presenza significativa nel mercato) ⁽⁴²⁾;

⁽³⁸⁾ Come per tutte le transazioni notificate, la Commissione ha facoltà di revocare la decisione in forma abbreviata quando essa sia fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle imprese interessate, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni.

⁽³⁹⁾ Due o più mercati del prodotto si qualificano come mercati contigui strettamente connessi quando i prodotti sono reciprocamente complementari o appartengono ad una gamma di prodotti che sono solitamente acquistati dal medesimo gruppo di clienti per lo stesso uso finale.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. il punto 25 e la sezione V degli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali.

⁽⁴¹⁾ Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali e gli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali.

⁽⁴²⁾ Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, punto 17, e gli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali, punto 36. Una presenza nel mercato può essere considerata significativa quando un concorrente detiene una quota pari o superiore al 5 %.

- (b) le soglie relative alle quote di mercato di cui ai punti 5 o 8 della presente comunicazione sono superate in termini di capacità o di produzione in mercati in cui tali parametri potrebbero essere importanti ⁽⁴³⁾;
 - (c) una delle parti della concentrazione è entrata recentemente nel mercato ⁽⁴⁴⁾;
 - (d) vi sono sovrapposizioni in mercati nei quali i prodotti sono altamente differenziati ⁽⁴⁵⁾;
 - (e) La concentrazione proposta eliminerebbe un'importante forza concorrenziale effettiva o potenziale ⁽⁴⁶⁾;
 - (f) la concentrazione proposta combinerebbe due importanti innovatori ⁽⁴⁷⁾;
 - (g) la concentrazione proposta coinvolge un'impresa che dispone di prodotti in fase di sviluppo promettenti ⁽⁴⁸⁾;
 - (h) la concentrazione eliminerebbe la concorrenza potenziale ⁽⁴⁹⁾;
 - (i) vi sono indicazioni della possibilità che la concentrazione proposta consentirebbe alle parti della concentrazione di ostacolare la crescita dei loro concorrenti, di ostacolare l'accesso dei concorrenti alle forniture o ai mercati oppure di aumentare le barriere all'ingresso ⁽⁵⁰⁾;
 - (j) l'entità derivante dalla concentrazione otterrebbe, attraverso l'integrazione, avrebbe accesso a informazioni sulle attività a monte o a valle dei suoi concorrenti che sono sensibili sotto il profilo commerciale ⁽⁵¹⁾;
 - (k) le parti della concentrazione operano in mercati che appartengono a diversi livelli di una catena del valore senza essere in una relazione verticale e le quote di mercato individuali o congiunte sono pari o superiori al 30 % in almeno uno di questi mercati.
19. La Commissione può decidere di ricorrere ad un esame completo nel quadro della procedura normale in presenza di un problema di coordinamento del comportamento concorrenziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni ⁽⁵²⁾.

C.7 *Passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo*

20. L'esperienza acquisita fino ad oggi dalla Commissione ha dimostrato che un passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo può richiedere eccezionalmente un esame più approfondito, una decisione in forma completa o entrambi. Particolari preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza possono insorgere quando una ex impresa comune viene integrata nel gruppo o nella rete dell'azionista rimanente che ne ha acquisito il controllo esclusivo, circostanza che comporta la scomparsa dei vincoli esercitati precedentemente dalle potenziali divergenze di interessi degli altri azionisti di controllo e l'adozione da parte dell'ex impresa comune di una strategia di mercato meno concorrenziale. Per esempio, in uno scenario in cui l'impresa A e l'impresa B controllano congiuntamente l'impresa comune C, una concentrazione a seguito della quale A acquisisce il controllo esclusivo di C può suscitare preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza se: i) C è un concorrente diretto di A; ii) C e A occuperanno insieme una posizione di mercato importante; e iii) l'operazione riduce il margine di indipendenza precedentemente goduto da C ⁽⁵³⁾. Nei casi caratterizzati da scenari di questo tipo, che esigono un esame più approfondito, la Commissione può decidere di ricorrere alla procedura normale ⁽⁵⁴⁾.
21. La Commissione può decidere di applicare la normale procedura di esame delle concentrazioni anche se né la Commissione né le autorità competenti degli Stati membri hanno esaminato la precedente acquisizione del controllo congiunto dell'impresa comune in questione.

⁽⁴³⁾ Cfr. la decisione della Commissione del 19 settembre 2019, caso M.8674, *BASF/Solvay's Polyamide Business*, considerando 475.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, punto 37.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, punto 28.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, punto 37, e gli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali, punti 7 e 26, lettera c).

⁽⁴⁷⁾ Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, punto 38, e gli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali, punto 26, lettera a).

⁽⁴⁸⁾ Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, punto 38, e gli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali, punto 26, lettera a).

⁽⁴⁹⁾ Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, punto 58.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, punto 36, e gli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali, punti 29, 49 e 75.

⁽⁵¹⁾ Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali, punto 78.

⁽⁵²⁾ Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, punti 39 e seguenti, e gli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali, punto 26.

⁽⁵³⁾ Decisione della Commissione del 17 dicembre 2008 nel caso M.5141 – *KLM/Martinair*, considerando da 14 a 22.

⁽⁵⁴⁾ Decisione della Commissione del 18 settembre 2002, nel caso M.2908, *Deutsche Post/DHL (II)*.

C.8 *Preoccupazioni motivate sotto il profilo della concorrenza sollevate da Stati membri o da terzi*

22. La Commissione passa all'esame con procedura normale se uno Stato membro o uno degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio esprime, rispetto alla concentrazione notificata, preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza sufficientemente motivate entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della copia della notifica, o se un terzo esprime preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza sufficientemente motivate entro il termine previsto per la presentazione di osservazioni.

C.9 *Richieste di rinvio*

23. La procedura semplificata non viene utilizzata se uno Stato membro chiede il rinvio di una concentrazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento sulle concentrazioni o se la Commissione accoglie una richiesta di rinvio da parte di uno o più Stati membri di una concentrazione notificata presentata ai sensi dell'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni.

C.10 *Rinvio prima della notifica su richiesta delle parti notificanti*

24. Fatte salve le misure di salvaguardia e le esclusioni previste nella sezione II.C della presente comunicazione, la Commissione può utilizzare la procedura semplificata quando:
- (a) a seguito di una richiesta motivata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione decide di non rinviare il caso ad uno Stato membro;
 - (b) a seguito di una richiesta motivata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, il caso è rinviato alla Commissione.

III. DISPOSIZIONI PROCEDURALI

A. **Concentrazioni che possono essere notificate direttamente senza contatti prima della notifica**

25. A norma del regolamento sulle concentrazioni, le parti notificanti hanno il diritto di notificare una transazione di concentrazione in qualsiasi momento, purché la notifica sia completa. Le parti notificanti possono, su base volontaria, prendere contatto con la Commissione prima della notifica, al fine di preparare la procedura formale d'esame della concentrazione. I contatti prima della notifica possono essere estremamente utili, tanto per le parti che si accingono a presentare una notifica, quanto per la Commissione, poiché consentono di determinare con precisione quali siano le informazioni da trasmettere nel caso concreto. Nella maggior parte dei casi, i contatti prima della notifica si traducono in una riduzione significativa delle informazioni richieste.
26. In base all'esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicare la procedura semplificata, determinate categorie di concentrazioni ammissibili all'esame con procedura semplificata (tra quelle elencate al punto 5 della presente comunicazione) possono essere esaminate entro un termine inferiore ai 25 giorni lavorativi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni. Ciò è dovuto al fatto che tali concentrazioni richiedono in genere meno indagini. Ad esempio, le concentrazioni di cui al punto 5, lettera a), o al punto 5, lettera c), possono essere riesaminate secondo una procedura ancora più rapida, detta «supersemplificata», come descritto nel presente punto. Secondo tale procedura supersemplificata, le concentrazioni devono essere notificate completando le sezioni pertinenti del formulario CO⁽⁵⁵⁾ semplificato (in particolare la sezione 7, che indica il tipo di procedura semplificata). Le parti notificanti sono invitate a notificare la concentrazione direttamente, senza contattare la Commissione prima della notifica.

B. **Contatti prima della notifica nel caso di concentrazioni che danno luogo a sovrapposizioni orizzontali o a relazioni non orizzontali**

27. Le parti notificanti sono vivamente incoraggiate a prendere contatto prima della notifica nei casi che danno luogo a sovrapposizioni orizzontali o a relazioni non orizzontali tra le attività delle parti della concentrazione (compresi i prodotti in fase di sviluppo). Rientrano in questa categoria i casi di cui ai punti 5, 8 o 9 della presente comunicazione, a condizione che le attività delle parti della concentrazione si sovrappongano orizzontalmente, siano correlate verticalmente o appartengano a mercati contigui strettamente collegati. Ad esempio, i contatti prima della notifica sono fortemente incoraggiati per le concentrazioni di cui al punto 5, lettera b), che danno luogo a sovrapposizioni orizzontali o a relazioni non orizzontali tra le attività delle parti. Tali contatti prima della notifica sono particolarmente importanti se i criteri di cui al punto 5, lettera d) non risultano soddisfatti per uno o più mercati.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. l'allegato II del regolamento di esecuzione.

28. Nei casi che danno luogo a sovrapposizioni orizzontali o a relazioni non orizzontali tra le attività delle parti della concentrazione, i contatti prima della notifica dovrebbero essere avviati almeno due settimane prima della data prevista per la notifica.

C. Richiesta di assegnazione di un team incaricato del caso

29. Prima di procedere formalmente alla notifica ai sensi della procedura semplificata, le parti notificanti devono presentare una richiesta di assegnazione di un team incaricato del caso. Tale richiesta deve indicare il tipo di concentrazione, il punto della presente comunicazione in cui questa rientra e la data prevista per la notifica. Nei casi di cui al punto 27, nei quali le parti notificanti notificano la concentrazione direttamente senza contatti o con pochissimi contatti prima della notifica, la richiesta di assegnazione di un team incaricato del caso deve essere presentata almeno una settimana prima della data prevista per la notifica.

D. Decisione in forma abbreviata

30. Se ritiene che la concentrazione soddisfi i requisiti per l'applicazione della procedura semplificata (cfr. punti 5, 8 e 9), la Commissione adotterà di norma una decisione in forma abbreviata. Ciò vale anche per i casi che non suscitano alcuna perplessità sotto il profilo della concorrenza notificati utilizzando il formulario CO ⁽⁵⁶⁾. La concentrazione sarà quindi dichiarata compatibile con il mercato interno, entro 25 giorni lavorativi dalla data della notifica, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1 e 6, del regolamento sulle concentrazioni. La Commissione si adopererà per adottare una decisione in forma abbreviata il più rapidamente possibile dopo la scadenza del termine di 15 giorni lavorativi entro il quale gli Stati membri possono chiedere il rinvio di una concentrazione notificata ai sensi dell'articolo 9 del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia entro il suddetto termine di 25 giorni lavorativi la Commissione, qualora lo ritenga opportuno nella fattispecie, ha facoltà di ricorrere alla procedura normale e quindi di aprire un'indagine e/o adottare una decisione in forma completa. In tali casi, se non riceve un formulario CO, la Commissione può anche ritenere che la notifica sia sostanzialmente incompleta, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione.

E. Pubblicazione della decisione in forma abbreviata

31. Come nel caso delle decisioni di approvazione in forma completa, la Commissione provvederà a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso per rendere noto il fatto oggetto della decisione in forma abbreviata. La versione pubblica della decisione in forma abbreviata sarà resa disponibile su Internet per un periodo limitato. La decisione in forma abbreviata conterrà: i) le informazioni sulla concentrazione notificata pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* al momento della notifica (il nome delle parti della concentrazione, il loro paese di origine, la natura della concentrazione e le attività economiche interessate); e ii) l'indicazione che la concentrazione è dichiarata compatibile con il mercato interno perché rientra in una o più delle categorie di cui alla presente comunicazione, specificando espressamente di quali categorie si tratta nel caso specifico.

F. Mercati di cui al punto 5, lettera d) o al punto 8 nel contesto di decisioni adottate con procedura normale

32. Determinate concentrazioni esaminate con procedura normale possono dar luogo a sovrapposizioni orizzontali o a relazioni verticali che soddisfano le condizioni di cui al punto 5, lettera d), della presente comunicazione. Determinate concentrazioni esaminate con procedura normale possono inoltre dar luogo a sovrapposizioni orizzontali o a relazioni verticali che soddisfano le condizioni di cui al punto 8 della presente comunicazione. La decisione definitiva in questi casi non conterrà una valutazione dettagliata di tali sovrapposizioni orizzontali o relazioni verticali. A tale riguardo, la decisione definitiva conterrà una dichiarazione secondo cui determinate sovrapposizioni orizzontali o relazioni verticali rientrano in una o più delle categorie di cui alla presente comunicazione, specificando espressamente di quale categoria o categorie si tratta nel caso specifico.
33. La Commissione può decidere di includere una valutazione dettagliata delle sovrapposizioni orizzontali o delle relazioni verticali di cui al punto 32 qualora si applichi una delle misure di salvaguardia o delle esclusioni di cui alla sezione II.C della presente comunicazione.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. l'allegato I del regolamento di esecuzione.

IV. RESTRIZIONI ACCESSORIE

34. La procedura semplificata non si presta ad essere applicata nelle concentrazioni nelle quali le imprese interessate chiedono un'esplicita valutazione delle restrizioni che sono direttamente legate e necessarie alla realizzazione della concentrazione.
-

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE**Comunicazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 3, e degli articoli 20 e 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/914 della Commissione, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e che abroga il regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione**

(2023/C 160/02)

L'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 3, e gli articoli 20 e 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 della Commissione, del 20 aprile 2023, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento di esecuzione») ⁽¹⁾ prevedono che le notifiche, le richieste motivate, le osservazioni relative alle obiezioni della Commissione, gli impegni proposti dalle imprese interessate e il formulario MC siano trasmessi alla Commissione nel formato specificato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Nel presente documento, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 3, e degli articoli 20 e 22 del regolamento di esecuzione, la Commissione specifica il formato con cui dovrebbero essere presentate le notifiche, le richieste motivate, le osservazioni relative alle obiezioni della Commissione, gli impegni proposti dalle imprese interessate e il formulario MC («i documenti»).

1. Modalità di trasmissione dei documenti alla Commissione

1. I documenti di dimensioni inferiori a 10 gigabyte dovrebbero essere inviati per via elettronica utilizzando EU Send Web («EU Send»), la piattaforma di scambio online della Commissione per la trasmissione sicura di documenti ⁽²⁾. EU Send richiede una registrazione preventiva e prevede limiti di dimensioni per i documenti trasmessi attraverso il sistema soggetti a modifica. Se hanno dimensioni inferiori a 10 gigabyte ma superano i limiti previsti da EU Send, i documenti dovrebbero essere inviati in più parti.
2. I documenti inviati tramite EU Send devono essere accompagnati dal formulario di trasmissione presente su questa piattaforma, il quale deve essere compilato correttamente.
3. I documenti di dimensioni superiori a 10 gigabyte possono essere consegnati a mano o inviati per posta raccomandata alla DG Concorrenza della Commissione utilizzando dischi rigidi formattati in modo compatibile con Microsoft Windows e senza compressione dei dati, con collegamento esterno USB 2.0 o 3.0.
4. I documenti inviati per posta raccomandata o consegnati a mano devono essere indirizzati alla DG Concorrenza, utilizzando l'indirizzo pubblicato sul sito web della stessa ⁽³⁾. Inviare i documenti ad altri dipartimenti della Commissione può comportare ritardi.

2. Firma elettronica dei documenti

5. Questa sezione stabilisce le specifiche tecniche per la firma dei documenti presentati per via elettronica (se è richiesta una firma). Essa riguarda i documenti inviati tramite EU Send e quelli inviati alla Commissione in dispositivi di memorizzazione esterni.
6. Per essere considerati validi, i documenti presentati per via elettronica devono essere firmati utilizzando almeno una firma elettronica qualificata conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 (il «regolamento eIDAS») ⁽⁴⁾. Solo le firme elettroniche qualificate sono esplicitamente riconosciute come aventi effetti giuridici equivalenti a quelli delle firme autografe in tutti gli Stati membri; non sono pertanto accettati altri tipi di firme elettroniche, come le firme scansionate o le firme elettroniche avanzate, così come definite nel regolamento eIDAS, che non soddisfano i requisiti relativi alle firme elettroniche qualificate.

⁽¹⁾ GUL 119 del 5.5.2023, pag. 22.

⁽²⁾ Per istruzioni sulle modalità di utilizzo di EU Send (denominata anche «eTrustEx»), consultare il link: https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_it.

⁽³⁾ https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_it.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0910>.

7. Il formato della firma elettronica qualificata deve essere conforme a uno dei formati di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione ⁽⁵⁾ o alle loro specifiche più recenti così come pubblicate dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione.
8. I servizi fiduciari qualificati possono essere ottenuti presso i prestatori di servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento eIDAS. I prestatori di servizi fiduciari qualificati sono prestatori di servizi commerciali e membri qualificati del regime fiduciario dell'UE. I prestatori di servizi fiduciari qualificati sono elencati nello strumento di consultazione dell'elenco di tali prestatori (*Trusted List Browser*) ⁽⁶⁾.
9. Il mittente deve acquistare e conservare sotto la propria responsabilità le apparecchiature digitali o hardware utilizzate per l'attuazione di una firma elettronica qualificata, quali i certificati elettronici qualificati e i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata.
10. La Commissione convaliderà i documenti firmati utilizzando una firma elettronica qualificata. Per aumentare la probabilità che una firma elettronica qualificata sia effettivamente convalidata dalla DG Concorrenza, è possibile verificarne la validità coinvolgendo un prestatore di servizi fiduciari qualificati che fornisce un servizio di convalida qualificato a pagamento ⁽⁷⁾. A fini dimostrativi può essere utilizzata anche l'applicazione web della Commissione per i servizi di firma digitale ⁽⁸⁾. Per dissipare eventuali dubbi, tale piattaforma non deve essere utilizzata per presentare documenti relativi a casi specifici o informazioni riservate o relative a casi specifici.
11. I documenti firmati non devono essere cifrati o contenere certificati diversi dai certificati relativi alla firma elettronica qualificata.
12. I metadati relativi alla firma elettronica qualificata devono corrispondere ai dati di contatto del firmatario. Quando si utilizzano una o più firme elettroniche qualificate per firmare un documento, è opportuno fornire, a titolo informativo, i dati di contatto del firmatario e inserire l'indicazione «[firma elettronica]» in calce al documento. Una rappresentazione visiva della firma elettronica è facoltativa e non apporta alcun valore giuridico aggiuntivo.
13. La modifica di un documento firmato renderà nulle le eventuali firme elettroniche esistenti. I documenti non dovrebbero pertanto essere modificati dopo l'inserimento di una o più firme elettroniche qualificate.
14. I documenti firmati elettronicamente utilizzando una firma elettronica qualificata non devono essere bloccati o protetti da password. In tal modo, il software dedicato della Commissione potrà accedere al documento e verificare la validità della firma elettronica qualificata.

3. Specifiche tecniche relative ai documenti presentati per via elettronica

15. Questa sezione stabilisce le specifiche tecniche per i documenti presentati per via elettronica, compresi i documenti inviati tramite EU Send e quelli consegnati in dispositivi di memorizzazione esterni.
16. Prima di essere trasmessi, tutti i documenti inviati in formato elettronico devono essere analizzati per rilevare l'eventuale presenza di virus e risultare privi di virus. La Commissione cancellerà i file infetti ed eliminerà i supporti di memorizzazione esterni infetti. I file infetti o cancellati possono rendere la trasmissione dei documenti non valida o incompleta.
17. I documenti presentati utilizzando EU Sign non devono essere cifrati. Per i documenti consegnati in dispositivi di memorizzazione esterni, la cifratura è fortemente incoraggiata. La cifratura dovrebbe essere attuata solo sul dispositivo di memorizzazione. I singoli documenti conservati nel dispositivo non dovrebbero essere protetti da password. Le password di decifatura devono essere inviate separatamente.

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 37).

⁽⁶⁾ I prestatori di servizi fiduciari qualificati per Stato membro sono elencati al seguente indirizzo: <https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home>. Solo i prestatori di servizi fiduciari qualificati con l'indicazione «QCert for ESIG» possono fornire il certificato qualificato per la firma elettronica richiesto per la firma elettronica qualificata.

⁽⁷⁾ I prestatori di servizi fiduciari qualificati per Stato membro sono elencati al seguente indirizzo: <https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home>. I prestatori di servizi fiduciari qualificati indicati come «QVal for QESig» possono fornire un servizio di convalida qualificato per la firma elettronica qualificata.

⁽⁸⁾ L'applicazione web della Commissione per i servizi di firma digitale: <https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation>.

18. Tutti i documenti devono essere in formato PDF (Portable Document Format) o foglio elettronico (XLSX) (fatto salvo per quanto stabilito al punto 21). Sui documenti in PDF deve essere possibile effettuare ricerche: devono quindi essere digitalmente creati come PDF o attraverso scansione per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). I documenti in formato XLSX devono essere presentati senza alcuna espunzione dei dati sottostanti o alcuna alterazione delle formule e degli algoritmi sottostanti.
 19. Il nome del file dei documenti deve essere definito in modo da consentire una facile identificazione della relativa sezione del formulario CO, del formulario CO semplificato, del formulario RM o del formulario MC. Il nome di ciascun file deve inoltre contenere il numero della procedura per la quale viene inviato. I nomi dei file non devono contenere caratteri speciali o non latini e il percorso completo non deve superare 250 caratteri.
 20. Ogni pagina PDF deve essere contrassegnata con i numeri di identificazione aziendale e con i numeri consecutivi di controllo dei documenti (ad esempio ABC-00000001).
- 4. Specifiche supplementari relative ai documenti interni presentati nel contesto della sezione 5.4 del formulario CO**
21. I documenti devono essere presentati in formato nativo (ovverosia non convertiti in PDF per l'invio alla Commissione nel quadro del formulario CO).
 22. Le email e gli altri file devono essere inviati come file separati (non devono essere in formato «.pst», «.zip» o «.nsf»). I file .nsf devono essere convertiti in un formato di E-mail: «singolo» (ad esempio, in formato «.msg» o «.eml»).
 23. I documenti devono essere trasmessi integralmente e senza espunzioni. Tutti i metadati sottostanti devono essere integri. Non è consentito l'uso di software di deduplicazione o di threading delle email.
- 5. Metodi alternativi per la firma e la presentazione di documenti alla DG Concorrenza**
24. Qualora EU Send non sia disponibile per motivi di manutenzione o tecnici che esulano dal controllo della Commissione, contattare immediatamente il gruppo di supporto informatico di EU Send all'indirizzo: (COMP-EU-SEND@ec.europa.eu). Non utilizzare tale indirizzo email per inviare documenti o per discutere di informazioni riservate o che riguardano casi specifici.
 25. Qualora la trasmissione tramite EU Send non sia possibile per motivi tecnici e la Commissione consenta in via eccezionale l'uso di altri mezzi di trasmissione, i documenti di dimensioni inferiori a 10 gigabyte possono essere consegnati a mano o inviati per posta raccomandata alla DG Concorrenza. Utilizzare dispositivi di memorizzazione esterni, quali chiavette USB, CD o DVD, o dischi rigidi formattati in modo compatibile con Microsoft Windows e senza compressione dei dati con collegamento esterno USB 2.0 o 3.0. Tali documenti devono essere firmati digitalmente con una firma elettronica qualificata.
 26. Qualora non sia possibile firmare documenti con una firma elettronica qualificata e la Commissione consenta in via eccezionale l'uso di altri mezzi di firma, una copia cartacea dell'integralità dei documenti trasmessi firmata a mano può essere consegnata a mano o inviata per posta raccomandata alla DG Concorrenza. In tal caso, i documenti trasmessi devono essere accompagnati da due copie digitali dell'integralità dei documenti inserite in dispositivi di memorizzazione esterni (quali chiavette USB, CD o DVD, o dischi rigidi esterni formattati in modo compatibile con Microsoft Windows e senza compressione dei dati con collegamento esterno USB 2.0 o 3.0.) per fini di informazione. I documenti trasmessi devono inoltre essere accompagnati da una dichiarazione, firmata a mano, attestante che la copia cartacea firmata e le copie digitali sono identiche.
- 6. Data di applicazione**
27. Le istruzioni della presente comunicazione si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione.
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

4 maggio 2023

(2023/C 160/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1074	CAD	dollari canadesi	1,5072
JPY	yen giapponesi	148,92	HKD	dollari di Hong Kong	8,6909
DKK	corone danesi	7,4503	NZD	dollari neozelandesi	1,7668
GBP	sterline inglesi	0,88015	SGD	dollari di Singapore	1,4695
SEK	corone svedesi	11,3410	KRW	won sudcoreani	1 465,69
CHF	franchi svizzeri	0,9802	ZAR	rand sudafricani	20,1357
ISK	corone islandesi	150,10	CNY	renminbi Yuan cinese	7,6538
NOK	corone norvegesi	11,8282	IDR	rupia indonesiana	16 263,59
BGN	lev bulgari	1,9558	MYR	ringgit malese	4,9313
CZK	corone ceche	23,460	PHP	peso filippino	61,286
HUF	fiorini ungheresi	373,94	RUB	rublo russo	
PLN	zloty polacchi	4,5905	THB	baht thailandese	37,430
RON	leu rumeni	4,9295	BRL	real brasiliano	5,5194
TRY	lire turche	21,5825	MXN	peso messicano	19,8208
AUD	dollari australiani	1,6585	INR	rupia indiana	90,5495

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

COMUNICATO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA

sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2023/C 160/04)

Bando di gara per la presentazione di offerte ai fini dell'attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di «Gryfice»

SEZIONE I: BASE GIURIDICA

1. Articolo 49, paragrafo 2, della legge geologica e mineraria (Gazzetta ufficiale polacca del 2022, punto 1072, e successive modifiche)
2. Regolamento del Consiglio dei Ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per l'attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l'estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché per l'estrazione di idrocarburi da giacimenti (Gazzetta ufficiale polacca del 2015, punto 1171)
3. Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3; GU UE, edizione speciale polacca, serie 6, vol. 2, pag. 262)

SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Nome: Ministero del Clima e dell'Ambiente

Indirizzo postale: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia, Polonia;

Tel. +48 223692449;

Fax +48 223692460

Sito Internet www.gov.pl/web/klimat

SEZIONE III: OGGETTO DELLA PROCEDURA

1) Settore di attività per il quale viene attribuita la concessione

Concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di «Gryfice», parte dei blocchi 62, 82 e 83.

2) Territori entro i cui confini viene svolta l'attività

I confini dell'area cui si riferisce l'appalto sono definiti dalle linee che congiungono i punti secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

N. del punto	X [PL-1992]	Y [PL-1992]
1	691 055,17	219 674,19
2	692 737,14	221 619,12
3	693 771,09	224 785,26
4	695 846,05	233 241,52
5	697 800,71	239 098,78
6	689 034,77	237 808,88

N. del punto	X [PL-1992]	Y [PL-1992]
7	688 700,54	245 043,47
8	687 684,41	264 181,99
9	684 723,09	259 134,45
10	673 948,18	266 614,09
11	675 598,09	237 055,20
12	673 865,95	223 383,30
13	673 409,40	219 824,29
14	677 185,11	213 499,78
15	687 174,95	217 946,87
16	685 637,43	221 987,20
17	688 367,49	223 047,42
18	689 636,16	219 042,50

ad eccezione del poligono definito ai punti da 19 a 23:

N. del punto	X [PL-1992]	Y [PL-1992]
19	679 335,20	223 870,95
20	679 746,86	224 268,31
21	679 040,45	224 478,55
22	678 251,69	224 485,63
23	678 251,81	224 056,04

La superficie della proiezione verticale dell'area cui si riferisce l'appalto è di 747,96 km². Il limite inferiore dei territori è una profondità di 5 000 m.

L'obiettivo dei lavori da effettuare nelle formazioni del permiano e del carbonifero è di documentare i giacimenti di petrolio e gas naturale nell'area sopra descritta e di estrarne petrolio e gas naturale.

3) **Periodo di presentazione delle offerte:**

Le offerte devono pervenire alla sede del ministero del Clima e dell'Ambiente entro le ore 12.00 (CET/CEST) ed entro 180 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4) **Condizioni dettagliate della gara d'appalto e criteri per la valutazione e ponderazione delle offerte al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 49k della legge geologica e mineraria del 9 giugno 2011**

Le offerte possono essere presentate da entità che siano state oggetto di una decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all'articolo 49a, paragrafo 16, punto 1, della *legge geologica e mineraria*, sia a titolo individuale, che in qualità di operatore nel caso in cui diverse entità presentino una domanda di concessione congiunta.

Le offerte ricevute saranno valutate dalla commissione aggiudicatrice sulla base dei seguenti criteri:

30 %: portata e calendario dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

- 20 %:** portata e calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in particolare del carotaggio;
- 20 %:** capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all'estrazione di idrocarburi da giacimenti e le fonti e le modalità di finanziamento dell'attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e fondi provenienti da capitali esterni;
- 20 %:** tecnologia proposta per l'esecuzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e il ricorso a tecniche innovative elaborate per il progetto in questione;
- 5 %:** capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane (di cui il 2 % destinato alla collaborazione nell'ambito dello sviluppo e della messa in pratica di soluzioni innovative per la prospezione, la ricerca e l'estrazione di idrocarburi da giacimenti con enti di ricerca scientifica che svolgono ricerche sulla geologia della Polonia; strumenti di analisi, tecnologie e metodi per la prospezione dei giacimenti, che tengano conto della specificità delle condizioni geologiche della Polonia e che possano essere ad esse applicati);
- 5 %:** esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti, nonché all'estrazione di idrocarburi da giacimenti, che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell'ambiente.

Se, al termine della valutazione delle offerte sulla base dei criteri di cui sopra, due o più offerte ottengono lo stesso punteggio, il criterio supplementare utilizzato per operare una scelta definitiva tra le offerte è l'importo della remunerazione per l'usufrutto minerario dovuta per la fase di prospezione e ricerca.

5) **Contenuto minimo delle informazioni geologiche:**

Ai fini della presentazione di un'offerta per la gara d'appalto non è necessario dimostrare di avere il diritto di utilizzare informazioni geologiche.

Qualora passi alla fase di estrazione, l'impresa che si aggiudica l'appalto è tenuta a fornire prove che dimostrino l'esistenza del diritto di utilizzare informazioni geologiche nella misura necessaria per svolgere l'attività.

6) **Data di inizio delle attività**

L'inizio delle attività oggetto della concessione deve avvenire entro 14 giorni dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione diventa definitiva.

7) **Condizioni per l'attribuzione della concessione**

Conformemente all'articolo 49x, paragrafo 2a, della *legge geologica e mineraria*, l'aggiudicatario che effettua le attività di prospezione, ricerca dei giacimenti di idrocarburi ed estrazione di idrocarburi in zone marittime della Repubblica di Polonia è tenuto a costituire una garanzia destinata a far fronte agli eventuali reclami che dovessero insorgere a seguito dello svolgimento di tali attività. La garanzia viene costituita dopo la notifica della decisione che autorizza il piano di gestione del sito minerario di cui all'articolo 108, paragrafo 11, della *legge geologica e mineraria*, entro la data di inizio della gestione del sito minerario.

L'importo della garanzia a titolo delle attività svolte sulla base del piano di gestione del sito minerario ammonta a 80 000 000 di PLN (a lettere: ottanta milioni di PLN).

In caso di approvazione da parte dell'organo amministrativo competente in materia di miniere di altri piani di gestione del sito minerario, che prevedono l'esecuzione di nuove operazioni geologiche, come fori di trivellazione, l'importo della garanzia viene aumentato di 40 000 000 PLN (a lettere: quaranta milioni di PLN) per ogni nuovo foro di trivellazione.

Ai fini della costituzione di una garanzia, sono ammesse le seguenti forme:

1. garanzia pecuniaria;

2. fideiussioni bancarie o fideiussioni della cassa nazionale di risparmio e credito cooperativo, in quanto l'impegno da parte di tale cassa consiste sempre in un'obbligazione pecuniaria;
3. garanzie bancarie;
4. polizze di assicurazione;
5. garanzie costituite dai soggetti di cui all'articolo 6b, paragrafo 5, punto 2, della legge *relativa all'istituzione dell'agenzia polacca di sviluppo delle attività imprenditoriali* del 9 novembre 2000 (GU polacca del 2020, punto 299);
6. cambiali garantite da una banca o da una cassa cooperativa di risparmio e di credito;
7. pegni su titoli emessi dal Tesoro di Stato;
8. assicurazioni di responsabilità civile.

8) **Portata minima dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie**

Test sismici 2D (linea di eccitazione lunga 50 km.) o test sismici 3D (superficie dell'area di eccitazione di 25 km²);

esecuzione di 1 (un) foro di trivellazione della profondità massima di 5 000 m (pozzi di riferimento e di offset -TVD) con carotaggio obbligatorio di intervalli di prospettiva.

9) **Periodo per il quale viene attribuita la concessione**

Il periodo della concessione è di 30 anni ed è articolato in due fasi:

- 1) la fase di prospezione e ricerca, che dura 5 anni a partire dalla data dell'attribuzione della concessione;
- 2) la fase di estrazione, che dura 25 anni e ha inizio a partire dalla data in cui è stata ottenuta una decisione di investimento.

10) **Condizioni specifiche per svolgere le attività e per garantire la sicurezza e la salute pubblica, la tutela dell'ambiente e una gestione razionale dei pozzi**

L'inizio degli studi geofisici deve avvenire entro 24 giorni dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione diventa definitiva.

L'inizio delle operazioni geologiche (foro di trivellazione) deve avvenire entro 42 mesi dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione diventa definitiva.

In considerazione del fatto che l'area oggetto dell'appalto si trova in parte nelle acque marittime interne oppure sulla fascia costiera (fascia tecnica o fascia di protezione), per l'esecuzione delle attività si applicano condizioni dettagliate sulla base delle disposizioni del direttore della capitaneria di porto di Stettino del 21 ottobre 2022 (rif.: GPG-I.6211.78.22.DW(8):

1. il divieto di svolgere qualsiasi attività nelle acque utilizzate per la navigazione al fine di garantire la sicurezza della navigazione delle acque i cui confini sono stabiliti sulla base di:
 - 1) l'articolo 3, punto 1 e l'articolo 4, punto 1, del regolamento n. 5 del direttore della capitaneria di porto di Stettino dell'8 agosto 2017 *relativo alle infrastrutture di accesso ai porti marittimi di Dziwnów, Kamień Pomorski, Lubin, Mrzeżyno, Nowe Warpno, Police, Stepnica, Trzebież, Wapnica e Wolin e ai punti di approdo di Międzyzdroje, Niechorze e Rewal* (GU della Pomerania occidentale del 2017, punto 3487 e successive modifiche);
 - 2) l'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento n. 3 del direttore della capitaneria di porto di Stettino del 26 luglio 2013 *Regolamento portuale* (GU della Pomerania occidentale del 2013, punto 2932 e successive modifiche)nell'area delle acque marittime interne;
2. il divieto di costruire strutture permanenti con lo status di isole artificiali, strutture o installazioni per l'estrazione di idrocarburi ai sensi dell'articolo 23 della legge del 21 marzo 1991 relativa alle zone marittime della Repubblica di Polonia e all'amministrazione marittima (GU del 2022, punto 457, e successive modifiche) nell'area delle acque marittime interne;

3. l'obbligo di collocare cavi e tubazioni a una profondità non inferiore a 3 metri sotto il fondo marino quando si intende utilizzare cavi per la prospezione, la ricerca e a l'estrazione di idrocarburi in acque marittime interne.

La realizzazione del programma dei lavori cui si riferisce la concessione non deve violare i diritti dei proprietari terrieri e non esenta dall'obbligo di conformarsi alle altre condizioni stabilite dalla legge, in particolare dalla *legge geologica e mineraria*, e agli obblighi per quanto riguarda la gestione del territorio, la tutela dell'ambiente, dei terreni agricoli e boschivi, della natura, delle acque e dei rifiuti.

La categoria minima per la prospezione dei giacimenti di petrolio e gas naturale è la categoria C.

11) Modello di contratto di usufrutto minerario

Modello di contratto in allegato.

12) Informazioni sull'importo della remunerazione per l'usufrutto minerario

L'importo minimo della remunerazione per l'usufrutto minerario per l'area di «Gryfice» per il periodo quinquennale di base è di 183 235,24 PLN (a lettere: centottantatremiladuecentotrentacinque zloty e ventiquattro groszy 24/100) l'anno.

Le modalità di pagamento figurano nell'allegato di cui al punto 10.

13) Informazioni sui criteri che l'offerta deve soddisfare e documenti necessari per la presentazione delle offerte

1. Le offerte devono specificare:

- 1) il nome (la denominazione commerciale) e la sede di chi presenta l'offerta;
- 2) il nome (la denominazione commerciale) e la sede di chi presenta l'offerta;
- 3) il periodo per il quale deve essere attribuita la concessione, la durata della fase di prospezione e ricerca e l'indicazione della data di inizio delle attività;
- 4) lo scopo, la portata e il tipo di lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie, e informazioni sui lavori da effettuare per conseguire l'obiettivo prefissato, incluse le tecnologie da utilizzare,
- 5) il calendario, per anno, della realizzazione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e la loro portata;
- 6) la portata e il calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in particolare il carotaggio di cui all'articolo 82, paragrafo 2, punto 2, della *legge geologica e mineraria*;
- 7) i diritti di cui è titolare l'offerente sul bene immobiliare (terreno) in cui si svolgeranno le attività previste o il diritto di cui si chiede la costituzione;
- 8) l'indicazione delle aree protette per motivi ambientali; tale condizione non riguarda i progetti per i quali è richiesta una decisione sulle condizioni ambientali;
- 9) i metodi per evitare che le attività previste abbiano ripercussioni negative sull'ambiente;
- 10) la portata delle informazioni geologiche di cui dispone l'offerente;
- 11) l'esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all'estrazione di idrocarburi da giacimenti, che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell'ambiente;
- 12) le capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all'estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane;

- 13) capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all'estrazione di idrocarburi da giacimenti e le fonti e le modalità di finanziamento dell'attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e fondi provenienti da capitali esterni;
 - 14) la tecnologia proposta per la conduzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;
 - 15) l'importo della remunerazione proposta per l'usufrutto minerario, che non può essere inferiore all'importo indicato nel bando della procedura di appalto;
 - 16) se un'offerta viene presentata congiuntamente da più entità, essa deve anche precisare, oltre agli elementi di cui sopra, quanto segue:
 - a) il nome (la denominazione commerciale) e la sede di tutti gli offerenti;
 - b) l'operatore;
 - c) le quote (in percentuale) di partecipazione ai costi dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie proposte nell'accordo di cooperazione.
 - 17) le forme di costituzione di garanzia di cui al punto 7.
2. Le offerte presentate nell'ambito di una procedura di gara devono soddisfare i criteri e le condizioni definiti nel bando relativo a tale procedura.
 3. L'offerta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
 - 1) documenti comprovanti l'esistenza delle circostanze descritte nell'offerta e, in particolare, gli estratti dei relativi registri;
 - 2) la prova della costituzione della garanzia;
 - 3) una copia della decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all'articolo 49a, paragrafo 17, della *legge geologica e mineraria*;
 - 4) allegati grafici elaborati sulla base dei requisiti relativi alle carte minerarie indicanti i confini della ripartizione territoriale del paese;
 - 5) qualora, per la realizzazione di quanto previsto dalla concessione, si utilizzino risorse tecniche di altre entità, i documenti con cui tali entità si impegnano per iscritto a mettere tali risorse a disposizione dell'entità partecipante alla procedura di appalto;
 - 6) 2 esemplari del progetto di lavori geologici.
 4. Nell'offerta gli offerenti possono, di loro iniziativa, fornire informazioni complementari o accludere documenti supplementari.
 5. I documenti presentati dall'offerente devono essere gli originali oppure copie certificate conformi degli originali, conformemente alle disposizioni del *codice di procedura amministrativa*. Tale obbligo non riguarda le copie dei documenti che devono essere allegati all'offerta e che sono stati redatti dall'amministrazione aggiudicatrice.
 6. I documenti in lingua straniera devono essere presentati insieme a una traduzione in polacco effettuata da un traduttore giurato.
 7. L'offerta deve essere presentata in busta o plico sigillati recanti l'indicazione del nome (denominazione sociale) dell'offerente e l'oggetto della gara.
 8. Le offerte presentate dopo la scadenza del termine saranno rispediti al mittente senza essere aperte.
- 14) **Informazioni sulla costituzione della garanzia, sul suo importo e termini di pagamento**
- L'offerente deve costituire una garanzia dell'importo di 1 000 PLN (a lettere: mille zloty 00/100) prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

SEZIONE IV INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

IV.1) Commissione aggiudicatrice

La composizione di tale commissione e il suo regolamento interno sono definiti dal regolamento del Consiglio dei Ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per l'attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l'estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché per l'estrazione di idrocarburi da giacimenti (GU del 2015, punto 1171). La commissione aggiudicatrice presenta all'amministrazione aggiudicatrice, per approvazione, una relazione sulla procedura di gara che, insieme alle offerte e a tutti i documenti relativi alla gara, è accessibile alle altre entità che presentano offerte.

IV.2) Spiegazioni supplementari

Entro 14 giorni dalla pubblicazione del bando di gara gli interessati possono chiedere all'amministrazione aggiudicatrice spiegazioni sulle condizioni specifiche dell'appalto. Entro 14 giorni dalla data in cui riceve la richiesta, l'amministrazione aggiudicatrice pubblica il contenuto della spiegazione nel Bollettino di informazione pubblica sulla pagina pertinente del servizio interessato.

IV.3) Spiegazioni supplementari

Informazioni complete sull'area oggetto della procedura di gara sono state raccolte dal servizio geologico polacco in un pacchetto di dati geologici ai fini delle procedure di gara per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti (*Pakiet danych geologicznych do postępowania przetargowego na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż*) Area di «Gryfice», che è consultabile sul sito Internet del ministero del Clima e dell'Ambiente all'indirizzo: <https://bip.mos.gov.pl/koncesje-geologiczne/przetargi-na-koncesje-na-poszukiwanie-rozpoznawanie-i-wydobywanie-weglowodorow/piata-runda-przetargow-2021/>

oppure presso

il «Departament Geologii i Koncesji Geologicznych» (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche»)
Ministero del Clima e dell'Ambiente
ul. Wawelska 52/54,
00-922 Varsavia
POLONIA

Tel. +48 223692449

Fax +48 223692460

CONTRATTO

di usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di «Gryfice» (di seguito «il contratto»)

stipulato a Varsavia, il, tra:

il Tesoro di Stato - il ministro del Clima e dell'Ambiente, a cui nome e per cui conto agisce sulla base del mandato, («**Tesoro di Stato**»),

e

..... (l'impresa) con sede a (indirizzo completo), iscritto nel registro giudiziario nazionale con il numero, con un capitale sociale di, rappresentato da, di seguito: «**il titolare del diritto di usufrutto minerario**»,

(«**la parte**» oppure congiuntamente «**le parti**»),

in relazione a quanto segue.

Articolo 1

1. Il tesoro di Stato, in qualità di proprietario esclusivo della parte interna della crosta terrestre dei territori compresi tra le comunità rurali di: Świerzno, Karnice, Rewal e Brojce, le comunità urbane e rurali di: Wolin, Kamień Pomorski, Dziwnów, Golczewo, Płoty, Trzebiatów e Gryfice nella regione della Pomerania occidentale, i cui confini sono definiti dalle linee che congiungono i punti (1-18) secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

N. del punto	X [PL-1992]	Y [PL-1992]
1	691 055,17	219 674,19
2	692 737,14	221 619,12
3	693 771,09	224 785,26
4	695 846,05	233 241,52
5	697 800,71	239 098,78
6	689 034,77	237 808,88
7	688 700,54	245 043,47
8	687 684,41	264 181,99
9	684 723,09	259 134,45
10	673 948,18	266 614,09
11	675 598,09	237 055,20
12	673 865,95	223 383,30
13	673 409,40	219 824,29
14	677 185,11	213 499,78
15	687 174,95	217 946,87
16	685 637,43	221 987,20
17	688 367,49	223 047,42
18	689 636,16	219 042,50

ad eccezione del poligono definito ai punti da 19 a 23:

N. del punto	X [PL-1992]	Y [PL-1992]
19	679 335,20	223 870,95
20	679 746,86	224 268,31
21	679 040,45	224 478,55
22	678 251,69	224 485,63
23	678 251,81	224 056,04

concede al titolare del diritto di usufrutto minerario l'usufrutto minerario dei territori sopra descritti, delimitati, dall'alto, dal limite inferiore dei terreni e, dal basso, da una profondità di 5 000 m, a condizione che il titolare del diritto di usufrutto minerario ottenga la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di «Gryfice» entro un anno dalla stipula del contratto.

2. Qualora la condizione relativa all'ottenimento della concessione di cui al paragrafo 1 non sia soddisfatta, gli obblighi contrattuali decadono.
3. Nell'area di cui al paragrafo 1 il titolare del diritto di usufrutto minerario è autorizzato:
 - 1) nelle formazioni del permiano e del carbonifero: a svolgere attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e di gas naturale;
 - 2) nelle rimanenti parti: a svolgere tutte le operazioni e attività necessarie per accedere alle formazioni del permiano e del carbonifero.
4. La superficie della proiezione verticale dell'area sopra descritta è di 747,96 km².
5. Il diritto all'usufrutto minerario autorizza il titolare del diritto di usufrutto minerario a utilizzare l'area di cui all'articolo 1 allo scopo di prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e a svolgere in tale area tutte le operazioni e attività necessarie a tal fine, conformemente alla legislazione in vigore e in particolare alla *legge geologica e mineraria*, del 9 giugno 2011 GU del 2022, punto 1072 e successive modifiche), di seguito *legge geologica e mineraria*, e alle decisioni prese sulla base di tale legge.

Articolo 2

Il titolare del diritto di usufrutto minerario dichiara di non sollevare obiezioni sugli elementi di fatto e di diritto dell'oggetto dei diritti di usufrutto minerario.

Articolo 3

1. Il contratto ha effetto a partire dal giorno dell'ottenimento della concessione.
2. L'usufrutto ha una durata di 30 anni: 5 per la fase di prospezione e ricerca e 25 per la fase di estrazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 10.
3. Il diritto all'usufrutto minerario si estingue qualora la concessione scada, venga ritirata o annullata, qualunque ne sia il motivo.

Articolo 4

Il titolare del diritto di usufrutto minerario s'impegna a comunicare per iscritto al Tesoro di Stato tutti gli eventuali cambiamenti che determinino una modifica della denominazione, della sede e dell'indirizzo, della forma organizzativa e dei numeri di registrazione o identificazione oppure i cambiamenti relativi al trasferimento della concessione ad un'altra entità, all'avvio di una procedura di fallimento, a una dichiarazione di fallimento o all'avvio di procedure di ristrutturazione. In tali eventualità il Tesoro di Stato può chiedere opportune spiegazioni. La notifica deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi delle circostanze di cui sopra.

Articolo 5

Il contratto non pregiudica i diritti di terzi e, in particolare, dei proprietari terrieri e non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dall'obbligo di soddisfare quanto prescritto dalla legge, in particolare per quanto riguarda la prospezione e la ricerca di minerali e la tutela e l'uso delle risorse dell'ambiente.

Articolo 6

Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di concedere, all'interno del territorio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, diritti di usufrutto minerario per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente contratto secondo modalità che non violino i diritti del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Articolo 7

1. Il titolare del diritto di usufrutto minerario verserà al Tesoro di Stato, a titolo di remunerazione per il diritto di usufrutto minerario nell'area di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario (calcolato come 12 mesi consecutivi), i seguenti importi:
 - a) per il primo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, PLN (*importo*) (*a lettere*:), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,
 - b) per il secondo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, PLN (*importo*) (*a lettere*:), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,
 - c) per il terzo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, PLN (*importo*) (*a lettere*:), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,
 - d) per il quarto anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, PLN (*importo*) (*a lettere*:), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,
 - e) per il quinto anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, PLN (*importo*) (*a lettere*:), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,— conformemente all'articolo 2.
2. Se la data per il versamento della remunerazione dovuta per un determinato anno di usufrutto minerario cade tra il 1° gennaio e il 1° marzo, il titolare del diritto di usufrutto è tenuto a pagare entro il 1° marzo. Se la remunerazione è soggetta a indicizzazione conformemente ai paragrafi 3 - 5, il titolare del diritto di usufrutto minerario effettua il pagamento non prima della data di pubblicazione dell'indice di cui al paragrafo 3 e tenendone debitamente conto.
3. La remunerazione di cui al paragrafo 1 è soggetta a indicizzazione sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del presente contratto all'anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal Presidente dell'Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca). Se tale indice per un determinato anno è pari o inferiore a zero, non vi sarà indicizzazione per quell'anno.
4. Se il termine per il versamento della remunerazione cade nello stesso anno di calendario in cui è stato concluso il contratto, la remunerazione non è soggetta a indicizzazione.
5. Se il contratto è stato stipulato e ha preso effetto l'anno che precede l'anno della data per il pagamento della remunerazione, quest'ultima non è soggetta a indicizzazione se il titolare del diritto di usufrutto minerario la versa entro l'anno di calendario in cui il contratto è stato stipulato e ha preso effetto.
6. Se il titolare del diritto di usufrutto minerario perde i diritti di usufrutto minerario oggetto del contratto prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è tenuto a versare la remunerazione per l'intero anno dell'usufrutto i cui diritti egli ha perduto. Tuttavia, nel caso in cui la perdita dell'usufrutto sia avvenuta in conseguenza del ritiro di una concessione oppure per le ragioni di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, il titolare del diritto di

usufrutto minerario è tenuto a versare la remunerazione per l'intero anno dell'usufrutto per la fase di prospezione e ricerca di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all'articolo 3, indipendentemente dalla penalità contrattuale di cui all'articolo 10, paragrafo 2. La remunerazione deve essere versata entro 30 giorni dalla data della perdita dell'usufrutto. La perdita dell'usufrutto non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dagli obblighi connessi all'oggetto dell'usufrutto minerario, e in particolare alla tutela dei giacimenti, a lui incombenti per quanto riguarda la tutela dell'ambiente.

7. I versamenti relativi alla remunerazione devono essere effettuati dal titolare del diritto di usufrutto minerario sul conto bancario del ministero del Clima dell'Ambiente, presso la Banca nazionale di Polonia (Narodowy Bank Polski), numero: 07 1010 1010 0006 3522 3100 0000, con la causale "Diritto di usufrutto minerario relativo alla concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di «Gryfice».

Viene considerata data di pagamento la data dell'accreditamento dell'importo sul conto del Tesoro di Stato.

8. La remunerazione di cui al paragrafo 1 non è soggetta all'imposta sulle merci e i servizi. In caso di modifiche legislative che portino le attività oggetto del presente contratto a diventare soggette a imposizione fiscale oppure in caso di un cambiamento dell'interpretazione delle norme pertinenti che porti all'imposizione dell'IVA per tali attività, l'importo della remunerazione sarà aumentato dell'importo dell'imposta dovuta.
9. Il tesoro di Stato comunicherà per iscritto al titolare del diritto di usufrutto minerario l'eventuale modifica del numero di conto di cui al paragrafo 7.
10. La remunerazione per l'usufrutto minerario è dovuta al Tesoro di Stato indipendentemente dal profitto che il titolare del diritto di usufrutto può ricavare dall'esercizio di tali diritti.
11. Il titolare del diritto di usufrutto minerario invia al Tesoro di Stato copia delle prove attestanti il versamento della remunerazione di cui al paragrafo 1, entro 7 giorni dal versamento della stessa.

Articolo 8

1. Dopo che il titolare del diritto di usufrutto minerario ha ottenuto una decisione sull'investimento che specifica le condizioni per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti, le parti sono tenute a firmare, entro 30 giorni dalla data della decisione, un allegato al contratto che stabilisca le condizioni di esecuzione del contratto durante la fase di estrazione e l'importo della remunerazione per i diritti di usufrutto minerario nell'area di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario durante la fase di estrazione.
2. Qualora entro il termine di 30 giorni dalla data della decisione di investimento che specifica le condizioni per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti non venga stipulato, l'allegato di cui all'articolo 1 il diritto all'usufrutto minerario si estingue.

Articolo 9

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può usufruire dei diritti di usufrutto minerario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta del Tesoro di Stato.

Articolo 10

1. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario violi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del contratto, il Tesoro di Stato è autorizzato a dare risoluzione immediata del contratto senza che il titolare del diritto di usufrutto minerario abbia diritto a far valere rivendicazioni patrimoniali. Non è tuttavia possibile risolvere il contratto qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore.

2. Qualora il contratto venga risolto per le ragioni di cui ai paragrafi 1 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario pagherà al Tesoro di Stato una penalità contrattuale pari al 25 % della remunerazione per l'intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca, come specificato all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all'articolo 7, paragrafo 3.
3. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia in ritardo con il pagamento della remunerazione di oltre 7 giorni rispetto ai termini stabiliti dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, il Tesoro di Stato ingiunge al titolare del diritto di usufrutto minerario di versare la remunerazione dovuta entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell'ingiunzione di pagamento, pena la risoluzione immediata del contratto.
4. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario non informi il Tesoro di Stato in merito alle circostanze di cui all'articolo 4 entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse, il Tesoro di Stato può infliggere al titolare del diritto di usufrutto minerario una penalità contrattuale pari al 5 % della remunerazione per l'intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca per ogni volta che tali informazioni non siano state fornite oppure risolvere il contratto per intero o in parte entro un termine di 30 giorni, con effetto dalla fine del mese di calendario.
5. Il contratto vincola il titolare del diritto di usufrutto minerario fino alla data della sua estinzione, ritiro o annullamento e non può essere da lui risolto.
6. La risoluzione del contratto ha validità solo se avviene in forma scritta.
7. Le parti accettano di comune accordo che, in caso di risoluzione del contratto da parte del Tesoro di Stato, la remunerazione versata per l'usufrutto minerario di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non sarà rimborsata.
8. Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di chiedere un risarcimento danni oltre alla penalità contrattuale a titolo generale, qualora l'importo del danno subito dal Tesoro di Stato sia superiore alla penalità contrattuale.

Articolo 11

1. Le parti forniscono i seguenti dati di contatto da utilizzare per la corrispondenza:
 - 1) per il Tesoro di Stato:
Ministerstwo Klimatu i Środowiska (ministero del Clima e dell'Ambiente), ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia;
 - 2) per il titolare del diritto di usufrutto minerario:
(indirizzo).
2. Le parti sono tenute a comunicarsi reciprocamente senza indugio e per iscritto le eventuali modifiche dei dati di contatto di cui al paragrafo 1. Tale modifica non richiede un allegato al contratto. La corrispondenza inviata in cui vengono forniti i più recenti dati di contatto di una parte deve essere considerata come effettivamente consegnata all'altra parte.
3. Ciascuna delle parti consegnerà la corrispondenza all'altra parte personalmente, a mezzo di corriere postale o per lettera raccomandata utilizzando i più recenti dati di contatto forniti da tale parte.
4. Le lettere raccomandate inviate ai più recenti dati di contatto della parte e rimandate indietro dall'ufficio postale o dal servizio di corriere postale, in quanto non ritirate dal destinatario entro i termini, saranno considerate come effettivamente consegnate una volta trascorsi quattordici giorni dal giorno del primo tentativo di consegna.

Articolo 12

1. Le parti non sono responsabili per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto dovuti a cause di forza maggiore, qualora possa essere dimostrato che i danni provocati da tali cause hanno avuto un ruolo nel mancato adempimento degli obblighi. Per cause di forza maggiore si intendono eventi esterni, che le parti non potevano prevedere o evitare, che rendono impossibile eseguire il contratto, del tutto o in parte, in maniera permanente o per un determinato periodo, contro le quali la parte non poteva intervenire esercitando la dovuta diligenza e che non sono il risultato di errori o negligenza della parte interessata.

2. In caso di forza maggiore le parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per giungere a un accordo sul modo di affrontare la situazione.

Articolo 13

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può chiedere una proroga dell'intero contratto o di una sua parte, unicamente in forma scritta.

Articolo 14

In caso di risoluzione del contratto il titolare del diritto di usufrutto minerario non ha il diritto di reclamare al Tesoro di Stato un aumento del valore dell'oggetto dei diritti di usufrutto.

Articolo 15

Per la risoluzione di eventuali controversie relative al contratto è competente il tribunale che ha la giurisdizione territoriale per la sede del Tesoro di Stato.

Articolo 16

Il presente contratto è subordinato al diritto polacco e, in particolare, alle disposizioni della *legge geologica e mineraria* e alle disposizioni del *codice civile*.

Articolo 17

Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Articolo 18

Sono valide soltanto le modifiche del contratto apportate per iscritto.

Articolo 19

Il contratto è stilato in tre esemplari identici (uno per il titolare del diritto di usufrutto minerario e due per il Tesoro di Stato).

Il Tesoro di Stato

Il titolare del diritto di usufrutto minerario

Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2023/C 160/05)

Bando di gara per la presentazione di offerte ai fini dell'attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di «Kartuzy»

SEZIONE I: BASE GIURIDICA

1. Articolo 49, paragrafo 2, della legge geologica e mineraria (Gazzetta ufficiale polacca del 2022, punto 1072, e successive modifiche)
2. Regolamento del Consiglio dei Ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per l'attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l'estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché per l'estrazione di idrocarburi da giacimenti (Gazzetta ufficiale polacca del 2015, punto 1171)
3. Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3; GU UE, edizione speciale polacca, serie 6, vol. 2, pag. 262)

SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Nome: Ministero del Clima e dell'Ambiente

Indirizzo postale: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia, Polonia

Tel. +48 223692449; fax: +48 223692460

Sito Internet: www.gov.pl/web/klimat

SEZIONE III: OGGETTO DELLA PROCEDURA

1) **Settore di attività per il quale viene attribuita la concessione**

Concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di «Kartuzy», parte del blocco 49.

2) **Territori entro i cui confini viene svolta l'attività**

I confini dell'area cui si riferisce l'appalto sono definiti dalle linee che congiungono i punti secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

N. del punto	X [PL-1992]	Y [PL-1992]
1	709 648,50	467 438,93
2	709 994,91	434 842,34
3	737 770,93	435 133,01
4	737 259,22	467 502,29
5	720 361,13	467 514,79

La superficie della proiezione verticale dell'area cui si riferisce l'appalto è di 900,35 km². Il limite inferiore dei territori è una profondità di 5 000 m.

L'obiettivo dei lavori da effettuare nelle formazioni del cambriano, dell'ordoviciano e del siluriano è di documentare i giacimenti di petrolio e gas naturale nell'area sopra descritta e di estrarne petrolio e gas naturale.

3) **Termine per la presentazione delle offerte (almeno 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando) e luogo della presentazione**

Le offerte devono pervenire alla sede del ministero del Clima e dell'Ambiente entro le ore 12.00 (CET/CEST) ed entro 180 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4) **Condizioni dettagliate della gara d'appalto e criteri per la valutazione e ponderazione delle offerte al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 49k della legge geologica e mineraria del 9 giugno 2011**

Le offerte possono essere presentate da entità che siano state oggetto di una decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all'articolo 49a, paragrafo 16, punto 1, della *legge geologica e mineraria*, sia a titolo individuale, che in qualità di operatore nel caso in cui diverse entità presentino una domanda di concessione congiunta.

Le offerte ricevute saranno valutate dalla commissione aggiudicatrice sulla base dei seguenti criteri:

- 30 %: portata e calendario dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;
- 20 %: portata e calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in particolare del carotaggio;
- 20 %: capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all'estrazione di idrocarburi da giacimenti e le fonti e le modalità di finanziamento dell'attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e fondi provenienti da capitali esterni;
- 20 %: tecnologia proposta per l'esecuzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e il ricorso a tecniche innovative elaborate per il progetto in questione;
- 5 %: capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane (di cui il 2 % destinato alla collaborazione nell'ambito dello sviluppo e della messa in pratica di soluzioni innovative per la prospezione, la ricerca e l'estrazione di idrocarburi da giacimenti con enti di ricerca scientifica che svolgono ricerche sulla geologia della Polonia; strumenti di analisi, tecnologie e metodi per la prospezione dei giacimenti, che tengano conto della specificità delle condizioni geologiche della Polonia e che possano essere ad esse applicati);
- 5 %: esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti, nonché all'estrazione di idrocarburi da giacimenti, che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell'ambiente.

Se, al termine della valutazione delle offerte sulla base dei criteri di cui sopra, due o più offerte ottengono lo stesso punteggio, il criterio supplementare utilizzato per operare una scelta definitiva tra le offerte è l'importo della remunerazione per l'usufrutto minerario dovuta per la fase di prospezione e ricerca.

5) **Contenuto minimo delle informazioni geologiche:**

Ai fini della presentazione di un'offerta per la gara d'appalto non è necessario dimostrare di avere il diritto di utilizzare informazioni geologiche.

Qualora passi alla fase di estrazione, l'impresa che si aggiudica l'appalto è tenuta a fornire prove che dimostrino l'esistenza del diritto di utilizzare informazioni geologiche nella misura necessaria per svolgere l'attività.

6) **Data di inizio delle attività**

L'inizio delle attività oggetto della concessione deve avvenire entro 14 giorni dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione diventa definitiva.

7) **Portata minima dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie**

esecuzione di studi geofisici: test sismici 2D (linea di eccitazione lunga 100 km.) o test sismici 3D (superficie dell'area di eccitazione di 50 km²);

esecuzione di 1 (un) foro di trivellazione della profondità massima di 5 000 m (pozzi di riferimento e di offset -TVD) con carotaggio obbligatorio di intervalli di prospettiva.

8) **Periodo per il quale viene attribuita la concessione**

Il periodo di concessione è di 30 anni ed è articolato in due fasi:

- 1) la fase di prospezione e ricerca, che dura 5 anni a partire dalla data dell'attribuzione della concessione;
- 2) la fase di estrazione, che dura 25 anni e ha inizio a partire dalla data in cui è stata ottenuta una decisione di investimento.

9) **Condizioni specifiche per svolgere le attività e per garantire la sicurezza e la salute pubblica, la tutela dell'ambiente e una gestione razionale dei pozzi**

L'inizio degli studi geofisici deve avvenire entro 24 giorni dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione diventa definitiva.

L'inizio delle operazioni geologiche (foro di trivellazione) deve avvenire entro 42 mesi dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione diventa definitiva.

La realizzazione del programma dei lavori cui si riferisce la concessione non deve violare i diritti dei proprietari terrieri e non esenta dall'obbligo di conformarsi alle altre condizioni stabilite dalla legge, in particolare dalla *legge geologica e mineraria*, e agli obblighi per quanto riguarda la gestione del territorio, la tutela dell'ambiente, dei terreni agricoli e boschivi, della natura, delle acque e dei rifiuti.

La categoria minima per la prospezione dei giacimenti di petrolio e gas naturale è la categoria C.

10) **Modello di contratto di usufrutto minerario**

Modello di contratto in allegato.

11) **Informazioni sull'importo della remunerazione per l'usufrutto minerario**

L'importo minimo della remunerazione per l'usufrutto minerario per l'area di «Gryfice» per il periodo quinquennale di base è di 220 567,74 PLN (a lettere: duecentoventimilacinquecentosessantasette zloty e settantaquattro groszy 74/100) l'anno.

Le modalità di pagamento figurano nell'allegato di cui al punto 10.

12) **Informazioni sui criteri che l'offerta deve soddisfare e documenti necessari per la presentazione delle offerte**

1. Le offerte devono specificare:

- 1) il nome (la denominazione commerciale) e la sede di chi presenta l'offerta;
- 2) l'oggetto dell'offerta e una descrizione che delimiti i confini dell'area per la quale deve essere attribuita la concessione e stabilito il diritto di usufrutto minerario;
- 3) il periodo per il quale deve essere attribuita la concessione, la durata della fase di prospezione e ricerca e l'indicazione della data di inizio delle attività;
- 4) lo scopo, la portata e il tipo di lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie, e informazioni sui lavori da effettuare per conseguire l'obiettivo prefissato, incluse le tecnologie da utilizzare,

- 5) il calendario, per anno, della realizzazione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e la loro portata;
 - 6) la portata e il calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in particolare il carotaggio di cui all'articolo 82, paragrafo 2, punto 2, della *legge geologica e mineraria*;
 - 7) i diritti di cui è titolare l'offerente sul bene immobiliare (terreno) in cui si svolgeranno le attività previste o il diritto di cui si chiede la costituzione;
 - 8) l'indicazione delle aree protette per motivi ambientali; tale condizione non riguarda i progetti per i quali è richiesta una decisione sulle condizioni ambientali;
 - 9) metodi per evitare che le attività previste abbiano ripercussioni negative sull'ambiente;
 - 10) la portata delle informazioni geologiche di cui dispone l'offerente;
 - 11) l'esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all'estrazione di idrocarburi da giacimenti che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell'ambiente;
 - 12) le capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all'estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane;
 - 13) capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all'estrazione di idrocarburi da giacimenti e le fonti e le modalità di finanziamento dell'attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e fondi provenienti da capitali esterni;
 - 14) la tecnologia proposta per la conduzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;
 - 15) l'importo della remunerazione proposta per l'usufrutto minerario, che non può essere inferiore all'importo indicato nel bando della procedura di appalto;
 - 16) se un'offerta viene presentata congiuntamente da più entità, essa deve anche precisare, oltre agli elementi di cui sopra, quanto segue:
 - a) il nome (la denominazione commerciale) e la sede di tutti gli offerenti;
 - b) l'operatore;
 - c) le quote (in percentuale) di partecipazione ai costi dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie proposte nell'accordo di cooperazione.
2. Le offerte presentate nell'ambito di una procedura di gara devono soddisfare i criteri e le condizioni definiti nel bando relativo a tale procedura.
3. L'offerta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
- 1) documenti comprovanti l'esistenza delle circostanze descritte nell'offerta e, in particolare, gli estratti dei relativi registri;
 - 2) la prova della costituzione della garanzia;
 - 3) una copia della decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all'articolo 49a, paragrafo 17, della *legge geologica e mineraria*;
 - 4) allegati grafici elaborati sulla base dei requisiti relativi alle carte minerarie indicanti i confini della ripartizione territoriale del paese;
 - 5) qualora, per la realizzazione di quanto previsto dalla concessione, si utilizzino risorse tecniche di altre entità, i documenti con cui tali entità si impegnano per iscritto a mettere tali risorse a disposizione dell'entità partecipante alla procedura di appalto;
 - 6) 2 esemplari del progetto di lavori geologici.

4. Nell'offerta gli offerenti possono, di loro iniziativa, fornire informazioni complementari o accludere documenti supplementari.
5. I documenti presentati dall'offerente devono essere gli originali oppure copie certificate conformi degli originali, conformemente alle disposizioni del *codice di procedura amministrativa*. Tale obbligo non riguarda le copie dei documenti che devono essere allegati all'offerta e che sono stati redatti dall'amministrazione aggiudicatrice.
6. I documenti in lingua straniera devono essere presentati insieme a una traduzione in polacco effettuata da un traduttore giurato.
7. L'offerta deve essere presentata in busta o plico sigillati recanti l'indicazione del nome (denominazione sociale) dell'offerente e l'oggetto della gara.
8. Le offerte presentate dopo la scadenza del termine saranno rispeditte al mittente senza essere aperte.

13) **Informazioni sulla costituzione della garanzia, sul suo importo e termini di pagamento**

L'offerente deve costituire una garanzia dell'importo di 1 000 PLN (a lettere: mille zloty 00/100) prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

SEZIONE IV: INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

IV.1) **Commissione aggiudicatrice**

L'amministrazione aggiudicatrice nomina una commissione aggiudicatrice per condurre la procedura di gara e selezionare l'offerta più conveniente. La composizione di tale commissione e il suo regolamento interno sono definiti dal *regolamento del Consiglio dei Ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per l'attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l'estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché per l'estrazione di idrocarburi da giacimenti* (GU del 2015, punto 1171). La commissione aggiudicatrice presenta all'amministrazione aggiudicatrice, per approvazione, una relazione sulla procedura di gara che, insieme alle offerte e a tutti i documenti relativi alla gara, è accessibile alle altre entità che presentano offerte.

IV.2) **Spiegazioni supplementari**

Entro 14 giorni dalla pubblicazione del bando di gara gli interessati possono chiedere all'amministrazione aggiudicatrice spiegazioni sulle condizioni specifiche dell'appalto. Entro 14 giorni dalla data in cui riceve la richiesta, l'amministrazione aggiudicatrice pubblica il contenuto della spiegazione nel Bollettino di informazione pubblica sulla pagina pertinente del servizio interessato.

IV.3) **Informazioni supplementari**

Informazioni complete sull'area oggetto della procedura di gara sono state raccolte dal servizio geologico polacco in un pacchetto di dati geologici ai fini delle procedure di gara per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti (*Pakiet danych geologicznych do postępowania przetargowego na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż*) dell'area di «Kartuzy», che è consultabile sul sito Internet del ministero del Clima e dell'Ambiente all'indirizzo: <https://bip.mos.gov.pl/koncesje-geologiczne/przetargi-na-koncesje-na-poszukiwanie-rozpoznawanie-i-wydobywanie-weglowodorow/piata-runda-przetargow-2021/>

oppure presso

il «Departament Geologii i Koncesji Geologicznych» (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche»)

Ministero del Clima e dell'Ambiente

ul. Wawelska 52/54

00-922 Varsavia

POLONIA

Tel. +48 223692449

Fax +48 223692460

CONTRATTO di usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e di gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di «Kartuzy» (di seguito «il contratto»)

stipulato a Varsavia, il, tra:

il Tesoro di Stato - ministro del Clima e dell'Ambiente, a cui nome e per cui conto agisce sulla base del mandato, di seguito «**Tesoro di Stato**»,

e

..... (denominazione dell'impresa) con sede in (indirizzo completo), iscritta nel registro giudiziario nazionale con il numero, con un capitale sociale di, rappresentata da («**il titolare del diritto di usufrutto minerario**»),

«**la parte**» oppure congiuntamente «**le parti**», in relazione a quanto segue:

Sezione 1

1. Il tesoro di Stato, in qualità di proprietario esclusivo della parte interna della crosta terrestre dei territori compresi tra le comunità rurali di: Kolbudy, Przywidz, Stężyca, Chmielno, Sierakowice, Somonino, Przodkowo, Linia, Szemud, Wejherowo, Łęczyce e Luzino, le comunità urbane e rurali di: Żukowo e Kartuzy e le città di Gdynia e Danzica nella regione della Pomerania, i cui confini sono definiti dalle linee che congiungono i punti (1-5) secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

N. del punto	X [PL-1992]	Y [PL-1992]
1	709 648,50	467 438,93
2	709 994,91	434 842,34
3	737 770,93	435 133,01
4	737 259,22	467 502,29
5	720 361,13	467 514,79

concede al titolare del diritto di usufrutto minerario l'usufrutto minerario dei territori sopra descritti, delimitati, dall'alto, dal limite inferiore dei terreni e, dal basso, da una profondità di 5 000 m, a condizione che il titolare del diritto di usufrutto minerario ottenga la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di «Kartuzy» entro un anno dalla stipula del contratto.

2. Qualora la condizione relativa all'ottenimento della concessione di cui al paragrafo 1 non sia soddisfatta, gli obblighi contrattuali decadono.
3. Nell'area di cui al paragrafo 1 il titolare del diritto di usufrutto minerario è autorizzato:
- 1) nelle formazioni del cambriano, dell'ordoviciano e del siluriano: a svolgere attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale;
 - 2) nelle rimanenti parti: a svolgere tutte le operazioni e attività necessarie per accedere alle formazioni del cambriano, dell'ordoviciano e del siluriano.

4. La superficie della proiezione verticale dell'area sopra descritta è di 900,35 km².
5. Il diritto all'usufrutto minerario autorizza il titolare del diritto di usufrutto minerario a utilizzare l'area di cui all'articolo 1 allo scopo di prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e a svolgere in tale area tutte le operazioni e attività necessarie a tal fine, conformemente alla legislazione in vigore e in particolare alla legge geologica e mineraria, del 9 giugno 2011 GU del 2022, punto 1072), di seguito la legge geologica e mineraria, e alle decisioni prese sulla base di tale legge.

Sezione 2

Il titolare del diritto di usufrutto minerario dichiara di non sollevare obiezioni sugli elementi di fatto e di diritto dell'oggetto dei diritti di usufrutto minerario.

Sezione 3

1. Il contratto ha effetto a partire dal giorno dell'ottenimento della concessione.
2. L'usufrutto ha una durata di 30 anni: 5 per la fase di prospezione e ricerca e 25 per la fase di estrazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 10.
3. Il diritto all'usufrutto minerario si estingue qualora la concessione scada, venga ritirata o annullata, qualunque ne sia il motivo.

Sezione 4

Il titolare del diritto di usufrutto minerario s'impegna a comunicare per iscritto al Tesoro di Stato tutti gli eventuali cambiamenti che determinino una modifica della denominazione, della sede e dell'indirizzo, della forma organizzativa e dei numeri di registrazione o identificazione oppure i cambiamenti relativi al trasferimento della concessione ad un'altra entità, all'avvio di una procedura di fallimento, a una dichiarazione di fallimento o all'avvio di procedure di ristrutturazione. In tali eventualità il Tesoro di Stato può chiedere opportune spiegazioni. La notifica deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi delle circostanze di cui sopra.

Sezione 5

Il contratto non pregiudica i diritti di terzi e, in particolare, dei proprietari terrieri e non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dall'obbligo di soddisfare quanto prescritto dalla legge, in particolare per quanto riguarda la prospezione e la ricerca di minerali e la tutela e l'uso delle risorse dell'ambiente.

Sezione 6

Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di concedere, all'interno del territorio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, diritti di usufrutto minerario per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente contratto secondo modalità che non violino i diritti del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Sezione 7

1. Il titolare del diritto di usufrutto minerario verserà al Tesoro di Stato, a titolo di remunerazione per il diritto di usufrutto minerario nell'area di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario (calcolato come 12 mesi consecutivi), i seguenti importi:
 - a) per il primo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, PLN (importo) (a lettere:), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,
 - b) per il secondo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, PLN (importo) (a lettere:), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,

- c) per il terzo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, PLN (importo) (a lettere:), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,
- d) per il quarto anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, PLN (importo) (a lettere:), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,
- e) per il quinto anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, PLN (importo) (a lettere:), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,

– conformemente all'articolo 2.

2. Se la data per il versamento della remunerazione dovuta per un determinato anno di usufrutto minerario cade tra il 1° gennaio e il 1° marzo, il titolare del diritto di usufrutto è tenuto a pagare entro il 1° marzo. Se la remunerazione è soggetta a indicizzazione conformemente ai paragrafi 3 - 5, il titolare del diritto di usufrutto minerario effettua il pagamento non prima della data di pubblicazione dell'indice di cui al paragrafo 3 e tenendone debitamente conto.
3. La remunerazione di cui al paragrafo 1 è soggetta a indicizzazione sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del presente contratto all'anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal Presidente dell'Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca). Se tale indice per un determinato anno è pari o inferiore a zero, non vi sarà indicizzazione per quell'anno.
4. Se il termine per il versamento della remunerazione cade nello stesso anno di calendario in cui è stato concluso il contratto, la remunerazione non è soggetta a indicizzazione.
5. Se il contratto è stato stipulato e ha preso effetto l'anno che precede l'anno della data per il pagamento della remunerazione, quest'ultima non è soggetta a indicizzazione se il titolare del diritto di usufrutto minerario la versa entro l'anno di calendario in cui il contratto è stato stipulato e ha preso effetto.
6. Se il titolare del diritto di usufrutto minerario perde i diritti di usufrutto minerario oggetto del contratto prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, è tenuto a versare la remunerazione per l'intero anno dell'usufrutto i cui diritti egli ha perduto. Tuttavia, nel caso in cui la perdita dell'usufrutto sia avvenuta in conseguenza del ritiro di una concessione oppure per le ragioni di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario è tenuto a versare la remunerazione per l'intero anno dell'usufrutto per la fase di prospezione e ricerca di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all'articolo 3, indipendentemente dalla penalità contrattuale di cui all'articolo 10, paragrafo 2. La remunerazione deve essere versata entro 30 giorni dalla data della perdita dell'usufrutto. La perdita dell'usufrutto non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dagli obblighi connessi all'oggetto dell'usufrutto minerario, e in particolare alla tutela dei giacimenti, a lui incombenti per quanto riguarda la tutela dell'ambiente.
7. I versamenti relativi alla remunerazione devono essere effettuati dal titolare del diritto di usufrutto minerario sul conto bancario del ministero del Clima dell'Ambiente, presso la Banca nazionale di Polonia (Narodowy Bank Polski), numero: 07 1010 1010 0006 3522 3100 0000, con la causale «Diritto di usufrutto minerario relativo alla concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di "Kartuzy"».

Viene considerata data di pagamento la data dell'accreditamento dell'importo sul conto del Tesoro di Stato.

8. La remunerazione di cui al paragrafo 1 non è soggetta all'imposta sulle merci e i servizi. In caso di modifiche legislative che portino le attività oggetto del presente contratto a diventare soggette a imposizione fiscale oppure in caso di un cambiamento dell'interpretazione delle norme pertinenti che porti all'imposizione dell'IVA per tali attività, l'importo della remunerazione sarà aumentato dell'importo dell'imposta dovuta.

9. Il tesoro di Stato comunica per iscritto al titolare del diritto di usufrutto minerario l'eventuale modifica del numero di conto di cui al paragrafo 7.
10. La remunerazione per l'usufrutto minerario è dovuta al Tesoro di Stato indipendentemente dal profitto che il titolare del diritto di usufrutto può ricavare dall'esercizio di tali diritti.
11. Il titolare del diritto di usufrutto minerario invia al Tesoro di Stato copia delle prove attestanti il versamento della remunerazione di cui al paragrafo 1, entro 7 giorni dal versamento della stessa.

Sezione 8

1. Dopo che il titolare del diritto di usufrutto minerario ha ottenuto una decisione sull'investimento che specifica le condizioni per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti, le parti sono tenute a firmare, entro 30 giorni dalla data della decisione, un allegato al contratto che stabilisca le condizioni di esecuzione del contratto durante la fase di estrazione e l'importo della remunerazione per i diritti di usufrutto minerario nell'area di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario durante la fase di estrazione.
2. Qualora entro il termine di 30 giorni dalla data della decisione di investimento che specifica le condizioni per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti non venga stipulato, l'allegato di cui all'articolo 1 il diritto all'usufrutto minerario si estingue.

Sezione 9

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può usufruire dei diritti di sfruttamento minerario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta del Tesoro di Stato.

Sezione 10

1. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario violi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del contratto, il Tesoro di Stato è autorizzato a dare risoluzione immediata del contratto senza che il titolare del diritto di usufrutto minerario abbia diritto a far valere rivendicazioni patrimoniali. Non è tuttavia possibile risolvere il contratto qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore.
2. Qualora il contratto venga risolto per le ragioni di cui ai paragrafi 1 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario pagherà al Tesoro di Stato una penalità contrattuale pari al 25 % della remunerazione per l'intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca, come specificato all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all'articolo 7, paragrafo 3.
3. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia in ritardo con il pagamento della remunerazione di oltre 7 giorni rispetto ai termini stabiliti dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, il Tesoro di Stato ingiunge al titolare del diritto di usufrutto minerario di versare la remunerazione dovuta entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell'ingiunzione di pagamento, pena la risoluzione immediata del contratto.
4. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario non informi il Tesoro di Stato in merito alle circostanze di cui all'articolo 4, il Tesoro di Stato può infliggere al titolare del diritto di usufrutto minerario una penalità contrattuale pari al 5 % della remunerazione per l'intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca per ogni volta che tali informazioni non siano state fornite oppure risolvere il contratto per intero o in parte entro un termine di 30 giorni, con effetto dalla fine del mese di calendario.
5. Il contratto vincola il titolare del diritto di usufrutto minerario fino alla data della sua estinzione, ritiro o annullamento e non può essere da lui risolto.
6. La risoluzione del contratto ha validità solo se avviene in forma scritta.

7. Le parti accettano di comune accordo che, in caso di risoluzione del contratto da parte del Tesoro di Stato, la remunerazione versata per l'usufrutto minerario di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non sarà rimborsata.
8. Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di chiedere un risarcimento danni oltre alla penalità contrattuale a titolo generale, qualora l'importo del danno subito dal Tesoro di Stato sia superiore alla penalità contrattuale.

Sezione 11

1. Le parti forniscono i seguenti dati di contatto da utilizzare per la corrispondenza:
 - 1) per il Tesoro di Stato:
Ministerstwo Klimatu i Środowiska (ministero del Clima e dell'Ambiente), ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia;
 - 2) per il titolare del diritto di usufrutto minerario:
(indirizzo).
2. Le parti sono tenute a comunicarsi reciprocamente senza indugio e per iscritto le eventuali modifiche dei dati di contatto di cui al paragrafo 1. Tale modifica non richiede un allegato al contratto. La corrispondenza inviata in cui vengono forniti i più recenti dati di contatto di una parte deve essere considerata come effettivamente consegnata all'altra parte.
3. Ciascuna delle parti consegnerà la corrispondenza all'altra parte personalmente, a mezzo di corriere postale o per lettera raccomandata, utilizzando i più recenti dati di contatto forniti da tale parte.
4. Le lettere raccomandate inviate ai più recenti dati di contatto della parte e rimandate indietro dall'ufficio postale o dal servizio di corriere postale in quanto non ritirate dal destinatario entro i termini, saranno considerate come effettivamente consegnate una volta trascorsi quattordici giorni dal giorno del primo tentativo di consegna.

Sezione 12

1. Le parti non sono responsabili per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto dovuti a cause di forza maggiore, qualora possa essere dimostrato che i danni provocati da tali cause hanno avuto un ruolo nel mancato adempimento degli obblighi. Per cause di forza maggiore si intendono eventi esterni, che le parti non potevano prevedere o evitare, che rendono impossibile eseguire il contratto, del tutto o in parte, in maniera permanente o per un determinato periodo, contro le quali la parte non poteva intervenire esercitando la dovuta diligenza e che non sono il risultato di errori o negligenza della parte interessata.
2. In caso di forza maggiore le parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per giungere un accordo sul modo di affrontare la situazione.

Sezione 13

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può chiedere una proroga dell'intero contratto o di una sua parte, unicamente in forma scritta.

Sezione 14

In caso di risoluzione del contratto il titolare del diritto di usufrutto minerario non ha il diritto di reclamare al Tesoro di Stato un aumento del valore dell'oggetto dei diritti di usufrutto.

Sezione 15

Per la risoluzione di eventuali controversie relative al contratto è competente il tribunale che ha la giurisdizione per la sede del Tesoro di Stato.

Sezione 16

Il presente contratto è subordinato al diritto polacco e, in particolare, alle disposizioni della legge geologica e mineraria e alle disposizioni del codice civile.

Sezione 17

Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Sezione 18

Sono valide soltanto le modifiche del contratto apportate per iscritto.

Sezione 19

Il contratto è stilato in tre esemplari identici (uno per il titolare del diritto di usufrutto minerario e due per il Tesoro di Stato).

Il Tesoro di Stato

Il titolare del diritto di usufrutto minerario

Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2023/C 160/06)

Bando di gara per la presentazione di offerte ai fini dell'attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di «Gorzów Wielkopolski S»

SEZIONE I: BASE GIURIDICA

1. Articolo 49, paragrafo 2, della legge geologica e mineraria (Gazzetta ufficiale polacca del 2022, punto 1072, e successive modifiche)
2. Regolamento del Consiglio dei Ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per l'attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l'estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché per l'estrazione di idrocarburi da giacimenti (Gazzetta ufficiale polacca del 2015, punto 1171)
3. Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3; GU UE, edizione speciale polacca, serie 6, vol. 2, pag. 262)

SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Nome: Ministero del Clima e dell'Ambiente

Indirizzo postale: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia, Polonia

Tel. +48 223692449;

Fax +48 223692460

Sito Internet: www.gov.pl/web/klimat

SEZIONE III: OGGETTO DELLA PROCEDURA

1) **Settore di attività per il quale viene attribuita la concessione**

Concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di «Gorzów Wielkopolski S», parte del blocco 183.

2) **Territori entro i cui confini viene svolta l'attività**

I confini dell'area cui si riferisce l'appalto sono definiti dalle linee che congiungono i punti secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

N. del punto	X [PL-1992]	Y [PL-1992]
1	549 450,19	244 711,63
2	546 785,65	241 113,57
3	540 242,75	241 894,16
4	540 873,53	247 572,85
5	546 430,59	247 861,28
6	547 712,18	259 199,82
7	540 414,53	256 580,45
8	531 745,15	262 931,15

N. del punto	X [PL-1992]	Y [PL-1992]
9	531 753,26	263 057,74
10	521 496,05	262 559,19
11	521 556,67	262 436,44
12	521 365,66	247 695,31
13	528 872,38	239 725,61
14	528 621,24	236 900,92
15	527 049,18	228 863,08
16	540 948,98	229 635,49
17	547 125,25	229 978,70
18	550 209,91	230 150,11

ad eccezione del poligono definito ai punti da 19 a 26:

N. del punto	X [PL-1992]	Y [PL-1992]
19	537 338,87	235 938,86
20	537 381,70	235 451,89
21	537 161,68	235 262,61
22	536 191,17	234 978,91
23	535 945,30	236 140,79
24	536 032,11	236 456,84
25	536 631,59	236 671,44
26	537 053,67	236 400,94

La superficie della proiezione verticale dell'area cui si riferisce l'appalto è di 691,38 km². Il limite inferiore dei territori è una profondità di 4 000 m.

L'obiettivo dei lavori da effettuare nelle formazioni del permiano è di documentare i giacimenti di petrolio e gas naturale nell'area sopra descritta e di estrarne petrolio e gas naturale.

3) **Termine per la presentazione delle offerte (almeno 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando) e luogo della presentazione**

Le offerte devono pervenire alla sede del ministero del Clima e dell'Ambiente entro le ore 12.00 (CET/CEST) ed entro 180 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4) **Condizioni dettagliate della gara d'appalto e criteri per la valutazione e ponderazione delle offerte al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 49k della legge geologica e mineraria del 9 giugno 2011**

Le offerte possono essere presentate da entità che siano state oggetto di una decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all'articolo 49a, paragrafo 16, punto 1, della *legge geologica e mineraria*, sia a titolo individuale, che in qualità di operatore nel caso in cui diverse entità presentino una domanda di concessione congiunta.

Le offerte ricevute saranno valutate dalla commissione aggiudicatrice sulla base dei seguenti criteri:

30 %: portata e calendario dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

- 20 %: portata e calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in particolare del carotaggio;
- 20 %: capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all'estrazione di idrocarburi da giacimenti e le fonti e le modalità di finanziamento dell'attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e fondi provenienti da capitali esterni;
- 20 %: tecnologia proposta per l'esecuzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e il ricorso a tecniche innovative elaborate per il progetto in questione;
- 5 %: capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane (di cui il 2 % destinato alla collaborazione nell'ambito dello sviluppo e della messa in pratica di soluzioni innovative per la prospezione, la ricerca e l'estrazione di idrocarburi da giacimenti con enti di ricerca scientifica che svolgono ricerche sulla geologia della Polonia; strumenti di analisi, tecnologie e metodi per la prospezione dei giacimenti, che tengano conto della specificità delle condizioni geologiche della Polonia e che possano essere ad esse applicati);
- 5 %: esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti, nonché all'estrazione di idrocarburi da giacimenti, che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell'ambiente.

Se, al termine della valutazione delle offerte sulla base dei criteri di cui sopra, due o più offerte ottengono lo stesso punteggio, il criterio supplementare utilizzato per operare una scelta definitiva tra le offerte è l'importo della remunerazione per l'usufrutto minerario dovuta per la fase di prospezione e ricerca.

5) **Contenuto minimo delle informazioni geologiche:**

Ai fini della presentazione di un'offerta per la gara d'appalto non è necessario dimostrare di avere il diritto di utilizzare informazioni geologiche.

Qualora passi alla fase di estrazione, l'impresa che si aggiudica l'appalto è tenuta a fornire prove che dimostrino l'esistenza del diritto di utilizzare informazioni geologiche nella misura necessaria per svolgere l'attività.

6) **Data di inizio delle attività**

L'inizio delle attività oggetto della concessione deve avvenire entro 14 giorni dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione diventa definitiva.

7) **Portata minima dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;**

esecuzione di studi geofisici: test sismici 2D (linea di eccitazione lunga 80 km.) o test sismici 3D (superficie dell'area di eccitazione di 50 km²);

esecuzione di un foro di trivellazione della profondità massima di 4 000 m (pozzi di riferimento e di offset -TVD) con carotaggio obbligatorio di intervalli di prospettiva.

8) **Periodo per il quale viene attribuita la concessione**

Il periodo di concessione è di 30 anni ed è articolato in due fasi:

- 1) la fase di prospezione e ricerca, che dura 5 anni a partire dalla data dell'attribuzione della concessione;
- 2) la fase di estrazione, che dura 25 anni e ha inizio a partire dalla data in cui è stata ottenuta una decisione di investimento.

9) **Condizioni specifiche per svolgere le attività e per garantire la sicurezza e la salute pubblica, la tutela dell'ambiente e una gestione razionale dei pozzi**

L'inizio degli studi geofisici deve avvenire entro 24 giorni dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione diventa definitiva.

L'inizio delle operazioni geologiche (foro di trivellazione) deve avvenire entro 42 mesi dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione diventa definitiva.

La realizzazione del programma dei lavori cui si riferisce la concessione non deve violare i diritti dei proprietari terrieri e non esenta dall'obbligo di conformarsi alle altre condizioni stabilite dalla legge, in particolare dalla *legge geologica e mineraria*, e agli obblighi per quanto riguarda la gestione del territorio, la tutela dell'ambiente, dei terreni agricoli e boschivi, della natura, delle acque e dei rifiuti.

La categoria minima per la prospezione dei giacimenti di petrolio e gas naturale è la categoria C.

10) **Modello di contratto di usufrutto minerario**

Modello di contratto in allegato.

11) **Informazioni sull'importo della remunerazione per l'usufrutto minerario**

L'importo minimo della remunerazione per la costituzione del diritto di usufrutto minerario per l'area di «Gorzów Wielkopolski S» per il periodo quinquennale di base è di 169 374,27 PLN (in lettere: centosessantannovemilatrecento-settantaquattro zloty e ventisette groszy 27/100) l'anno.

Le modalità di pagamento figurano nell'allegato di cui al punto 10.

12) **Informazioni sui criteri che l'offerta deve soddisfare e documenti necessari per la presentazione delle offerte**

1. Le offerte devono specificare:

- 1) il nome (la denominazione commerciale) e la sede di chi presenta l'offerta;
- 2) l'oggetto dell'offerta e una descrizione che delimiti i confini dell'area per la quale deve essere attribuita la concessione e stabilito il diritto di usufrutto minerario;
- 3) il periodo per il quale deve essere attribuita la concessione, la durata della fase di prospezione e ricerca e l'indicazione della data di inizio delle attività;
- 4) lo scopo, la portata e il tipo di lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie, e informazioni sui lavori da effettuare per conseguire l'obiettivo prefissato, incluse le tecnologie da utilizzare,
- 5) il calendario, per anno, della realizzazione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e la loro portata;
- 6) la portata e il calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in particolare il carotaggio di cui all'articolo 82, paragrafo 2, punto 2, della *legge geologica e mineraria*;
- 7) i diritti di cui è titolare l'offerente sul bene immobiliare (terreno) in cui si svolgeranno le attività previste o il diritto di cui si chiede la costituzione;
- 8) l'indicazione delle aree protette per motivi ambientali; tale condizione non riguarda i progetti per i quali è richiesta una decisione sulle condizioni ambientali;
- 9) metodi per evitare che le attività previste abbiano ripercussioni negative sull'ambiente;
- 10) la portata delle informazioni geologiche di cui dispone l'offerente;
- 11) l'esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all'estrazione di idrocarburi da giacimenti che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell'ambiente;

- 12) le capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all'estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane;
 - 13) capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all'estrazione di idrocarburi da giacimenti e le fonti e le modalità di finanziamento dell'attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e fondi provenienti da capitali esterni;
 - 14) la tecnologia proposta per la conduzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;
 - 15) l'importo della remunerazione proposta per l'usufrutto minerario, che non può essere inferiore all'importo indicato nel bando della procedura di appalto;
 - 17) se un'offerta viene presentata congiuntamente da più entità, essa deve anche precisare, oltre agli elementi di cui sopra, quanto segue:
 - a) il nome (la denominazione commerciale) e la sede di tutti gli offerenti;
 - b) l'operatore;
 - c) le quote (in percentuale) di partecipazione ai costi dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie proposte nell'accordo di cooperazione;
2. Le offerte presentate nell'ambito di una procedura di gara devono soddisfare i criteri e le condizioni definiti nel bando relativo a tale procedura.
 3. L'offerta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
 - 1) documenti comprovanti l'esistenza delle circostanze descritte nell'offerta e, in particolare, gli estratti dei relativi registri;
 - 2) la prova della costituzione della garanzia;
 - 3) una copia della decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all'articolo 49a, paragrafo 17, della *legge geologica e mineraria*;
 - 4) allegati grafici elaborati sulla base dei requisiti relativi alle carte minerarie indicanti i confini della ripartizione territoriale del paese;
 - 5) qualora, per la realizzazione di quanto previsto dalla concessione, si utilizzino risorse tecniche di altre entità, i documenti con cui tali entità si impegnano per iscritto a mettere tali risorse a disposizione dell'entità partecipante alla procedura di appalto;
 - 6) 2 esemplari del progetto di lavori geologici.
 4. Nell'offerta gli offerenti possono, di loro iniziativa, fornire informazioni complementari o accludere documenti supplementari.
 5. I documenti presentati dall'offerente devono essere gli originali oppure copie certificate conformi degli originali, conformemente alle disposizioni del codice di *procedura amministrativa*. Tale obbligo non riguarda le copie dei documenti che devono essere allegati all'offerta e che sono stati redatti dall'amministrazione aggiudicatrice.
 6. I documenti in lingua straniera devono essere presentati insieme a una traduzione in polacco effettuata da un traduttore giurato.
 7. L'offerta deve essere presentata in busta o plico sigillati recanti l'indicazione del nome (denominazione sociale) dell'offerente e l'oggetto della gara.
 8. Le offerte presentate dopo la scadenza del termine saranno rispedito al mittente senza essere aperte.
- 13) **Informazioni sulla costituzione della garanzia, sul suo importo e termini di pagamento**
- L'offerente deve costituire una garanzia dell'importo di 1 000 PLN (a lettere: mille zloty 00/100) prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

SEZIONE IV - INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

IV.1) Commissione aggiudicatrice

L'amministrazione aggiudicatrice nomina una commissione aggiudicatrice per condurre la procedura di gara e selezionare l'offerta più conveniente. La composizione di tale commissione e il suo regolamento interno sono definiti dal regolamento del Consiglio dei Ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per l'attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l'estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché per l'estrazione di idrocarburi da giacimenti (GU del 2015, punto 1171). La commissione aggiudicatrice presenta all'amministrazione aggiudicatrice, per approvazione, una relazione sulla procedura di gara che, insieme alle offerte e a tutti i documenti relativi alla gara, è accessibile alle altre entità che presentano offerte.

IV.2) Spiegazioni supplementari

Entro 14 giorni dalla pubblicazione del bando di gara gli interessati possono chiedere all'amministrazione aggiudicatrice spiegazioni sulle condizioni specifiche dell'appalto. Entro 14 giorni dalla data in cui riceve la richiesta, l'amministrazione aggiudicatrice pubblica il contenuto della spiegazione nel Bollettino di informazione pubblica sulla pagina pertinente del servizio interessato.

IV.3) Informazioni supplementari

Informazioni complete sull'area oggetto della procedura di gara sono state raccolte dal servizio geologico polacco in un pacchetto di dati geologici ai fini delle procedure di gara per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di Gorzów Wielkopolski S («Pakiet danych geologicznych do postępowania przetargowego na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż „Gorzów Wielkopolski S»), che è consultabile sul sito Internet del ministero del Clima e dell'Ambiente, all'indirizzo: <https://bip.mos.gov.pl/koncesje-geologiczne/przetargi-na-koncesje-na-poszukiwanie-rozpoznawanie-i-wydobywanie-weglowodorow/piata-runda-przetargow-2021/>

oppure presso il

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche») del ministero del Clima e dell'Ambiente
ul. Wawelska 52/54
00-922 Varsavia,
POLONIA

Tel. +48 223692449

Fax +48 223692460

CONTRATTO

di usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di «Gorzów Wielkopolski S» (di seguito «il contratto»)

stipulato a Varsavia, il, tra:

il Tesoro di Stato - ministro del Clima e dell'Ambiente, a cui nome e per cui conto agisce sulla base del mandato, di seguito «**Tesoro di Stato**»,

e

.....(l'impresa) con sede a..... (indirizzo completo), iscritto nel registro giudiziario nazionale con il numero, con un capitale sociale di, rappresentato da, di seguito: «**il titolare del diritto di usufrutto minerario**»,

di seguito «**la parte**» oppure congiuntamente «**le parti**»,

in relazione a quanto segue.

1

1. Il tesoro di Stato, in qualità di proprietario esclusivo della parte interna della crosta terrestre dei territori compresi tra le comunità rurali di: Lubiszyn, Bogdaniec, Deszczno, Santok, Krzeszyce e Bledzew, le comunità urbane e rurali di: Witnica, Lubniewice e Skwierzyna e la città di Gorzów Wielkopolski nella regione di Lubusz, i cui confini sono definiti dalle linee che congiungono i punti (1-18) secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

N. del punto	X [PL-1992]	Y [PL-1992]
1	549 450,19	244 711,63
2	546 785,65	241 113,57
3	540 242,75	241 894,16
4	540 873,53	247 572,85
5	546 430,59	247 861,28
6	547 712,18	259 199,82
7	540 414,53	256 580,45
8	531 745,15	262 931,15
9	531 753,26	263 057,74
10	521 496,05	262 559,19
11	521 556,67	262 436,44
12	521 365,66	247 695,31
13	528 872,38	239 725,61
14	528 621,24	236 900,92
15	527 049,18	228 863,08

N. del punto	X [PL-1992]	Y [PL-1992]
16	540 948,98	229 635,49
17	547 125,25	229 978,70
18	550 209,91	230 150,11

ad eccezione del poligono definito ai punti da 19 a 26:

N. del punto	X [PL-1992]	Y [PL-1992]
19	537 338,87	235 938,86
20	537 381,70	235 451,89
21	537 161,68	235 262,61
22	536 191,17	234 978,91
23	535 945,30	236 140,79
24	536 032,11	236 456,84
25	536 631,59	236 671,44
26	537 053,67	236 400,94

concede al titolare del diritto di usufrutto minerario l'usufrutto minerario dei territori sopra descritti, delimitati, dall'alto, dal limite inferiore dei terreni e, dal basso, da una profondità di 4 000 m, a condizione che il titolare del diritto di usufrutto minerario ottenga la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di «Gorzów Wielkopolski S» entro un anno dalla stipula del contratto.

2. Qualora la condizione relativa all'ottenimento della concessione di cui al paragrafo 1 non sia soddisfatta, gli obblighi contrattuali decadono.
3. Nell'area di cui al paragrafo 1 il titolare del diritto di usufrutto minerario è autorizzato:
 - 1) nelle formazioni del permiano: a svolgere attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e di gas naturale;
 - 2) nelle rimanenti parti: a svolgere tutte le operazioni e attività necessarie per accedere alle formazioni del permiano.
4. La superficie della proiezione verticale dell'area sopra descritta è di 691,38 km².
5. Il diritto all'usufrutto minerario autorizza il titolare del diritto di usufrutto minerario a utilizzare l'area di cui all'articolo 1 allo scopo di prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e a svolgere in tale area tutte le operazioni e attività necessarie a tal fine, conformemente alla legislazione in vigore e in particolare alla *legge geologica e mineraria*, del 9 giugno 2011 GU del 2022, punto 1072 e successive modifiche), di seguito *legge geologica e mineraria*, e alle decisioni prese sulla base di tale legge.

3

1. Il contratto ha effetto a partire dal giorno dell'ottenimento della concessione.
2. L'usufrutto ha una durata di 30 anni: 5 per la fase di prospezione e ricerca e 25 per la fase di estrazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 10.
3. Il diritto all'usufrutto minerario si estingue qualora la concessione scada, venga ritirata o annullata, qualunque ne sia il motivo.

4

Il titolare del diritto di usufrutto minerario s'impegna a comunicare per iscritto al Tesoro di Stato tutti gli eventuali cambiamenti che determinino una modifica della denominazione, della sede e dell'indirizzo, della forma organizzativa e dei numeri di registrazione o identificazione oppure i cambiamenti relativi al trasferimento della concessione ad un'altra entità, all'avvio di una procedura di fallimento, a una dichiarazione di fallimento o all'avvio di procedure di ristrutturazione. In tali eventualità il Tesoro di Stato può chiedere opportune spiegazioni. La notifica deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi delle circostanze di cui sopra.

5

Il contratto non pregiudica i diritti di terzi e, in particolare, dei proprietari terrieri e non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dall'obbligo di soddisfare quanto prescritto dalla legge, in particolare per quanto riguarda la prospezione e la ricerca di minerali e la tutela e l'uso delle risorse dell'ambiente.

6

Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di concedere, all'interno del territorio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, diritti di usufrutto minerario per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente contratto secondo modalità che non violino i diritti del titolare del diritto di usufrutto minerario.

7

1. Il titolare del diritto di usufrutto minerario verserà al Tesoro di Stato, a titolo di remunerazione per il diritto di usufrutto minerario nell'area di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario (calcolato come 12 mesi consecutivi), i seguenti importi:
 - a) per il primo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, PLN (*importo*) (*in lettere*:), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,
 - b) per il secondo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, PLN (*importo*) (*in lettere*:), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,
 - c) per il terzo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, PLN (*importo*) (*in lettere*:), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,
 - d) per il quarto anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, PLN (*importo*) (*in lettere*:), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,
 - e) per il quinto anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, PLN (*importo*) (*in lettere*:), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,— conformemente all'articolo 2.
2. Se la data per il versamento della remunerazione dovuta per un determinato anno di usufrutto minerario cade tra il 1° gennaio e il 1° marzo, il titolare del diritto di usufrutto è tenuto a pagare entro il 1° marzo. Se la remunerazione è soggetta a indicizzazione conformemente ai paragrafi 3 - 5, il titolare del diritto di usufrutto minerario effettua il pagamento non prima della data di pubblicazione dell'indice di cui al paragrafo 3 e tenendone debitamente conto.

3. La remunerazione di cui al paragrafo 1 è soggetta a indicizzazione sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del presente contratto all'anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal Presidente dell'Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca). Se tale indice per un determinato anno è pari o inferiore a zero, non vi sarà indicizzazione per quell'anno.
 4. Se il termine per il versamento della remunerazione cade nello stesso anno di calendario in cui è stato concluso il contratto, la remunerazione non è soggetta a indicizzazione.
 5. Se il contratto è stato stipulato e ha preso effetto l'anno che precede l'anno della data per il pagamento della remunerazione, quest'ultima non è soggetta a indicizzazione se il titolare del diritto di usufrutto minerario la versa entro l'anno di calendario in cui il contratto è stato stipulato e ha preso effetto.
 6. Se il titolare del diritto di usufrutto minerario perde i diritti di usufrutto minerario oggetto del contratto prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è tenuto a versare la remunerazione per l'intero anno dell'usufrutto i cui diritti egli ha perduto. Tuttavia, nel caso in cui la perdita dell'usufrutto sia avvenuta in conseguenza del ritiro di una concessione oppure per le ragioni di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario è tenuto a versare la remunerazione per l'intero anno dell'usufrutto per la fase di prospezione e ricerca di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all'articolo 3, indipendentemente dalla penalità contrattuale di cui all'articolo 10, paragrafo 2. La remunerazione deve essere versata entro 30 giorni dalla data della perdita dell'usufrutto. La perdita dell'usufrutto non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dagli obblighi connessi all'oggetto dell'usufrutto minerario, e in particolare alla tutela dei giacimenti, a lui incombenti per quanto riguarda la tutela dell'ambiente.
 7. I versamenti relativi alla remunerazione devono essere effettuati dal titolare del diritto di usufrutto minerario sul conto bancario del ministero del Clima dell'Ambiente, presso la Banca nazionale di Polonia (Narodowy Bank Polski), numero: 07 1010 1010 0006 3522 3100 0000, con la causale "Diritto di usufrutto minerario relativo alla concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di «Gorzów Wielkopolski S».
- Viene considerata data di pagamento la data dell'accreditamento dell'importo sul conto del Tesoro di Stato.
8. La remunerazione di cui al paragrafo 1 non è soggetta all'imposta sulle merci e i servizi. In caso di modifiche legislative che portino le attività oggetto del presente contratto a diventare soggette a imposizione fiscale oppure in caso di un cambiamento dell'interpretazione delle norme pertinenti che porti all'imposizione dell'IVA per tali attività, l'importo della remunerazione sarà aumentato dell'importo dell'imposta dovuta.
 9. Il tesoro di Stato comunica per iscritto al titolare del diritto di usufrutto minerario l'eventuale modifica del numero di conto di cui al paragrafo 7.
 10. La remunerazione per l'usufrutto minerario è dovuta al Tesoro di Stato indipendentemente dal profitto che il titolare del diritto di usufrutto può ricavare dall'esercizio di tali diritti.
 11. Il titolare del diritto di usufrutto minerario invia al Tesoro di Stato copia delle prove attestanti il versamento della remunerazione di cui al paragrafo 1, entro 7 giorni dal versamento della stessa.

1. Dopo che il titolare del diritto di usufrutto minerario ha ottenuto una decisione sull'investimento che specifica le condizioni per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti, le parti sono tenute a firmare, entro 30 giorni dalla data della decisione, un allegato al contratto che stabilisca le condizioni di esecuzione del contratto durante la fase di estrazione e l'importo della remunerazione per i diritti di usufrutto minerario nell'area di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario durante la fase di estrazione.

2. Qualora entro il termine di 30 giorni dalla data della decisione di investimento che specifica le condizioni per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti non venga stipulato, l'allegato di cui all'articolo 1 il diritto all'usufrutto minerario si estingue.

9

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può usufruire dei diritti di sfruttamento minerario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta del Tesoro di Stato.

10

1. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario violi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del contratto, il Tesoro di Stato è autorizzato a dare risoluzione immediata del contratto senza che il titolare del diritto di usufrutto minerario abbia diritto a far valere rivendicazioni patrimoniali. Non è tuttavia possibile risolvere il contratto qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore.
2. Qualora il contratto venga risolto per le ragioni di cui ai paragrafi 1 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario pagherà al Tesoro di Stato una penalità contrattuale pari al 25 % della remunerazione per l'intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca, come specificato all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all'articolo 7, paragrafo 3.
3. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia in ritardo con il pagamento della remunerazione di oltre 7 giorni rispetto ai termini stabiliti dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, il Tesoro di Stato ingiunge al titolare del diritto di usufrutto minerario di versare la remunerazione dovuta entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell'ingiunzione di pagamento, pena la risoluzione immediata del contratto.
4. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario non informi il Tesoro di Stato in merito alle circostanze di cui all'articolo 4, il Tesoro di Stato può infliggere al titolare del diritto di usufrutto minerario una penalità contrattuale pari al 5 % della remunerazione per l'intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca per ogni volta che tali informazioni non siano state fornite oppure risolvere il contratto per intero o in parte entro un termine di 30 giorni, con effetto dalla fine del mese di calendario.
5. Il contratto vincola il titolare del diritto di usufrutto minerario fino alla data della sua estinzione, ritiro o annullamento e non può essere da lui risolto.
6. La risoluzione del contratto ha validità solo se avviene in forma scritta.
7. Le parti accettano di comune accordo che, in caso di risoluzione del contratto da parte del Tesoro di Stato, la remunerazione versata per l'usufrutto minerario di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non sarà rimborsata.
8. Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di chiedere un risarcimento danni oltre alla penalità contrattuale a titolo generale, qualora l'importo del danno subito dal Tesoro di Stato sia superiore alla penalità contrattuale.

11

1. Le parti forniscono i seguenti dati di contatto da utilizzare per la corrispondenza:
 - 1) per il Tesoro di Stato:
Ministerstwo Klimatu i Środowiska (ministero del Clima e dell'Ambiente), ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia;
 - 2) per il titolare del diritto di usufrutto minerario:
(indirizzo).
2. Le parti sono tenute a comunicarsi reciprocamente senza indugio e per iscritto le eventuali modifiche dei dati di contatto di cui al paragrafo 1. Tale modifica non richiede un allegato al contratto. La corrispondenza inviata in cui vengono forniti i più recenti dati di contatto di una parte deve essere considerata come effettivamente consegnata all'altra parte.

3. Ciascuna delle parti consegnerà la corrispondenza all'altra parte personalmente, a mezzo di corriere postale o per lettera raccomandata, utilizzando i più recenti dati di contatto forniti da tale parte.
4. Le lettere raccomandate inviate ai più recenti dati di contatto della parte e rimandate indietro dall'ufficio postale o dal servizio di corriere postale in quanto non ritirate dal destinatario entro i termini, saranno considerate come effettivamente consegnate una volta trascorsi quattordici giorni dal giorno del primo tentativo di consegna.

12

1. Le parti non sono responsabili per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto dovuti a cause di forza maggiore, qualora possa essere dimostrato che i danni provocati da tali cause hanno avuto un ruolo nel mancato adempimento degli obblighi. Per cause di forza maggiore si intendono eventi esterni, che le parti non potevano prevedere o evitare, che rendono impossibile eseguire il contratto, del tutto o in parte, in maniera permanente o per un determinato periodo, contro le quali la parte non poteva intervenire esercitando la dovuta diligenza e che non sono il risultato di errori o negligenza della parte interessata.
2. In caso di forza maggiore le parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per giungere un accordo sul modo di affrontare la situazione.

13

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può chiedere una proroga dell'intero contratto o di una sua parte, unicamente in forma scritta.

14

In caso di risoluzione del contratto il titolare del diritto di usufrutto minerario non ha il diritto di reclamare al Tesoro di Stato un aumento del valore dell'oggetto dei diritti di usufrutto.

15

Per la risoluzione di eventuali controversie relative al contratto è competente il tribunale che ha la giurisdizione per la sede del Tesoro di Stato.

16

Il presente contratto è subordinato al diritto polacco e, in particolare, alle disposizioni della *legge geologica e mineraria* e alle disposizioni del *codice civile*.

17

Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico del titolare del diritto di usufrutto minerario.

18

Sono valide soltanto le modifiche del contratto apportate per iscritto.

19

Il contratto è stilato in tre esemplari identici (uno per il titolare del diritto di usufrutto minerario e due per il Tesoro di Stato).

Il Tesoro di Stato

**Il titolare del diritto di usufrutto
minerario**

Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2023/C 160/07)

Bando di gara per la presentazione di offerte ai fini dell'attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di «Siedlce W»

SEZIONE I: BASE GIURIDICA

1. Articolo 49, paragrafo 2, della legge geologica e mineraria (Gazzetta ufficiale polacca del 2022, punto 1072, e successive modifiche)
2. Regolamento del Consiglio dei Ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per l'attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l'estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché per l'estrazione di idrocarburi da giacimenti (Gazzetta ufficiale polacca del 2015, punto 1171)
3. Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3; GU UE, edizione speciale polacca, serie 6, vol. 2, pag. 262)

SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Nome: Ministero del Clima e dell'Ambiente

Indirizzo postale: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia, Polonia

Tel. +48 223692449

Fax +48 223692460

Sito Internet: www.gov.pl/web/klimat

SEZIONE III: OGGETTO DELLA PROCEDURA

- 1) **Settore di attività per il quale viene attribuita la concessione**
Concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di «Siedlce W», parte dei blocchi 216, 217, 236 e 237.

- 2) **Territori entro i cui confini viene svolta l'attività**

I confini dell'area cui si riferisce l'appalto sono definiti dalle linee che congiungono i punti secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

N. del punto	X [PL-1992]	Y [PL-1992]
1	508 667,07	687 397,04
2	508 667,07	722 038,06
3	474 026,06	722 038,06
4	474 026,06	687 397,04

La superficie della proiezione verticale dell'area cui si riferisce l'appalto è di 1 200,00 km². Il limite inferiore dei territori è una profondità di 3 500 m.

L'obiettivo dei lavori da effettuare nelle formazioni del cambriano, dell'ordoviciano e del siluriano è di documentare i giacimenti di petrolio e gas naturale nell'area sopra descritta e di estrarne petrolio e gas naturale.

3) **Termine per la presentazione delle offerte (almeno 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando) e luogo della presentazione**

Le offerte devono pervenire alla sede del ministero del Clima e dell'Ambiente entro le ore 12.00 (CET/CEST) ed entro 180 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4) **Condizioni dettagliate della gara d'appalto e criteri per la valutazione e ponderazione delle offerte al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 49k della legge geologica e mineraria del 9 giugno 2011**

Le offerte possono essere presentate da entità che siano state oggetto di una decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all'articolo 49a, paragrafo 16, punto 1, della legge geologica e mineraria, sia a titolo individuale, che in qualità di operatore nel caso in cui diverse entità presentino una domanda di concessione congiunta.

Le offerte ricevute saranno valutate dalla commissione aggiudicatrice sulla base dei seguenti criteri:

- 30 %: portata e calendario dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;
- 20 %: portata e calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in particolare del carotaggio;
- 20 %: capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all'estrazione di idrocarburi da giacimenti e le fonti e le modalità di finanziamento dell'attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e fondi provenienti da capitali esterni;
- 20 %: tecnologia proposta per l'esecuzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e il ricorso a tecniche innovative elaborate per il progetto in questione;
- 5 %: capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane (di cui il 2 % destinato alla collaborazione nell'ambito dello sviluppo e della messa in pratica di soluzioni innovative per la prospezione, la ricerca e l'estrazione di idrocarburi da giacimenti con enti di ricerca scientifica che svolgono ricerche sulla geologia della Polonia; strumenti di analisi, tecnologie e metodi per la prospezione dei giacimenti, che tengano conto della specificità delle condizioni geologiche della Polonia e che possano essere ad esse applicati);
- 5 %: esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti, nonché all'estrazione di idrocarburi da giacimenti, che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell'ambiente.

Se, al termine della valutazione delle offerte sulla base dei criteri di cui sopra, due o più offerte ottengono lo stesso punteggio, il criterio supplementare utilizzato per operare una scelta definitiva tra le offerte è l'importo della remunerazione per l'usufrutto minerario dovuta per la fase di prospezione e ricerca.

5) **Contenuto minimo delle informazioni geologiche**

Ai fini della presentazione di un'offerta per la gara d'appalto non è necessario dimostrare di avere il diritto di utilizzare informazioni geologiche.

Qualora passi alla fase di estrazione, l'impresa che si aggiudica l'appalto è tenuta a fornire prove che dimostrino l'esistenza del diritto di utilizzare informazioni geologiche nella misura necessaria per svolgere l'attività.

6) **Data di inizio delle attività**

L'inizio delle attività oggetto della concessione deve avvenire entro 14 giorni dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione diventa definitiva.

7) **Portata minima dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie**

Esecuzione di studi geofisici: test sismici 2D (linea di eccitazione lunga 150 km.) o test sismici 3D (superficie dell'area di eccitazione di 50 km²);

Esecuzione di un foro di trivellazione della profondità massima di 3 500 m (pozzi di riferimento e di offset -TVD) con carotaggio obbligatorio di intervalli di prospettiva.

8) **Periodo per il quale viene attribuita la concessione**

Il periodo di concessione è di 30 anni ed è articolato in due fasi:

- 1) la fase di prospezione e ricerca, che dura 5 anni a partire dalla data dell'attribuzione della concessione;
- 2) la fase di estrazione, che dura 25 anni e ha inizio a partire dalla data in cui è stata ottenuta una decisione di investimento.

9) **Condizioni specifiche per svolgere le attività e per garantire la sicurezza e la salute pubblica, la tutela dell'ambiente e una gestione razionale dei pozzi**

L'inizio degli studi geofisici deve avvenire entro 24 giorni dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione diventa definitiva.

L'inizio delle operazioni geologiche (foro di trivellazione) deve avvenire entro 42 mesi dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione diventa definitiva.

La realizzazione del programma dei lavori cui si riferisce la concessione non deve violare i diritti dei proprietari terrieri e non esenta dall'obbligo di conformarsi alle altre condizioni stabilite dalla legge, in particolare dalla legge geologica e mineraria, e agli obblighi per quanto riguarda la gestione del territorio, la tutela dell'ambiente, dei terreni agricoli e boschivi, della natura, delle acque e dei rifiuti.

La categoria minima per la prospezione dei giacimenti di petrolio e gas naturale è la categoria C.

10) **Modello di contratto di usufrutto minerario**

Modello di contratto in allegato.

11) **Informazioni sull'importo della remunerazione per l'usufrutto minerario**

L'importo minimo della remunerazione per l'usufrutto minerario per l'area di «Gryfice» per il periodo quinquennale di base è di 293 976,00 PLN (a lettere: duecentonovantatremilanovecentosettantasei zloty e 0 groszy 00/100) l'anno.

Le modalità di pagamento figurano nell'allegato di cui al punto 10.

12) **Informazioni sui criteri che l'offerta deve soddisfare e documenti necessari per la presentazione delle offerte**

1. Le offerte devono specificare:

- 1) il nome (la denominazione commerciale) e la sede di chi presenta l'offerta;
- 2) l'oggetto dell'offerta e una descrizione che delimiti i confini dell'area per la quale deve essere attribuita la concessione e stabilito il diritto di usufrutto minerario;
- 3) il periodo per il quale deve essere attribuita la concessione, la durata della fase di prospezione e ricerca e l'indicazione della data di inizio delle attività;
- 4) lo scopo, la portata e il tipo di lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie, e informazioni sui lavori da effettuare per conseguire l'obiettivo prefissato, incluse le tecnologie da utilizzare;
- 5) il calendario, per anno, della realizzazione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e la loro portata;

- 6) la portata e il calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in particolare il carotaggio di cui all'articolo 82, paragrafo 2, punto 2, della legge geologica e mineraria;
 - 7) i diritti di cui è titolare l'offerente sul bene immobiliare (terreno) in cui si svolgeranno le attività previste o il diritto di cui si chiede la costituzione;
 - 8) l'indicazione delle aree protette per motivi ambientali; tale condizione non riguarda i progetti per i quali è richiesta una decisione sulle condizioni ambientali;
 - 9) metodi per evitare che le attività previste abbiano ripercussioni negative sull'ambiente;
 - 10) la portata delle informazioni geologiche di cui dispone l'offerente;
 - 11) l'esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all'estrazione di idrocarburi da giacimenti che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell'ambiente;
 - 12) le capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all'estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane;
 - 13) capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all'estrazione di idrocarburi da giacimenti e le fonti e le modalità di finanziamento dell'attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e fondi provenienti da capitali esterni;
 - 14) la tecnologia proposta per la conduzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;
 - 15) l'importo della remunerazione proposta per l'usufrutto minerario, che non può essere inferiore all'importo indicato nel bando della procedura di appalto;
 - 17) se un'offerta viene presentata congiuntamente da più entità, essa deve anche precisare, oltre agli elementi di cui sopra, quanto segue:
 - a) il nome (la denominazione commerciale) e la sede di tutti gli offerenti;
 - b) l'operatore;
 - c) le quote (in percentuale) di partecipazione ai costi dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie proposte nell'accordo di cooperazione.
2. Le offerte presentate nell'ambito di una procedura di gara devono soddisfare i criteri e le condizioni definiti nel bando relativo a tale procedura.
 3. L'offerta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
 - 1) documenti comprovanti l'esistenza delle circostanze descritte nell'offerta e, in particolare, gli estratti dei relativi registri;
 - 2) la prova della costituzione della garanzia;
 - 3) una copia della decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all'articolo 49a, paragrafo 17, della legge geologica e mineraria;
 - 4) allegati grafici elaborati sulla base dei requisiti relativi alle carte minerarie indicanti i confini della ripartizione territoriale del paese;
 - 5) qualora, per la realizzazione di quanto previsto dalla concessione, si utilizzino risorse tecniche di altre entità, i documenti con cui tali entità si impegnano per iscritto a mettere tali risorse a disposizione dell'entità partecipante alla procedura di appalto;
 - 6) 2 esemplari del progetto di lavori geologici.
 4. Nell'offerta gli offerenti possono, di loro iniziativa, fornire informazioni complementari o accludere documenti supplementari.

5. I documenti presentati dall'offerente devono essere gli originali oppure copie certificate conformi degli originali, conformemente alle disposizioni del codice di procedura amministrativa. Tale obbligo non riguarda le copie dei documenti che devono essere allegati all'offerta e che sono stati redatti dall'amministrazione aggiudicatrice.
6. I documenti in lingua straniera devono essere presentati insieme a una traduzione in polacco effettuata da un traduttore giurato.
7. L'offerta deve essere presentata in busta o plico sigillati recanti l'indicazione del nome (denominazione sociale) dell'offerente e l'oggetto della gara.
8. Le offerte presentate dopo la scadenza del termine saranno rispeditte al mittente senza essere aperte.

13) **Informazioni sulla costituzione della garanzia, sul suo importo e termini di pagamento**

L'offerente deve costituire una garanzia dell'importo di 1 000 PLN (a lettere: mille zloty 00/100) prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

SEZIONE IV - INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

IV.1) **Commissione aggiudicatrice**

L'amministrazione aggiudicatrice nomina una commissione aggiudicatrice per condurre la procedura di gara e selezionare l'offerta più conveniente. La composizione di tale commissione e il suo regolamento interno sono definiti dal regolamento del Consiglio dei Ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per l'attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l'estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché per l'estrazione di idrocarburi da giacimenti (GU del 2015, punto 1171). La commissione aggiudicatrice presenta all'amministrazione aggiudicatrice, per approvazione, una relazione sulla procedura di gara che, insieme alle offerte e a tutti i documenti relativi alla gara, è accessibile alle altre entità che presentano offerte.

IV.2) **Spiegazioni supplementari**

Entro 14 giorni dalla pubblicazione del bando di gara gli interessati possono chiedere all'amministrazione aggiudicatrice spiegazioni sulle condizioni specifiche dell'appalto. Entro 14 giorni dalla data in cui riceve la richiesta, l'amministrazione aggiudicatrice pubblica il contenuto della spiegazione nel Bollettino di informazione pubblica sulla pagina pertinente del servizio interessato.

IV.3) **Informazioni supplementari**

Informazioni complete sull'area oggetto della procedura di gara sono state raccolte dal servizio geologico polacco in un pacchetto di dati geologici ai fini delle procedure di gara per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti (Pakiet danych geologicznych do postępowania przetargowego na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż) Area di «Siedlce W», che è consultabile sul sito Internet del ministero del Clima e dell'Ambiente all'indirizzo: <https://bip.mos.gov.pl/koncesje-geologiczne/przetargi-na-koncesje-na-poszukiwanie-rozpoznawanie-i-wydobywanie-weglowodorow/piatarunda-przetargow-2021/>

oppure presso il

«Departament Geologii i Koncesji Geologicznych» (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche»)

Ministero del Clima e dell'Ambiente ul. Wawelska 52/54

00-922 Varsavia

POLONIA

Tel. +48 223692449

Fax +48 223692460

CONTRATTO di usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di «Siedlce W» (di seguito «il contratto»)

stipulato a Varsavia, il, tra:

il Tesoro di Stato - ministro del Clima e dell'Ambiente, a cui nome e per cui conto agisce sulla base del mandato, di seguito «Tesoro di Stato»,

e

..... (denominazione dell'impresa) con sede in (indirizzo completo), iscritta nel registro giudiziario nazionale con il numero, con un capitale sociale di, rappresentata da («il titolare del diritto di usufrutto minerario»),

«la parte» oppure congiuntamente «le parti», in relazione a quanto segue:

§ 1

1. Il tesoro di Stato, in qualità di proprietario esclusivo della parte interna della crosta terrestre dei territori compresi tra le comunità rurali di: Korytnica, Wierzbno, Liw, Grębków, Sokołów Podlaski, Bielany, Dobre, Jakubów, Cegłów, Kotuń, Mokobody, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew e Wodynie, le comunità urbane e rurali di: Kałuszyn e Mrozy, le città di Sokołów Podlaski, Węgrów e Siedlce nella regione della Masovia, i cui confini sono definiti dalle linee che congiungono i punti (1-4) secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

N. del punto	X [PL-1992]	Y [PL-1992]
1	508 667,07	687 397,04
2	508 667,07	722 038,06
3	474 026,06	722 038,06
4	474 026,06	687 397,04

concede al titolare del diritto di usufrutto minerario l'usufrutto minerario dei territori sopra descritti, delimitati, dall'alto, dal limite inferiore dei terreni e, dal basso, da una profondità di 35 00 m, a condizione che il titolare del diritto di usufrutto minerario ottenga la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e di gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di «Siedlce W» entro un anno dalla stipula del contratto.

2. Qualora la condizione relativa all'ottenimento della concessione di cui al paragrafo 1 non sia soddisfatta, gli obblighi contrattuali decadono.
3. Nell'area di cui al paragrafo 1 il titolare del diritto di usufrutto minerario è autorizzato:
- 1) nelle formazioni del cambriano, dell'ordoviciano e del siluriano: a svolgere attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale;
 - 2) nelle rimanenti parti: a svolgere tutte le operazioni e attività necessarie per accedere alle formazioni del cambriano, dell'ordoviciano e del siluriano.
4. La superficie della proiezione verticale dell'area sopra descritta è di 1 200,00 km².

5. Il diritto all'usufrutto minerario autorizza il titolare del diritto di usufrutto minerario a utilizzare l'area di cui all'articolo 1 allo scopo di prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e a svolgere in tale area tutte le operazioni e attività necessarie a tal fine, conformemente alla legislazione in vigore e in particolare alla legge geologica e mineraria, del 9 giugno 2011 GU del 2022, punto 1072), di seguito la legge geologica e mineraria, e alle decisioni prese sulla base di tale legge.

§ 2

Il titolare del diritto di usufrutto minerario dichiara di non sollevare obiezioni sugli elementi di fatto e di diritto dell'oggetto dei diritti di usufrutto minerario.

§ 3

1. Il contratto ha effetto a partire dal giorno dell'ottenimento della concessione.
2. L'usufrutto ha una durata di 30 anni: 5 per la fase di prospezione e ricerca e 25 per la fase di estrazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 10.
3. Il diritto all'usufrutto minerario si estingue qualora la concessione scada, venga ritirata o annullata, qualunque ne sia il motivo.

§ 4

Il titolare del diritto di usufrutto minerario s'impegna a comunicare per iscritto al Tesoro di Stato tutti gli eventuali cambiamenti che determinino una modifica della denominazione, della sede e dell'indirizzo, della forma organizzativa e dei numeri di registrazione o identificazione oppure i cambiamenti relativi al trasferimento della concessione ad un'altra entità, all'avvio di una procedura di fallimento, a una dichiarazione di fallimento o all'avvio di procedure di ristrutturazione. In tali eventualità il Tesoro di Stato può chiedere opportune spiegazioni. La notifica deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi delle circostanze di cui sopra.

§ 5

Il contratto non pregiudica i diritti di terzi e, in particolare, dei proprietari terrieri e non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dall'obbligo di soddisfare quanto prescritto dalla legge, in particolare per quanto riguarda la prospezione e la ricerca di minerali e la tutela e l'uso delle risorse dell'ambiente.

§ 6

Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di concedere, all'interno del territorio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, diritti di usufrutto minerario per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente contratto secondo modalità che non violino i diritti del titolare del diritto di usufrutto minerario.

§ 7

1. Il titolare del diritto di usufrutto minerario verserà al Tesoro di Stato, a titolo di remunerazione per il diritto di usufrutto minerario nell'area di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario (calcolato come 12 mesi consecutivi), i seguenti importi:
 - a) per il primo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, PLN (importo) (a lettere:), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,
 - b) per il secondo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, PLN (importo) (a lettere:), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,
 - c) per il terzo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, PLN (importo) (a lettere:), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,

- d) per il quarto anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, PLN (importo) (a lettere:), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,
- e) per il quinto anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, PLN (importo) (a lettere:), entro 30 giorni dall'inizio dell'anno di usufrutto minerario,

— conformemente all'articolo 2.

- 2. Se la data per il versamento della remunerazione dovuta per un determinato anno di usufrutto minerario cade tra il 1° gennaio e il 1° marzo, il titolare del diritto di usufrutto è tenuto a pagare entro il 1° marzo. Se la remunerazione è soggetta a indicizzazione conformemente ai paragrafi 3 - 5, il titolare del diritto di usufrutto minerario effettua il pagamento non prima della data di pubblicazione dell'indice di cui al paragrafo 3 e tenendone debitamente conto.
- 3. La remunerazione di cui al paragrafo 1 è soggetta a indicizzazione sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del presente contratto all'anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal Presidente dell'Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca). Se tale indice per un determinato anno è pari o inferiore a zero, non vi sarà indicizzazione per quell'anno.
- 4. Se il termine per il versamento della remunerazione cade nello stesso anno di calendario in cui è stato concluso il contratto, la remunerazione non è soggetta a indicizzazione.
- 5. Se il contratto è stato stipulato e ha preso effetto l'anno che precede l'anno della data per il pagamento della remunerazione, quest'ultima non è soggetta a indicizzazione se il titolare del diritto di usufrutto minerario la versa entro l'anno di calendario in cui il contratto è stato stipulato e ha preso effetto.
- 6. Se il titolare del diritto di usufrutto minerario perde i diritti di usufrutto minerario oggetto del contratto prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è tenuto a versare la remunerazione per l'intero anno dell'usufrutto i cui diritti egli ha perduto. Tuttavia, nel caso in cui la perdita dell'usufrutto sia avvenuta in conseguenza del ritiro di una concessione oppure per le ragioni di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario è tenuto a versare la remunerazione per l'intero anno dell'usufrutto per la fase di prospezione e ricerca di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all'articolo 3, indipendentemente dalla penalità contrattuale di cui all'articolo 10, paragrafo 2. La remunerazione deve essere versata entro 30 giorni dalla data della perdita dell'usufrutto. La perdita dell'usufrutto non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dagli obblighi connessi all'oggetto dell'usufrutto minerario, e in particolare alla tutela dei giacimenti, a lui incombenti per quanto riguarda la tutela dell'ambiente.
- 7. I versamenti relativi alla remunerazione devono essere effettuati dal titolare del diritto di usufrutto minerario sul conto bancario del ministero del Clima dell'Ambiente, presso la Banca nazionale di Polonia (Narodowy Bank Polski), numero: 07 1010 1010 0006 3522 3100 0000, con la causale "Diritto di usufrutto minerario relativo alla concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di «Siedlce W».

Viene considerata data di pagamento la data dell'accreditamento dell'importo sul conto del Tesoro di Stato.

- 8. La remunerazione di cui al paragrafo 1 non è soggetta all'imposta sulle merci e i servizi. In caso di modifiche legislative che portino le attività oggetto del presente contratto a diventare soggette a imposizione fiscale oppure in caso di un cambiamento dell'interpretazione delle norme pertinenti che porti all'imposizione dell'IVA per tali attività, l'importo della remunerazione sarà aumentato dell'importo dell'imposta dovuta.
- 9. Il tesoro di Stato comunica per iscritto al titolare del diritto di usufrutto minerario l'eventuale modifica del numero di conto di cui al paragrafo 7.

10. La remunerazione per l'usufrutto minerario è dovuta al Tesoro di Stato indipendentemente dal profitto che il titolare del diritto di usufrutto può ricavare dall'esercizio di tali diritti.
11. Il titolare del diritto di usufrutto minerario invia al Tesoro di Stato copia delle prove attestanti il versamento della remunerazione di cui al paragrafo 1, entro 7 giorni dal versamento della stessa.

§ 8

1. Dopo che il titolare del diritto di usufrutto minerario ha ottenuto una decisione sull'investimento che specifica le condizioni per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti, le parti sono tenute a firmare, entro 30 giorni dalla data della decisione, un allegato al contratto che stabilisca le condizioni di esecuzione del contratto durante la fase di estrazione e l'importo della remunerazione per i diritti di usufrutto minerario nell'area di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario durante la fase di estrazione.
2. Qualora entro il termine di 30 giorni dalla data della decisione di investimento che specifica le condizioni per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti non venga stipulato, l'allegato di cui all'articolo 1 il diritto all'usufrutto minerario si estingue.

§ 9

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può usufruire dei diritti di sfruttamento minerario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta del Tesoro di Stato.

§ 10

1. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario violi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del contratto, il Tesoro di Stato è autorizzato a dare risoluzione immediata del contratto senza che il titolare del diritto di usufrutto minerario abbia diritto a far valere rivendicazioni patrimoniali. Non è tuttavia possibile risolvere il contratto qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore.
2. Qualora il contratto venga risolto per le ragioni di cui ai paragrafi 1 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario pagherà al Tesoro di Stato una penalità contrattuale pari al 25 % della remunerazione per l'intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca, come specificato all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all'articolo 7, paragrafo 3.
3. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia in ritardo con il pagamento della remunerazione di oltre 7 giorni rispetto ai termini stabiliti dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, il Tesoro di Stato ingiunge al titolare del diritto di usufrutto minerario di versare la remunerazione dovuta entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell'ingiunzione di pagamento, pena la risoluzione immediata del contratto.
4. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario non informi il Tesoro di Stato in merito alle circostanze di cui all'articolo 4, il Tesoro di Stato può infliggere al titolare del diritto di usufrutto minerario una penalità contrattuale pari al 5 % della remunerazione per l'intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca per ogni volta che tali informazioni non siano state fornite oppure risolvere il contratto per intero o in parte entro un termine di 30 giorni, con effetto dalla fine del mese di calendario.
5. Il contratto vincola il titolare del diritto di usufrutto minerario fino alla data della sua estinzione, ritiro o annullamento e non può essere da lui risolto.
6. La risoluzione del contratto ha validità solo se avviene in forma scritta.
7. Le parti accettano di comune accordo che, in caso di risoluzione del contratto da parte del Tesoro di Stato, la remunerazione versata per l'usufrutto minerario di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non sarà rimborsata.

8. Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di chiedere un risarcimento danni oltre alla penalità contrattuale a titolo generale, qualora l'importo del danno subito dal Tesoro di Stato sia superiore alla penalità contrattuale.

§ 11

1. Le parti forniscono i seguenti dati di contatto da utilizzare per la corrispondenza:
 - 1) per il Tesoro di Stato:
Ministerstwo Klimatu i Środowiska (ministero del Clima e dell'Ambiente), ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia;
 - 2) per il titolare del diritto di usufrutto minerario:
(indirizzo).
2. Le parti sono tenute a comunicarsi reciprocamente senza indugio e per iscritto le eventuali modifiche dei dati di contatto di cui al paragrafo 1. Tale modifica non richiede un allegato al contratto. La corrispondenza inviata in cui vengono forniti i più recenti dati di contatto di una parte deve essere considerata come effettivamente consegnata all'altra parte.
3. Ciascuna delle parti consegnerà la corrispondenza all'altra parte personalmente, a mezzo di corriere postale o per lettera raccomandata, utilizzando i più recenti dati di contatto forniti da tale parte.
4. Le lettere raccomandate inviate ai più recenti dati di contatto della parte e rimandate indietro dall'ufficio postale o dal servizio di corriere postale in quanto non ritirate dal destinatario entro i termini, saranno considerate come effettivamente consegnate una volta trascorsi quattordici giorni dal giorno del primo tentativo di consegna.

§ 12

1. Le parti non sono responsabili per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto dovuti a cause di forza maggiore, qualora possa essere dimostrato che i danni provocati da tali cause hanno avuto un ruolo nel mancato adempimento degli obblighi. Per cause di forza maggiore si intendono eventi esterni, che le parti non potevano prevedere o evitare, che rendono impossibile eseguire il contratto, del tutto o in parte, in maniera permanente o per un determinato periodo, contro le quali la parte non poteva intervenire esercitando la dovuta diligenza e che non sono il risultato di errori o negligenza della parte interessata.
2. In caso di forza maggiore le parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per giungere un accordo sul modo di affrontare la situazione.

§ 13

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può chiedere una proroga dell'intero contratto o di una sua parte, unicamente in forma scritta.

§ 14

In caso di risoluzione del contratto il titolare del diritto di usufrutto minerario non ha il diritto di reclamare al Tesoro di Stato un aumento del valore dell'oggetto dei diritti di usufrutto.

§ 15

Per la risoluzione di eventuali controversie relative al contratto è competente il tribunale che ha la giurisdizione per la sede del Tesoro di Stato.

§ 16

Il presente contratto è subordinato al diritto polacco e, in particolare, alle disposizioni della legge geologica e mineraria e alle disposizioni del codice civile.

§ 17

Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico del titolare del diritto di usufrutto minerario.

§ 18

Sono valide soltanto le modifiche del contratto apportate per iscritto.

§ 19

Il contratto è stilato in tre esemplari identici (uno per il titolare del diritto di usufrutto minerario e due per il Tesoro di Stato).

Il Tesoro di Stato

Il titolare del diritto di usufrutto minerario

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.11111 — UBS / CREDIT SUISSE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 160/08)

1. In data 26 aprile 2023, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- UBS Group AG («UBS», Svizzera),
- Credit Suisse Group AG («Credit Suisse», Svizzera).

UBS e Credit Suisse procedono ad una fusione totale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni.

La concentrazione è effettuata mediante un accordo di concentrazione che comporta l'assorbimento di Credit Suisse da parte di UBS. L'entità superstite sarà UBS.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- UBS è una banca d'investimento multinazionale e una società di servizi finanziari attiva a livello mondiale, fondata - e con sede - in Svizzera. Le attività di UBS comprendono gestione di patrimoni e attivi, servizi bancari di investimento e servizi bancari al dettaglio e alle imprese,
- Credit Suisse è una banca d'investimento multinazionale e una società di servizi finanziari attiva a livello mondiale, fondata - e con sede - in Svizzera. Le attività di Credit Suisse comprendono gestione di patrimoni e attivi, servizi bancari di investimento e servizi bancari al dettaglio e alle imprese.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni, riservandosi tuttavia la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.11111 — UBS / CREDIT SUISSE

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2023/C 160/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA / DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«LOS PEDROCHES»

N. UE: PDO-ES-0506-AM02 – 29.7.2021

DOP (X) IGP ()

1. Gruppo richiedente e interesse legittimo

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Los Pedroches» (Comitato di controllo per la denominazione di origine protetta «Los Pedroches»)

C/ Pozoblanco n. 3, 14440 Villanueva de Córdoba (Cordova)

Tel. +34 957121084; Fax +34 957121084

informacion@jamondolospedroches.es

Il Consejo Regulador per la denominazione di origine protetta «Los Pedroches» è un'organizzazione senza scopo di lucro riconosciuta dall'autorità competente dello Stato membro come organo di gestione della denominazione di origine protetta «Los Pedroches» mediante l'ordinanza del ministero regionale dell'Agricoltura e della pesca dell'Andalusia ⁽²⁾, del 30 gennaio 1998, e disciplinata dal suo regolamento attuale, adottato mediante l'ordinanza del ministero regionale del 12 febbraio 2018. Rappresenta gli operatori coinvolti nella produzione del prodotto coperto dalla DOP, è governato dai principi di democrazia e di rappresentanza degli interessi economici e settoriali inclusi nella DOP e presta particolare attenzione alle minoranze, rappresentando equamente i vari interessi. Il Consejo Regulador possiede inoltre la capacità giuridica di avanzare la presente domanda di modifica in virtù della legislazione nazionale, più precisamente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della legge n. 2/2011 del governo dell'Andalusia, del 25 marzo 2011, sulla pesca e sulla qualità dei prodotti alimentari.

2. Stato membro o paese terzo

Spagna

⁽¹⁾ G.U.L. 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ L'autorità nazionale competente di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica

- Nome del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Zona geografica
- Prova dell'origine
- Metodo di produzione
- Legame
- Etichettatura
- Altro [Controlli sulla conformità al disciplinare e ai requisiti legislativi]

4. Tipo di modifica

- Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5. Modifica (modifiche)

Il 12 gennaio 2014 è entrato in vigore in Spagna il *Real Decreto* 4/2014, del 10 gennaio 2014, che approva la norma di qualità per la carne, il prosciutto, la spalla e il controfiletto iberici (di seguito «standard di qualità» o «standard di qualità iberico») e abroga e sostituisce il precedente *Real Decreto* 1469/2007, del 2 novembre 2007, dallo stesso titolo. Tale norma di qualità prevede la normalizzazione del settore, con l'introduzione di requisiti obbligatori per i prodotti di suino iberico per i quali si sceglie di utilizzare le indicazioni ivi regolate, come nel caso dei prosciutti e delle *paletas* tutelati dalla DOP «Los Pedroches».

Si chiede pertanto una serie di modifiche al disciplinare della DOP, relativamente alle sezioni «Descrizione del prodotto», «Zona geografica», «Prova dell'origine», «Metodo di produzione», «Legame» ed «Etichettatura», con l'unico obiettivo di adeguarlo agli attuali requisiti della norma di qualità iberica per quanto riguarda le condizioni di gestione dei suini, la razza e le denominazioni di vendita dei prodotti, e al fine di fornire agli operatori un documento completo. Inoltre tutti i riferimenti al *Real Decreto* 1469/2007, del 2 novembre 2007, sono stati sostituiti da riferimenti al *Real Decreto* 4/2014 del 10 gennaio 2014.

Nonostante tali modifiche, sono state mantenute le condizioni stabilite nel disciplinare originale della DOP, più restrittive rispetto a quelle previste dalla norma di qualità, in particolare quelle relative alla gestione dei suini (principalmente la dieta e l'esercizio fisico) e alla percentuale minima di purezza iberica, che conferiscono alla materia prima le caratteristiche essenziali necessarie per la produzione di prodotti unici ed esclusivi come i prosciutti e le *paletas* della DOP «Los Pedroches».

Altre modifiche non derivanti dai cambiamenti introdotti con la norma di qualità iberica sono state richieste su iniziativa del Consejo Regulador e riguardano principalmente il processo di produzione. La giustificazione di tali modifiche è riportata nel presente documento.

5.1. Descrizione del prodotto

1. Il disciplinare originale prevedeva la possibilità di utilizzare suini di razza iberica per un minimo del 75 % (secondo la classificazione legale stabilita dal *Real Decreto* 1469/2007, del 2 novembre 2007, ora abrogato) nella produzione di prosciutti e *paletas* tutelati dalla DOP. Nonostante l'attuale norma di qualità iberica (adottata con il *Real Decreto* 4/2014 del 10 gennaio 2014) permetta ancora di utilizzare suini di razza iberica al 75 % per produrre prosciutti e *paletas* commercializzati come «iberici», il disciplinare limita i pezzi per la certificazione della DOP a quelli provenienti da suini con purezza genetica iberica al 100 %. È stata quindi eliminata la possibilità di utilizzare suini incrociati con altre razze non autoctone.

Di conseguenza, la descrizione che segue, tratta dal disciplinare originale (sezione B.2. «Razze ammissibili»):

«L'unico tipo di suino adatto a fornire pezzi per la produzione di prosciutti e *paletas* della denominazione di origine protetta "Los Pedroches" è la razza suina iberica, di tutte le stirpi, composta per almeno il 75 % da suino iberico e per un massimo del 25 % da Duroc o Duroc Jersey, come richiesto dal *Real Decreto* n. 1469/2007, del 2 novembre 2007, che adotta la norma di qualità per la carne, il prosciutto, la spalla e il controfiletto iberici, o la legge che lo sostituisce [...].»

è stata sostituita, nel nuovo disciplinare, dalla descrizione seguente:

«Gli unici suini idonei a fornire pezzi per la produzione di prosciutti e *paletas* a denominazione di origine protetta "Los Pedroches" sono i suini di razza iberica al 100 %, conformemente al *Real Decreto* 4/2014, del 10 gennaio 2014, che adotta la norma di qualità per la carne, il prosciutto, la spalla e il controfiletto iberici, [...]».

Nel documento unico è stato eliminato il paragrafo seguente del punto 4.2. «Descrizione» (vecchio formato o scheda riepilogativa):

«Il tipo di bestiame idoneo alla fornitura delle parti necessarie alla produzione di prosciutti e *paletas* protetti dalla denominazione d'origine è il suino iberico in tutte le sue stirpi; ad essere ammessi sono gli esemplari che abbiano un 75 % minimo di sangue della suddetta razza e un 25 % massimo di sangue delle razze Duroc o Duroc Jersey, purché provengano da madri di pura razza iberica, secondo quanto disposto dal *Real Decreto* 1469/2007 del 2 novembre.».

Motivazione

Tale modifica, giustificata dalla possibilità di stabilire nel disciplinare requisiti più rigorosi rispetto a quelli previsti dalla legislazione generale, ha lo scopo di limitare la produzione tutelata dalla DOP ai prodotti della massima qualità commerciale del settore. Il suino iberico (originario della penisola iberica) è una razza rurale, perfettamente adattata al clima e alla vita nella *dehesa* [*pascolo boscoso caratteristico della Spagna centrale e meridionale, costituito da prati con specie erbacee – utilizzati per il pascolo di bovini, caprini e ovini – e da specie arboree appartenenti al genere Quercus, come il leccio (Quercus ilex ssp. ballota)*], che produce carne molto mazzata e con aroma e sapore intensi. I consumatori, che riconoscono la natura unica dei prosciutti e delle *paletas* «iberici», sono sempre più consapevoli delle diverse classificazioni commerciali che esistono in base alla purezza genetica dei suini e alla loro alimentazione, e preferiscono i prodotti provenienti da suini iberici al 100 %. Inoltre la presente modifica contribuirà a preservare la purezza della razza iberica.

2. Per quanto riguarda i suini idonei alla fornitura delle parti necessarie alla produzione di prosciutti e *paletas* protetti dalla DOP, nel disciplinare originale (sezione B.2. «Razze ammissibili») il requisito seguente:

«[...] trascorrono tutte le fasi della propria vita, dalla nascita fino all'ingrasso finale, nella zona geografica delimitata e definita nel presente documento [...].»

è sostituito da:

«[...] siano stati sottoposti a tutte le fasi di produzione nella zona geografica definita e delimitata nel presente documento.».

Di conseguenza, nel disciplinare di produzione, il paragrafo seguente (sezione D.1. «Provenienza, marcatura e ispezione degli animali»):

«L'intera vita dei suini, dalla nascita all'ingrasso finale, si è svolta e si completa nelle aziende iscritte nei registri del Consejo Regulador per la denominazione d'origine protetta "Los Pedroches", e quindi nella sfera di produzione di quest'ultima.»

è sostituito da:

«Ogni fase di produzione cui sono stati sottoposti i suini si è svolta e si è conclusa in aziende iscritte nei registri del Consejo Regulador per la denominazione d'origine protetta "Los Pedroches", e quindi nella sfera di produzione di quest'ultima.».

Infine la modifica riguarda anche i punti della scheda riepilogativa seguenti: 4.2. «Descrizione» (secondo cui è necessario che gli animali «[...] trascorrono tutte le fasi della propria vita, dalla nascita all'ingrasso finale, nella zona geografica delimitata e definita nel presente documento»); 4.3. «Zona geografica» (secondo cui «[...] la nascita, l'allevamento e l'ingrasso dei suini» hanno luogo nella zona definita) e 4.4. «Prova dell'origine» (secondo cui «Tutte le fasi della vita dei suini, dalla nascita e allevamento fino all'ingrasso finale si svolgono [...] nel territorio definito [...]). Al loro posto, il punto 3.4. «Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata», del nuovo documento unico specifica che le fasi sono le seguenti:

«Tutte le fasi della produzione avvengono all'interno della zona geografica delimitata. Esse sono:

- l'allevamento e l'ingrasso dei suini, le cui zampe vengono utilizzate per realizzare il prodotto coperto dalla DOP;
- la macellazione dell'animale e il sezionamento della carne;
- tutte le fasi di preparazione, che comprendono: salagione, lavaggio, riposo, asciugatura/maturazione e stagionatura nei magazzini».

Motivazione

La formulazione originale del disciplinare richiedeva non solo che tutte le fasi della produzione dei prosciutti e delle *paletas* avvenissero nella zona geografica delimitata, ma anche che i suini che forniscono le materie prime per il prodotto (le carcasse, in particolare le zampe anteriori e posteriori) nascessero nella zona geografica delimitata. Questa fase non è stata inclusa nella stesura iniziale dell'ordinanza del ministero regionale dell'Agricoltura e della pesca, del 30 gennaio 1998, nella quale si approva il regolamento che disciplina la denominazione di origine «Los Pedroches» e il suo Consejo Regulador, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del governo dell'Andalusia* il 21 febbraio 1998, il cui articolo 5 prevede quanto segue:

«La zona di produzione in cui vengono allevati e ingrassati i suini le cui zampe sono poi utilizzate per produrre prosciutti e *paletas* a denominazione di origine «Los Pedroches» è costituita dalle *dehesas* popolate da lecci, quercia da sughero e quercia lusitana [...]».

La modifica richiesta si riferisce alle fasi di produzione (anziché alle fasi di vita del bestiame), limita l'esecuzione di tali fasi alla zona geografica delimitata ed elimina la restrizione sul luogo di nascita dei suini, che non era tecnicamente giustificata.

In particolare, come spiegato nella sezione del disciplinare intitolata «Zona geografica» o nella sezione del documento unico intitolata «Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata», le fasi che devono avvenire nella zona geografica sono l'allevamento e l'ingrasso finale dei suini, oltre a tutte le fasi di produzione.

In questo caso, la nascita dei suinetti è una fase della vita dell'animale (come si riflette nel disciplinare originale), ma non una fase della produzione dei prosciutti e delle *paletas* coperti dalla DOP. Questa motivazione è suffragata anche dal fatto che i suinetti in questione possono essere utilizzati per scopi diversi dalla macellazione ai fini della preparazione dei prodotti coperti dalla DOP (consumo sotto forma di maialino da latte fritto, ad esempio), e dal fatto che il requisito genetico che devono soddisfare (100 % razza iberica nel caso della DOP) non è influenzato dal luogo di nascita.

Inoltre, come spiegato nella sezione specifica sul legame, è il modo in cui vengono gestiti i suini, in particolare il successivo processo di ingrasso in regime di pascolo allo stato brado dopo lo svezzamento (evidenziando l'impatto che i pascoli nelle *dehesas* hanno sulla dieta dei suini), che è importante per ottenere il prodotto finale e gli conferisce le sue caratteristiche. Il luogo di nascita dei suini non è tuttavia rilevante per ottenere il prodotto, né influisce sulla qualità del medesimo.

In più, uno studio tecnico (*Relazione sull'irrelevanza del luogo di nascita e del sistema di allevamento sulla qualità finale dei maiali della DOP «Los Pedroches»* del dott. Vicente Rodríguez Estévez, medico veterinario, PhD, Dipartimento di produzione animale dell'Università di Cordova), suffragato dalla letteratura esistente, ha concluso tra l'altro che il requisito della nascita dei suini nella zona geografica delimitata «non ha alcuna base tecnica in relazione alle caratteristiche qualitative del prodotto finale, in quanto non le influenza; esse dipendono invece in modo cruciale dall'alimentazione assunta dal suino negli ultimi 2 o 3 mesi di vita, ossia dall'erba e dalle ghiande la cui qualità dipende dall'ambiente fisico della valle de «Los Pedroches» e delle zone limitrofe».

L'eliminazione dell'obbligo che i suini nascano esclusivamente all'interno dei confini della zona geografica è giustificata anche dalla necessità di preservare il valore biologico e ambientale della *dehesa*. L'allevamento di suini iberici nella fase iniziale della vita al di fuori delle tradizionali aziende delle *dehesas* ha il vantaggio di evitare l'impatto ambientale negativo che gli allevatori, tradizionalmente confinati in piccole aree delle *dehesas*, hanno altrimenti su questo luogo, senza apportare alcun vantaggio né migliorare la qualità dei suini o allevare suini più esclusivi. Occorre anche tenere presente che la produzione di suinetti è diventata molto più intensiva e professionale, con un conseguente sovraffollamento del bestiame che, tra gli altri effetti dannosi per la *dehesa*, genera un eccesso di liquami o escrementi, rappresentando così una minaccia per il suolo e gli alberi della medesima.

Infine, l'eliminazione di quest'obbligo contribuirà a ridurre il problema della consanguineità tra i suini utilizzati per ottenere il prodotto tutelato, che è la conseguenza della produzione su piccola scala di suinetti in aziende tradizionali con un branco ridotto di animali riproduttori, e che può avere un impatto negativo sull'efficienza del processo produttivo e persino sulla qualità del prodotto finale. I suoi effetti principali includono tassi di nascita e di crescita più bassi, nonché la comparsa di deformità, con conseguente riduzione dell'ovulazione nelle scrofe e tassi di mortalità prenatale più elevati, che aggravano così il rischio di estinzione della specie.

3. Poiché l'attuale norma di qualità iberica ha eliminato la categoria di prosciutti e *paletas* «Recebo», il disciplinare e il documento unico sono stati modificati di conseguenza.

La categoria di pezzi seguente coperta dal disciplinare è stata quindi eliminata (sezione B.3. «Categorie di pezzi»):

«- prosciutti e *paletas* iberici di “Recebo”: ottenuti da suini che, in seguito a un periodo di pascolo allo stato brado nelle *dehesas* della regione, durante il quale si alimentano esclusivamente di ghiande ed erba e aumentano il peso di almeno 29 kg, se necessario ricevono, nel medesimo regime di pascolo, un'alimentazione integrata con una razione giornaliera di mangimi a base di cereali e leguminose controllati e autorizzati dal Consejo Regulador. Per tali suini i valori dell'analisi della composizione acidica del grasso sottocutaneo realizzata mediante gascromatografia devono rientrare nei parametri previsti per la categoria “Recebo”. Tali parametri vengono decisi dal Consejo Regulador per la denominazione di origine protetta “Los Pedroches” per ogni campagna di commercializzazione. Al fine di disporre di una quantità sempre sufficiente di ghiande, la densità di allevamento dei suini della categoria “Recebo” della denominazione di origine protetta “Los Pedroches” non deve essere superiore a 2 suini iberici per ettaro; tale densità può tuttavia essere ridotta in seguito al calcolo della disponibilità di ghiande effettuato dai valutatori della struttura di controllo di detto Consejo Regulador. I pezzi sono identificati con un sigillo rosso e l'etichetta “Recebo” della denominazione di origine protetta “Los Pedroches”».

Nel documento unico è stato eliminato il paragrafo seguente (punto 4.2. «Descrizione»- vecchio formato):

«- prosciutti e *paletas* iberici di “Recebo”: ottenuti da suini che, in seguito a un periodo di pascolo allo stato brado nelle *dehesas* della regione, durante il quale si alimentano esclusivamente con ghiande ed erba e aumentano il peso di almeno 8,75 kg, se necessario ricevono, nel medesimo regime di pascolo, un'alimentazione integrata con una razione giornaliera di mangimi a base di cereali e leguminose controllati e autorizzati dal Consejo Regulador. Per tali suini i valori dell'analisi della composizione acidica del grasso sottocutaneo realizzata mediante gascromatografia devono rientrare nei parametri previsti per la categoria “Recebo”. Al fine di disporre di una quantità sempre sufficiente di ghiande, la densità dei suini della categoria “Recebo” della denominazione di origine “Los Pedroches” non deve essere superiore a 2 suini iberici per ettaro».

4. Le definizioni delle categorie «de Bellota» e «Cebo de Campo» sono state modificate in «Bellota 100 % Ibérico» e «Cebo de Campo 100 % Ibérico».

Di conseguenza, i paragrafi seguenti del disciplinare (sezione B.3. «Categorie di pezzi»):

«I prosciutti e le *paletas* sono classificati come segue in base all'alimentazione dei suini, conformemente al *Real Decreto* n. 1469/2007 del 2 novembre 2007:

— Prosciutti e *paletas* iberici “Bellota”: ottenuti da suini ingrassati nella fase finale di pascolo allo stato brado nelle *dehesas* della regione e alimentati esclusivamente con ghiande ed erba, i cui valori dell'analisi della composizione acidica del grasso sottocutaneo realizzata mediante gascromatografia rientrano nei parametri previsti per la categoria “Bellota”. Tali parametri vengono decisi dal Consejo Regulador per la denominazione di origine protetta “Los Pedroches” per ogni campagna di commercializzazione. [...] I pezzi sono identificati con un sigillo nero e l'etichetta “Bellota” della denominazione di origine protetta “Los Pedroches”. [...]

- Prosciutti e *paletas* iberici “Cebo de Campo”: ottenuti da suini ingrassati nella fase finale in regime di pascolo nelle *dehesas* della regione, principalmente con risorse naturali della *dehesa*, come erba, pascoli o stoppie a seconda della stagione, integrate se necessario da una razione giornaliera di [...] mangime [...]. I pezzi sono identificati con un sigillo giallo e l’etichetta “Cebo de Campo” della denominazione di origine protetta “Los Pedroches”.

sono sostituiti con:

«I prosciutti e le *paletas* sono classificati come segue in base alla razza e all’alimentazione dei suini, conformemente al *Real Decreto* n. 4/2014 del 10 gennaio 2014:

- prosciutti e *paletas* “Bellota 100 % Ibérico”: ottenuti da suini geneticamente puri al 100 % di razza iberica, conformemente al *Real Decreto* n. 4/2014, del 10 gennaio 2014, e ingrassati nella fase finale in regime di pascolo allo stato brado nelle *dehesas* della regione e alimentati esclusivamente con ghiande ed erba. [...] I pezzi sono identificati con un sigillo nero e l’etichetta “Bellota 100 % Ibérico” della denominazione di origine protetta “Los Pedroches”.
- Prosciutti e *paletas* “Cebo de Campo 100 % Ibérico”: ottenuti da suini geneticamente puri al 100 % di razza iberica, conformemente al *Real Decreto* n. 4/2014, del 10 gennaio 2014, ingrassati in regime di pascolo nelle *dehesas* della regione, principalmente con le risorse naturali della *dehesa*, come l’erba, i pascoli o le stoppie a seconda della stagione, integrate se necessario da una razione giornaliera di [...] mangime [...]. I pezzi sono identificati con un sigillo verde e l’etichetta “Cebo de Campo 100 % Ibérico” della denominazione di origine protetta “Los Pedroches”.

Nel documento unico, il paragrafo seguente (punto 4.2. «Descrizione»– vecchio formato):

«In virtù di quanto disposto dal *Real Decreto* 1469/2007, del 2 novembre 2007, esistono tre differenti tipi di prosciutto e *paletas* ottenuti dalle diverse varietà di suini classificati in base alla razza e al tipo di alimentazione ricevuta nella fase finale di ingrasso: Sono divisi in tre categorie:

- Prosciutti e *paletas* iberici “Bellota”: ottenuti da suini ingrassati nella fase finale in regime di pascolo allo stato brado nelle *dehesas* e alimentati esclusivamente con ghiande ed erba, i cui valori dell’analisi della composizione acidica del grasso sottocutaneo realizzata mediante gascromatografia rientrano nei parametri previsti per la categoria “Bellota”. Al fine di disporre di una quantità sempre sufficiente di ghiande, la densità dei suini rientranti nella categoria “Bellota” della denominazione di origine “Los Pedroches” non deve essere superiore a 1 suino iberico per ettaro.

[...]

- Prosciutti e *paletas* “Cebo de Campo”: ottenuti da suini ingrassati in regime di pascolo nelle *dehesas* della regione, principalmente con le risorse naturali delle praterie quali erba, pascoli o residui di coltivazione a seconda del periodo dell’anno, integrate se necessario da una razione giornaliera di mangimi a base di cereali e leguminose controllati e autorizzati dal Consejo Regulador. Al fine di disporre di una quantità sempre sufficiente di risorse nella *dehesa*, la densità dei suini della categoria “Cebo de Campo” della denominazione di origine “Los Pedroches” non deve essere superiore a 12 suini iberici per ettaro».

sono sostituiti dai paragrafi seguenti (punto 3.2. «Descrizione del prodotto» – formato attuale):

«I vari pezzi sono classificati in base alla razza e al tipo di alimentazione che i suini hanno ricevuto durante la fase finale d’ingrasso, come segue:

- Prosciutti e *paletas* “Bellota 100 % Ibérico”: ottenuti da suini iberici al 100 % ingrassati nella fase finale in regime di pascolo allo stato brado nella *dehesa* e alimentati esclusivamente con ghiande ed erba.
- Prosciutti e *paletas* “Cebo de Campo 100 % Ibérico”: ottenuti da suini iberici al 100 % ingrassati in regime di pascolo nelle *dehesas* della regione, principalmente con le risorse naturali della *dehesa* integrate, se necessario, da una razione giornaliera di mangime.».

Motivazione

Oltre al fattore alimentazione, la norma di qualità iberica ha introdotto il fattore razza nella classificazione dei prodotti, con l’obbligo di identificare la percentuale di razza iberica nei suini utilizzati per la produzione dei prodotti. Poiché il disciplinare della DOP è limitato ai prodotti 100 % iberici, le categorie «de Bellota» e «Cebo de Campo» hanno dovuto essere ridefinite come «Bellota 100 % Ibérico» e «Cebo de Campo 100 % Ibérico».

5. È stata aggiunta l'opzione di ridurre la densità massima di allevamento di suini per ettaro, conformemente ai parametri stabiliti dalla norma di qualità per la categoria «de Bellota».

Di conseguenza, il paragrafo seguente del disciplinare (sezione B.3. «Categorie di pezzi»):

«Al fine di disporre di una quantità sempre sufficiente di ghiande, la densità di allevamento dei suini della categoria “de Bellota” della denominazione di origine “Los Pedroches” non deve essere superiore a 1 suino iberico per ettaro; tale densità può tuttavia essere ridotta in seguito al calcolo della disponibilità di ghiande effettuato dai valutatori della struttura di controllo di questo Consejo Regulador.»

è sostituito da:

«Al fine di disporre di una quantità sempre sufficiente di ghiande, la densità di allevamento dei suini rientranti nella categoria della denominazione di origine “Los Pedroches” non deve essere superiore a 1 suino iberico per ettaro; tale densità può tuttavia essere ridotta in base alle disposizioni dell'allegato al *Real Decreto* 4/2014, del 10 gennaio 2014, relativo alla densità massima di allevamento consentita, determinata dalla copertura forestale sul recinto SIPA (Sistema di identificazione delle parcelle agricole) “SIGPAC” (Sistema di informazione geografica per le parcelle agricole) – cfr. la sezione E.1 di questo documento – o dal calcolo della disponibilità di ghiande effettuato ogni anno dai valutatori della struttura di controllo di questo Consejo Regulador.»

La modifica riguarda anche il punto 4.2. «Descrizione», del vecchio documento unico, che analogamente affermava che «la densità di allevamento dei suini della categoria “Bellota” della denominazione di origine “Los Pedroches” non deve superare 1 suino iberico per ettaro».

Motivazione

Per quanto riguarda i requisiti stabiliti per la categoria «de Bellota», il disciplinare originale prevedeva l'opzione di ridurre la densità massima di bestiame stabilita di 1 suino per ettaro in base al calcolo della disponibilità di ghiande effettuato dai valutatori della struttura di controllo. Tale ispezione di densità risponde alla necessità di garantire che i suini siano nutriti con le ghiande e di migliorare il loro contributo all'ecosistema della *dehesa*.

Per allineare il disciplinare alla norma di qualità iberica è stata aggiunta l'opzione di ridurre la densità massima di suini per ettaro, conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato della norma di qualità, intitolato «Densità massima ammissibile determinata dalla copertura forestale sul recinto SIPA (Sistema di identificazione delle parcelle agricole) SIGPAC (Sistema di informazione geografica per le parcelle agricole)». Il SIGPAC è un'applicazione del governo spagnolo (ministero dell'Agricoltura, della pesca e dell'alimentazione) che permette di identificare geograficamente le parcelle (in questo caso, situate nella zona delimitata nel disciplinare della DOP) utilizzate dal bestiame, nonché la loro superficie aerea coperta da alberi appartenenti al genere *Quercus* sp. che producono ghiande.

6. Il peso minimo previsto dalla norma di qualità per i prosciutti e le *paletas* iberici al 100 % è stato introdotto sia nel disciplinare (sezione B.4. «Caratteristiche fisiche e organolettiche») sia nel documento unico (punto 3.2. «Descrizione del prodotto» – formato attuale):

«Peso minimo di 5,75 kg per i prosciutti e di 3,7 kg per le *paletas*».

Motivazione

La norma di qualità iberica regola il peso minimo dei prosciutti e delle *paletas* da commercializzare con la denominazione «Ibérico». Questa descrizione (che corrisponde al peso minimo stabilito dalla norma di qualità per i prosciutti e le *paletas* iberici al 100 %) è stata quindi inclusa tra le caratteristiche fisiche del prodotto.

7. È stata aggiunta l'opzione di lasciare l'unghia sui prosciutti e sulle *paletas* quando vengono venduti interi. Il paragrafo seguente del disciplinare (sezione B.4. «Caratteristiche fisiche e organolettiche») e del documento unico (punto 3.2. «Descrizione del prodotto» – formato attuale) è stato pertanto modificato:

«Aspetto esterno: forma allungata, stilizzata, rifinita dal cosiddetto taglio serrano a “V”. L'unghia viene conservata per una più facile identificazione.»

mediante il chiarimento seguente:

«Aspetto esterno: forma allungata, stilizzata, rifinita dal cosiddetto taglio serrano a “V”. Quando sono venduti interi, l'unghia viene conservata per una più facile identificazione.»

Motivazione

Il disciplinare originale, nella parte relativa alle caratteristiche fisiche del prodotto, prevedeva la conservazione dell'unghia per facilitarne l'identificazione.

Mantenere l'unghia sui prosciutti e sulle *paletas* iberici è effettivamente un segno distintivo, ma ha senso farlo solo quando i pezzi sono immessi sul mercato interi, come avviene tradizionalmente nella maggior parte dei casi. Il disciplinare originale prevedeva tuttavia anche l'opzione di vendere i prodotti in forma disossata, porzionata o affettata (forme mantenute anche nel nuovo disciplinare), nel qual caso non è possibile mantenere l'unghia come parte del suo aspetto esterno.

5.2. Zona geografica

1. La frase seguente nel disciplinare di produzione (sezione C, «Zona geografica»):

«Tutte le fasi della vita dei suini, dalla nascita e allevamento fino all'ingrasso finale, si svolgono in questo territorio sotto il controllo del Consejo Regulador. Analogamente, tutte le fasi di produzione dei prosciutti e delle *paletas* iberici, dalla macellazione e lo squartamento dei suini iberici alla loro successiva stagionatura e maturazione, si svolgono qui.»

è sostituita da:

«Tutte le fasi di produzione a cui vengono sottoposti i suini – l'allevamento e l'ingrasso finale – si svolgono in questo territorio e sono ispezionate dalla struttura di controllo. Analogamente, tutte le fasi di produzione dei prosciutti e delle *paletas* iberici, dalla macellazione e lo squartamento dei suini iberici alla loro successiva stagionatura e maturazione, si svolgono qui.»

Nel documento unico (punto 4.3. «Zona geografica»), la frase seguente:

«La zona geografica in cui hanno luogo la nascita, l'allevamento e l'ingrasso dei suini le cui cosce e spalle vengono utilizzate per la produzione di prosciutti e *paletas* recanti la denominazione d'origine "Los Pedroches", nonché l'intero processo di elaborazione, macellazione e sezionamento dei suini iberici e le successive fasi di salagione, stagionatura, asciugatura e maturazione dei pezzi, comprende[...]»

è stata sostituita come segue:

«La zona geografica in cui hanno luogo l'allevamento e l'ingrasso dei suini le cui cosce e spalle vengono utilizzate per la produzione di prosciutti e *paletas* recanti la denominazione d'origine protetta "Los Pedroches", nonché l'intero processo di elaborazione, macellazione e sezionamento dei suini iberici e le successive fasi di salagione, stagionatura, asciugatura e maturazione dei pezzi, comprende[...]».

Motivazione

Questa modifica è giustificata dalle ragioni già esposte nella modifica n. 2 alla «Descrizione del prodotto».

Inoltre il disciplinare originale affermava erroneamente che le varie fasi sono «ispezionate dal Consejo Regulador», mentre in realtà questo compito è svolto dalla struttura di controllo. L'errore è stato corretto nella nuova formulazione proposta.

5.3. Prova dell'origine

1. In seguito all'eliminazione della categoria di prosciutti e *paletas* «*Recebo*», conformemente alla norma di qualità iberica (cfr. la modifica n. 3 alla «Descrizione del prodotto»), il paragrafo seguente del disciplinare (sezione D.2. «Identificazione, marcatura e ispezione dei pezzi»):

«e) Questi prosciutti e *paletas* devono essere identificati da un sigillo, numerato in sequenza per ogni campagna di commercializzazione e per ciascuna delle tre categorie di mangimi definite sopra in questo disciplinare.»

è sostituito dal testo seguente:

«e) Questi prosciutti e *paletas* devono essere identificati da un sigillo, numerato in sequenza per ogni campagna di commercializzazione e per ciascuna delle due categorie di mangimi definite sopra in questo disciplinare.».

Analogamente, il paragrafo seguente del disciplinare (sezione D.6. «Origine del mangime dei suini»):

«Per quanto riguarda questa fase finale di ingrasso, si possono distinguere tre categorie. In ognuna di esse la distinzione nella qualità dei prodotti è determinata dalle sostanze naturali di cui si nutrono liberamente i suini nella *dehesa* in ogni stagione».

è stato sostituito dal paragrafo seguente (sezione D.5. «Origine del mangime dei suini»):

«Per quanto riguarda questa fase finale di ingrasso, si possono distinguere le categorie che seguono. In ognuna di esse la distinzione nella qualità dei prodotti è determinata dalle sostanze naturali di cui si nutrono liberamente i suini nella *dehesa* in ogni stagione».

Nella stessa sezione, il paragrafo seguente è stato eliminato dal disciplinare:

«“Recebo”: nella fase finale di ingrasso i suini si nutrono dapprima esclusivamente di ghiande ed erba – raggiungendo un peso minimo aggiuntivo di 29 kg – e successivamente passano a un regime di pascolo a base di erba e di altre sostanze naturali nelle *dehesas* degli allevamenti iscritti nei registri della denominazione d'origine protetta. Se necessario, in questa fase l'alimentazione viene integrata con mangimi autorizzati e controllati dal Consejo Regulador. La percentuale di alimenti proveniente dalla zona geografica definita e delimitata nel presente documento è in questo caso pari all'85 % minimo.».

2. Le prove analitiche della composizione acidica del grasso con la tecnologia della gascromatografia sono state eliminate.

Il paragrafo seguente del disciplinare è stato eliminato (sezione D.3. «Prove analitiche»):

«D.3. Prove analitiche.

Oltre ai necessari controlli in loco, l'analisi gascromatografica degli acidi grassi viene effettuata sul grasso ottenuto dallo scamone dei suini iberici al momento della macellazione, come stabilito nell'ordinanza PRE/3844/2004, del 18 novembre 2014, che stabilisce i metodi ufficiali per il prelievo di campioni dalle carcasse dei suini iberici e il metodo di analisi per determinare la composizione degli acidi grassi dei lipidi totali del tessuto adiposo sottocutaneo dei suini iberici, al fine di verificare che i parametri analitici rientrino in quelli stabiliti per ogni tipo di mangime.».

Di conseguenza, le sottosezioni che lo seguono sono state rinumerate («D.3», «D.4», ecc.).

Motivazione

Le caratteristiche del grasso dei suini iberici dipendono dal tipo di alimentazione ricevuta nella fase finale di ingrasso. L'analisi utilizzata di recente per distinguere le qualità dei mangimi è stata quella dei profili degli acidi grassi del grasso, mediante l'utilizzo di tecniche di gascromatografia.

I risultati di studi recenti condotti in questo settore hanno dimostrato che la determinazione del profilo degli acidi grassi mediante gascromatografia non è un metodo scientifico affidabile per classificare il bestiame in base ai diversi tipi di alimentazione che i suini iberici potrebbero ricevere. Si è scoperto che tale metodo di analisi del profilo degli acidi grassi dà origine a un gran numero di «falsi positivi» (suini classificati come «Bellota» che sono stati ingrassati con mangime) e di «falsi negativi» (suini non classificati come «Bellota» che sono stati ingrassati in regime di pascolo allo stato brado). Ciò conferma l'estrema variabilità dei fattori che influenzano il profilo lipidico finale dei suini – a parte l'alimentazione nella fase finale di ingrasso – come ad esempio la composizione dell'alimentazione nella fase preparatoria prima dell'ingrasso finale o la diversa quantità e qualità delle ghiande nelle diverse stagioni di pascolo allo stato brado.

Inoltre negli ultimi anni le aziende produttrici di mangimi hanno sviluppato, per i suini iberici, alimenti arricchiti di acidi grassi monoinsaturi, soprattutto acido oleico (fino al 70 % degli acidi grassi totali), che nei suini ingrassati esclusivamente con mangimi forniscono un profilo di acidi grassi simile a quello fornito dal pascolo in regime di pascolo allo stato brado. I primi, però, non sono ingrassati con la forma di alimentazione tradizionale e i prodotti finali ottenuti sono chiaramente diversi per qualità e classificazione.

Quanto sopra ha indotto il ministero spagnolo dell'Agricoltura, della pesca e dell'alimentazione a eliminare questa analisi dalla norma di qualità iberica.

3. Il paragrafo seguente del disciplinare originale (sezione D.5. «Identificazione, marcatura e ispezione della produzione in porzioni»):

«Gli stabilimenti di trasformazione registrati devono fare richiesta al Consejo Regulador per disossare, porzionare o affettare prosciutti o *paletas* che abbiano ottenuto la certificazione con la denominazione di origine protetta “Los Pedroches”, con 24 ore di anticipo.»

è stato modificato come segue (sezione D.4. «Identificazione, marcatura e ispezione della produzione in porzioni»):

«Gli operatori registrati devono fare richiesta al Consejo Regulador per disossare, porzionare o affettare prosciutti o *paletas* che abbiano ottenuto la certificazione con la denominazione di origine protetta “Los Pedroches” prima di iniziare l'operazione.»

Motivazione

Questa modifica è dovuta solo a questioni organizzative relative agli operatori e al Consejo Regulador («operatori» nella nuova formulazione è sinonimo di «stabilimenti di trasformazione»). È sufficiente che gli operatori comunichino al Consejo Regulador tali operazioni (disossamento, porzionamento e/o affettatura), e ne facciano richiesta al medesimo, prima della loro esecuzione, senza dover rispettare l'obbligo di presentare le richieste con 24 ore di anticipo, vale a dire che possono eseguire le operazioni anche con un preavviso più breve.

4. Nella sezione relativa all'alimentazione dei suini utilizzati per la produzione di prodotti con la denominazione «Cebo de Campo» (sezione D.5. «Origine dell'alimentazione dei suini» del nuovo disciplinare di produzione e sezione D.6. con lo stesso titolo nel vecchio disciplinare di produzione), pur mantenendo il requisito che «la proporzione di alimentazione originaria della zona geografica definita e delimitata nel presente documento sia almeno del 65 %», il paragrafo seguente del disciplinare:

«L'intera elaborazione dei mangimi destinati ai suini tutelati da questa denominazione d'origine protetta avviene comunque nella zona geografica delimitata nel presente documento.»

è sostituito dal testo seguente:

«L'elaborazione dei mangimi destinati ai suini tutelati da questa denominazione d'origine protetta avviene essenzialmente nella zona geografica delimitata nel presente documento. Il mangime è composto da una miscela costituita principalmente da cereali (grano, orzo e mais) e, in misura minore, da leguminose (piselli e soia). Una parte consistente degli ingredienti proviene da produzione tradizionale all'interno della zona geografica delimitata, ma una parte minore degli ingredienti, come la soia, fa eccezione. Ciò significa che non è tecnicamente possibile che il mangime provenga interamente dalla zona geografica delimitata; è stata quindi consentita l'aggiunta di mangimi provenienti da zone esterne a quest'ultima.

In ogni caso, il sistema di pascolo tradizionale richiesto dal sistema di allevamento e ingrasso stesso, e il fatto che solo un modesto quantitativo di mangime possa essere prodotto al di fuori del territorio, garantisce che la percentuale di sostanza secca totale ingerita proveniente dalla zona geografica delimitata – nel caso dei suini “Cebo de Campo” (la cui alimentazione è integrata da mangimi) – sia notevolmente superiore al minimo consentito dalla legislazione applicabile (articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013).».

Inoltre il contenuto seguente è stato aggiunto al documento unico nel punto 3.3. «Mangimi e materie prime»:

«Materie prime

Zampe di suino da:

- suini “Bellota”: alimentazione finale esclusivamente a base di ghiande ed erba delle *dehesas* della zona geografica delimitata. Il mangime proviene quindi interamente dalla zona geografica delimitata descritta in questo documento.
- suini “Cebo de Campo”: nella fase finale di ingrasso, i suini sono allevati al pascolo nelle *dehesas* della zona geografica delimitata e alimentati principalmente con prodotti naturali quali resti di ghiande, erba o stoppie di cereali, a seconda della stagione. Se necessario, questa alimentazione è integrata con mangime. La percentuale di alimenti proveniente dalla zona geografica definita nel presente documento è in questo caso pari al 65 % minimo.

Mangimi

Il mangime utilizzato per integrare l'alimentazione dei suini "Cebo de Campo" è costituito da una miscela composta principalmente di cereali (grano, orzo e mais) e, in misura minore, di leguminose (piselli e soia). Una parte consistente degli ingredienti proviene da una produzione tradizionale all'interno della zona geografica delimitata, ma una parte minore degli ingredienti, come la soia, fa eccezione. Ciò significa che non è tecnicamente possibile che il mangime provenga interamente dalla zona geografica delimitata; è stata quindi consentita l'aggiunta di mangimi provenienti da zone esterne a quest'ultima.

In ogni caso, il sistema di pascolo tradizionale richiesto dal sistema di allevamento e ingrasso stesso, e il fatto che solo un modesto quantitativo di mangime possa essere prodotto al di fuori del territorio, garantisce che la percentuale di sostanza secca totale ingerita proveniente dalla zona geografica delimitata – nel caso dei suini "Cebo de Campo" (la cui alimentazione è integrata da mangimi) – sia notevolmente superiore al minimo consentito dalla legislazione applicabile (articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013).

Motivazione

Come spiegato nel nuovo testo, non è tecnicamente possibile che il 100 % del mangime utilizzato provenga dalla zona geografica delimitata, poiché alcuni dei suoi componenti minori, come la soia, non sono prodotti localmente. In ogni caso, sono soddisfatte le circostanze secondarie previste dall'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013: i) né la qualità né le caratteristiche specifiche del prodotto dovute all'ambiente geografico sono compromesse, poiché queste sono dovute alla parte della dieta dei suini basata sulle risorse del pascolo nella *dehesa*, e ii) la quantità di mangime che non proviene dalla zona geografica delimitata non può in ogni caso superare il 50 % di sostanza secca su base annuale.

5. La ridondanza in relazione alla percentuale di alimenti provenienti dalla zona geografica delimitata è stata eliminata dal testo. Nella stessa sezione (sezione D.6. «Origine dell'alimentazione dei suini» nel vecchio disciplinare), il paragrafo:

«Finché non arrivano a questa fase finale di ingrasso, i suini iberici sono nutriti al pascolo nelle *dehesas* degli allevamenti iscritti nei registri di questa denominazione di origine protetta, con sostanze naturali della *dehesa* quali erba, pascoli o stoppie di cereali, a seconda della stagione. Questo tipo di alimentazione è integrato da razioni molto ridotte di mangimi autorizzati e controllati del Consejo Regulador. L'obiettivo di questa fase è quello di far crescere un suino di età avanzata e di peso molto basso, con un'elevata massa ossea e livelli di grasso molto bassi, in modo da ingrassarlo successivamente nella fase finale, che è quella che determina la qualità dei pezzi. La percentuale di alimenti proveniente dalla zona geografica definita e delimitata nel presente documento è in questo caso pari al 65 % minimo.»

è stato sostituito dal paragrafo seguente (sezione D.5. «Origine dell'alimentazione dei suini» del nuovo disciplinare):

«Finché non arrivano a questa fase finale di ingrasso, i suini iberici sono nutriti al pascolo nelle *dehesas* degli allevamenti iscritti nei registri di questa denominazione di origine protetta, con sostanze naturali della *dehesa* quali erba, foraggio o stoppie di cereali, a seconda della stagione. Il tutto è integrato da piccolissime razioni di mangime autorizzate e sottoposte al controllo del Consejo Regulador. L'obiettivo di questa fase è quello di far crescere un suino di età avanzata e di peso molto basso, con un'elevata massa ossea e livelli di grasso molto bassi, in modo da ingrassarlo successivamente nella fase finale, che è quella che determina la qualità dei pezzi.»

La modifica riguarda anche il punto 3.3. «Mangimi e materie prime», del documento unico che afferma, nel caso dei suini «Cebo de Campo», che «la percentuale di mangimi originari della zona geografica definita e delimitata nel presente documento è di almeno il 65 %».

Motivazione

L'ultima frase è stata eliminata: La percentuale di alimenti proveniente dalla zona geografica definita e delimitata nel presente documento è in questo caso pari al 65 % minimo. Il motivo è che si tratta di un requisito ridondante, in quanto già presente nel paragrafo immediatamente precedente relativo alla categoria «Cebo de Campo». Questa percentuale minima di mangime proveniente dalla zona geografica si applica solo a questa categoria, poiché per la categoria «Bellota» durante questa fase il 100 % del mangime deve provenire dalla zona geografica delimitata.

6. Nel documento unico, la sezione «Prova dell'origine» è stata interamente eliminata per allinearsi al nuovo formato previsto dall'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014.

5.4. Metodo di produzione

1. Nel disciplinare, nella sezione E.1. «Pratiche di allevamento e tipi di suini», alla lettera a), «Cerdo de Bellota», i paragrafi seguenti:

«Peso all'inizio del periodo di pascolo in regime di pascolo allo stato brado: tra 92 kg e 115 kg (tra 8 e 10 *arrobas* spagnole).

[...]

Data finale per la macellazione: 31 marzo, in casi eccezionali, 15 aprile.

[...]

Densità massima del bestiame: Un suino iberico per ettaro di *dehesa*»

sono modificati nel modo seguente:

«Peso della partita all'inizio del periodo di pascolo in regime di pascolo allo stato brado: tra 92 kg e 115 kg (tra 8 e 10 *arrobas* spagnole).

[...]

Il periodo di pascolo allo stato brado dei suini deve iniziare tra il 1° ottobre e il 15 dicembre e le date per la macellazione devono essere fissate tra il 15 dicembre e il 31 marzo.

[...]

La densità massima di suini consentita deve essere stabilita come segue, conformemente al *Real Decreto* 4/2014, del 10 gennaio 2014, purché non superi la densità massima di un suino iberico per ettaro di *dehesa*:

Superficie boschiva coperta nelle parcelle SIPA che compongono l'azienda (percentuale)	Densità massima di bestiame consentita nell'azienda (suini per ha)
Fino a 10	0,25
Fino a 15	0,42
Fino a 20	0,58
Fino a 25	0,75
Fino a 30	0,92
Fino a 35	1
Più di 35	1»

È aggiunto anche il paragrafo seguente:

«I recinti e le parcelle utilizzati per questo tipo di alimentazione sono definiti nel *Real Decreto* 4/2014, del 10 gennaio 2014 (vale a dire che devono essere identificati nel livello del pascolo allo stato brado del sistema SIPA "SIGPAC"), a condizione che si trovino all'interno del territorio definito nel presente disciplinare.»

Motivazione

Queste modifiche sono state apportate al solo scopo di allineare il disciplinare della DOP alla nuova norma di qualità iberica, che stabilisce i requisiti relativi alla densità massima consentita per i suini utilizzati per la produzione di prodotti con la denominazione «de Bellota» e regola anche la data di inizio del periodo di pascolo allo stato brado e la data di macellazione.

2. In seguito all'eliminazione della categoria di prosciutti e *paletas* «Recebo» dalla norma di qualità iberica, è stato cancellato dal disciplinare il paragrafo seguente (sezione E.1. «Pratiche di allevamento e tipi di suini»):

«I suini "Recebo" presentano le caratteristiche seguenti:

— Età minima di macellazione: 14 mesi.

- Peso all'inizio del periodo di pascolo in regime di pascolo allo stato brado: tra 92 kg e 115 kg (tra 8 e 10 *arrobas* spagnole).
- Dopo aver raggiunto un peso minimo di 29 kg (2,5 *arrobas*) esclusivamente con ghiande ed erba, l'ingrasso finale sarà realizzato esclusivamente con pascolo, sostanze naturali e mangimi autorizzati e controllati dal Consejo Regulador, che devono essere principalmente cereali e leguminose.
- La data ultima per la macellazione è il 15 maggio.
- Densità massima del bestiame: 2 suini iberici per ettaro di *dehesa*.

La parola «Recebo» è stata eliminata anche dal paragrafo seguente:

«[...] mangimi autorizzati prodotti nella zona geografica definita e delimitata nel presente documento per l'uso nelle categorie "Recebo" e "Cebo de Campo" [...].»

Ora si legge come segue:

«[...] mangimi autorizzati prodotti nella zona geografica definita e delimitata nel presente documento per l'uso nella categoria "Cebo de Campo" [...].»

3. La formulazione è stata allineata alla legislazione in vigore sulla registrazione degli stabilimenti nel settore dell'alimentazione animale.

Il paragrafo seguente del disciplinare (sezione E.1. «Pratiche di allevamento e tipi di suini»):

«Il Consejo Regulador ha stilato un elenco positivo di mangimi autorizzati prodotti nella zona geografica definita e delimitata nel presente documento per essere utilizzati nelle categorie "Recebo" e "Cebo de Campo" in base alla loro composizione, che deve essere principalmente a base di cereali e leguminose. Ha verificato la loro composizione rispetto al *Real Decreto* n. 1191/1998 sulla registrazione degli stabilimenti del settore dei mangimi.»

è così modificato:

«Il Consejo Regulador deve verificare che i mangimi autorizzati siano stati prodotti nella zona geografica delimitata e definita nel presente documento per essere utilizzati nella categoria "Cebo de Campo" in base alla loro composizione, che deve essere principalmente a base di cereali e leguminose. Deve inoltre verificare il rispetto delle disposizioni del *Real Decreto* 629/2019, del 31 ottobre 2019, sul registro generale delle imprese del settore dei mangimi, le condizioni per l'approvazione o la registrazione di tali imprese e i punti di entrata nazionali, le attività degli operatori del settore dei mangimi e il Comitato nazionale di coordinamento per i mangimi.»

Motivazione

A seguito dell'abrogazione del *Real Decreto* 1191/1998, del 12 giugno 1998, sull'autorizzazione e la registrazione delle imprese e degli intermediari operanti nel settore dell'alimentazione animale, la formulazione è stata allineata alla nuova legislazione.

4. La frase seguente è stata eliminata dal disciplinare (sezione E.2. «Sulla macellazione e lo squartamento»):

«I suini devono arrivare al macello almeno 12 ore prima della macellazione, per smaltire la fatica del trasporto e garantire un livello minimo di riserve di glicogeno muscolare.»

Motivazione

Questo accorgimento è dovuto al fatto che mantenere i suini nel macello per più di 24 ore (il disciplinare originale prevedeva un periodo minimo di 12 ore) è contrario alle linee guida europee sul benessere degli animali. È quindi più appropriato richiedere semplicemente che i suini siano ricevuti e tenuti nel macello conformemente alle norme tecniche e sanitarie applicabili.

5. Il paragrafo seguente nel disciplinare originale (sezione E.2. «Sulla macellazione e lo squartamento»):

«Gli arti delle carcasse di peso inferiore a 110 kg devono essere scartati.»

è sostituito da:

«Gli arti delle carcasse di peso inferiore a 108 kg devono essere scartati.»

Motivazione

Il motivo di questa modifica è l'allineamento del disciplinare della DOP alla nuova norma di qualità iberica, che stabilisce il peso minimo della carcassa a seconda della razza del suino. Per i suini iberici al 100 %, la norma di qualità iberica prevede un peso minimo della carcassa di 108 kg. Si tratta di una riduzione di soli 2 kg rispetto al peso minimo previsto dal disciplinare originale della DOP (110 kg), che incide in misura minima sul peso finale dei pezzi stagionati e non influisce sulla qualità del prodotto finale. La modifica è quindi giustificata semplicemente dal fatto che l'esatta correlazione con la norma di qualità facilita la gestione della carcassa.

6. Per quanto riguarda il processo di riposo dei pezzi, il paragrafo seguente del disciplinare (Sezione E.3. «Sulla trasformazione industriale»):

«Il tempo di permanenza nelle celle oscilla tra i 30 e i 90 giorni, a seconda del peso dei pezzi.»

è così modificato:

«Il tempo di permanenza nelle celle oscilla tra i 30 e i 90 giorni, a seconda del peso dei pezzi.» Tuttavia questa fase può essere prolungata ulteriormente, sovrapponendosi alla fase di asciugatura/maturazione, per ottenere le condizioni ambientali naturali di temperatura e umidità relativa necessarie a garantire la corretta preparazione del prodotto secondo il metodo tradizionale.»

Motivazione

La nuova formulazione proposta è più in linea con le pratiche e le consuetudini di produzione tradizionali del territorio della DOP, determinate dal suo particolare clima. Storicamente le temperature in questa zona sono più estreme rispetto ad altre zone di produzione di prosciutto e *paletas* in Spagna, il che influisce sulla temperatura degli essiccatoi naturali, che sono più caldi nei mesi estivi e più freddi in inverno. Per effetto delle temperature elevate nei mesi estivi, potrebbe essere necessario concedere ai pezzi un periodo di adattamento tra la sala di post-salagione e l'essiccatoio naturale, dove le temperature possono raggiungere i 30 °C. In questo modo si eviteranno fluttuazioni improvvise delle condizioni di temperatura e umidità relativa dei prosciutti e delle *paletas* durante il passaggio da una fase all'altra, in quanto ciò potrebbe causare pezzi non perfettamente stagionati.

7. Per quanto riguarda il processo di asciugatura/maturazione dei pezzi, il paragrafo seguente del disciplinare (sezione E.3. «Sulla trasformazione industriale»):

«Si calcola che questo processo duri circa 6 mesi.»

è sostituito dal testo seguente:

«Si calcola che questo processo duri da 6 mesi a 1 anno.»

Motivazione

La nuova formulazione è più in linea con le pratiche e le consuetudini tradizionali nella produzione di prosciutti e *paletas* nel territorio della DOP, senza intaccare la qualità o il carattere specifico dei prodotti. La definizione di un intervallo («tra 6 mesi e 1 anno») fornisce maggiore chiarezza rispetto al calcolo della durata consueta («circa 6 mesi»).

8. I periodi minimi di stagionatura sono stati adeguati alla nuova norma di qualità iberica, sostituendo il paragrafo seguente del disciplinare sul processo di stagionatura in magazzino (sezione E.3. «Sulla trasformazione industriale»):

«La stagionatura in magazzino ha una durata minima di 18 mesi dall'inizio del processo di produzione per i prosciutti e di 12 mesi per le *paletas*.»

con il paragrafo seguente:

«I pezzi vengono stagionati in magazzino per un minimo di 2 anni dall'inizio del processo di produzione per i prosciutti e di 1 anno per le *paletas*.»

Analogamente il paragrafo seguente del punto 4.2. «Descrizione», del vecchio documento unico:

«Il periodo minimo di stagionatura è di 12 mesi per le *paletas* e di 18 mesi per i prosciutti.»

è sostituito dal paragrafo seguente (sezione 3.2. «Descrizione del prodotto»):

«Il periodo minimo di stagionatura è di 1 anno per le *paletas* e di 2 anni per i prosciutti.».

Motivazione

A seguito dell'introduzione dei periodi minimi di stagionatura previsti dalla nuova norma di qualità iberica, occorre aumentare il periodo di stagionatura dei prosciutti, il che non riduce in alcun modo i requisiti di qualità.

9. Il paragrafo seguente del disciplinare (sezione E.3. «Sulla trasformazione industriale») e del documento unico (punto 3.5. «Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato») sulla manipolazione del prodotto finito:

«I magazzini registrati possono essere autorizzati a commercializzare i prosciutti e le *paletas* disossati "Los Pedroches" come "pezzi centrali", "fette" o "porzioni", a condizione che sia garantito che la provenienza del prodotto non è limitata alla zona di produzione e preparazione.»

è così modificato:

«I prosciutti e le *paletas* DOP "Los Pedroches" possono essere presentati alla vendita disossati, come pezzi centrali, fette o porzioni, purché siano confezionati e sia possibile identificarne l'origine. Questa operazione può essere effettuata da operatori che abbiano accettato e rispettino il protocollo operativo stabilito dal Consejo Regulador per garantire la tracciabilità, l'origine, l'identificazione e la qualità finale del prodotto, e che siano iscritti a tal fine nei registri del medesimo.».

Motivazione

Fornire maggiori garanzie sul mantenimento della tracciabilità del prodotto.

10. Nel documento unico, la sezione «metodo di produzione» è stata interamente eliminata per allinearla al nuovo formato previsto dall'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014.

5.5. Legame

1. La sezione sul legame è riscritta.

La spiegazione seguente nella sezione F, «Legame con l'ambiente geografico» del disciplinare (e la spiegazione equivalente nel punto 4.6, «Legame» della scheda riepilogativa):

«Nella zona geograficamente conosciuta come "Los Pedroches", e in generale in tutta l'area settentrionale della provincia di Cordova, il leccio copre circa 300 000 ettari di *dehesa*, che costituiscono il 10 % del totale nazionale, circa 3 milioni di ettari. Sin da tempi remoti in tale sistema agro-silvo-pastorale si è sviluppata un'importante attività di allevamento in regime estensivo, nell'ambito della quale assumono particolare prominenza l'allevamento e lo sfruttamento del suino iberico, animale che beneficia delle proprietà nutritive del frutto della quercia. Senza la presenza dei suini, questo ecosistema probabilmente scomparirebbe.

Questa fertile foresta, che in passato copriva gran parte della regione mediterranea, è stata ridotta ad alcune zone della Spagna, come quella in questione, per via dei dubbi nutriti sulla sua redditività economica. Le *dehesas* furono acquistate nel XVI secolo dalla corona e successivamente destinate a vari usi - tra i quali il pascolo allo stato brado - perlopiù tramite aste. Successivamente, nel XIX secolo le terre furono secolarizzate, sebbene venisse comunque mantenuto un certo controllo sui tipi di coltivazione a cui esse erano destinate, circostanza che, assieme ad altre successive normative relative al disboscamento e alla cura dei querceti, ha fatto sì che l'ecosistema assumesse il suo aspetto attuale.

L'attuale densità di alberi del genere *Quercus* nella *dehesa* di "Los Pedroches" varia tra 40 e 50 per ettaro. La pratica di seminare cereali nella *dehesa* è stata abbandonata nella parte orientale del distretto, sebbene sia stata conservata nella parte occidentale. In generale, ogni 8° anno è un anno di seme. Il raccolto medio di ghiande nella regione è pari a circa 1 000 kg/ha.

Il suino iberico è senza dubbio l'animale che, per il suo comportamento, è il più adatto naturalmente al sistema di pascolo allo stato brado. Il suino iberico, il cui ingrasso termina con questo regime di alimentazione, è l'unico in grado di fornire all'industria la materia prima per la produzione di prodotti a base di carne tanto apprezzati dai consumatori finali.

Questo regime di allevamento dura almeno 15 mesi, di cui gli ultimi 4 o 5 vengono utilizzati per il pascolo allo stato brado, che inizia a fine di ottobre o primi di novembre, a seconda dell'anno, e può durare fino all'inizio di marzo. Durante questo periodo, gli animali completano il loro ingrasso, alimentandosi in modo del tutto naturale e in regime di libertà del frutto del leccio, della quercia da sughero e della quercia lusitana – la ghianda – e sfruttando i pascoli naturali della zona utilizzabili in questo periodo dell'anno. È importante osservare che questa è l'unica zona della *dehesa* in cui la quercia lusitana produce frutti. La ghianda di questa specie matura con circa 20 giorni di anticipo rispetto alle altre specie del genere *Quercus*. Per i suini di razza iberica è pertanto possibile anticipare il periodo di pascolo allo stato brado. Tutti i fattori sopra esposti assumono enorme rilevanza nel determinare le caratteristiche dei prodotti tutelati dalla denominazione d'origine protetta "Los Pedroches". È opportuno rilevare che i suini della zona di "Los Pedroches" sono gli unici che si nutrono in larga misura delle ghiande di questo albero, il che è significativo in termini di legame tra il prodotto e la zona inclusa nella denominazione di origine protetta.

Le stirpi di suino iberico più comuni all'interno del distretto in questione sono il *lampiño*, la *negra entrepelada*, la *retinta* e il *torbiscal*. Si vorrebbero anche sottolineare gli sforzi che si stanno compiendo per recuperare la stirpe "negro de Los Pedroches", una varietà originaria del distretto che si è quasi estinta, ma che ora si cerca di riportare in auge.

Dai dati storici di produzione di questo animale raccolti dal ministero dell'Agricoltura, della pesca e dello sviluppo rurale del governo andaluso, si può dedurre che, nella zona di produzione, ogni anno vengono ingrassati con le ghiande circa 50 000 suini, una cifra che oscilla a seconda della quantità di frutto prodotta annualmente nella *dehesa*.

Questo tipo di gestione del bestiame, la cui caratteristica saliente è il già citato *pascolo* tradizionale allo stato brado nella fase finale di ingrasso, assicura l'accumulo di grasso il cui punto di fusione è inversamente proporzionale alla quantità di ghiande consumate, conferendo alla carne l'aroma e la succosità che la caratterizzano. Inoltre l'esercizio fisico svolto dai suini in questa fase ne rende la consistenza muscolare più soda e caratterizzata da una migliore distribuzione del grasso.

Le straordinarie qualità organolettiche dei prosciutti e delle *paletas* tutelati dalla denominazione d'origine protetta derivano da un sistema di allevamento diverso dagli altri e unico al mondo qual è il sistema di pascolo già citato che, durante la fase finale di ingrasso, consente agli animali di beneficiare di tutte le risorse naturali della *dehesa*, principalmente ghiande ed erba, che costituiscono il fattore essenziale grazie al quale i prodotti acquistano una composizione di grassi impossibile da ottenere con altri sistemi di produzione.

Nelle *dehesas* a nord della provincia di Cordova, si trova la più alta percentuale di lecci rispetto ad altre specie del genere *Quercus* sp. di tutta la penisola iberica. Questo aspetto è significativo in termini di tipo di ghianda di cui i suini si nutrono nella zona geografica che rientra nella denominazione di origine protetta.

Occorre sottolineare l'importanza del pascolo della *dehesa* nell'alimentazione dei suini iberici allevati in regime estensivo quale elemento caratterizzante e differenziante del prodotto finito tutelato da questa denominazione d'origine e di conseguenza evidenziare il legame del prodotto con la zona geografica dal quale proviene. La quantità e il tipo di vegetazione presente nelle *dehesas* di "Los Pedroches" durante tutto l'anno sono inconsueti, perché la vegetazione presente nelle altre *dehesas* è diversa. Anche in questo caso, ciò dimostra l'importanza delle ghiande e dei pascoli di una zona specifica nel distinguere il prodotto e nel determinarne le proprietà organolettiche finali.

In realtà, il mercato è di per sé la prova dell'eccellenza dei prosciutti e delle *paletas* di "Los Pedroches", dato che gran parte degli animali selezionati, allevati e ingrassati nella zona per ottenere alimenti di alta qualità nutrizionale sono tradizionalmente esportati in altre parti del paese, dove sono macellati. La successiva preparazione e commercializzazione ha dato loro un valore aggiunto considerevole.

Tuttavia questa situazione che ha frenato l'economia del distretto sta cambiando e negli anni ottanta un numero crescente di imprese ha iniziato a stabilirvisi, trasformando le carcasse di suino iberico prodotte nella regione e concentrandosi sulla preparazione e sulla commercializzazione, soprattutto delle parti nobili dell'animale.

Il futuro successo di queste imprese risiede nella loro perfetta comprensione del fatto che la qualità culinaria dei prodotti più pregiati del suino iberico deriva dal completamento della qualità intrinseca della materia prima con tecniche di produzione artigianali. Il loro risultato più importante è stato quello di adattare le tecniche di produzione, create e sviluppate nel distretto nel corso degli anni, ai moderni processi industriali, rispettando al contempo l'essenza di base di ciascuna delle fasi coinvolte nella creazione del prosciutto, dall'obbligo di far riposare gli animali alla presentazione finale ai consumatori. Inoltre lo sviluppo di tutte queste tecniche ha introdotto dei miglioramenti, come la possibilità di controllare i potenziali effetti sul clima, eliminando gli effetti dannosi che potrebbero verificarsi in un prossimo futuro e monitorando e standardizzando il prodotto attraverso diversi cicli di commercializzazione.

La produzione si basa sul trattamento e sull'ispezione individuale di ogni pezzo, su un'altitudine media di circa 700 m sul livello del mare e su un regime di clima freddo e secco continentale tipico della zona durante la stagione di produzione.

L'intero processo ci consente di ottenere un prodotto finito con un aspetto marmorizzato al taglio e un aroma e una succosità ineguagliabili da qualsiasi altra carne conservata al mondo. Non solo il mercato riconosce questi punti, ma la specifica qualità dei prosciutti e delle *paletas* "Los Pedroches", dovuta alla loro precisa origine, è anche riconosciuta scientificamente.»

è stata sostituita dai paragrafi seguenti nella sezione F, «Legame con l'ambiente geografico», del disciplinare:

«Il legame con la zona geografica si basa su fattori naturali, sulle caratteristiche specifiche del prodotto e sul particolare metodo di produzione utilizzato nella zona geografica delimitata. Nello specifico, il particolare ecosistema della zona geografica influisce sul sistema di allevamento degli animali e permette di alimentarli con una serie di risorse naturali che determinano le caratteristiche organolettiche del prodotto finale. Inoltre anche il processo di produzione, soprattutto le fasi di essiccazione e maturazione che avvengono in un ambiente naturale e sfruttano le condizioni climatiche della zona, determina lo sviluppo dell'aroma e del sapore del prodotto.

Per quanto riguarda le condizioni naturali, nella zona geograficamente conosciuta come "Los Pedroches", e in generale in tutta l'area settentrionale della provincia di Cordova, il leccio copre circa 300 000 ettari di *dehesa*, che costituiscono il 10 % del totale nazionale, circa 3 milioni di ettari. Sin da tempi remoti in tale sistema agro-silvo-pastorale si è sviluppata un'importante attività di allevamento in regime estensivo, nell'ambito della quale assumono particolare prominenza l'allevamento e lo sfruttamento del suino iberico, animale che beneficia delle proprietà nutritive del frutto della quercia. Senza la presenza dei suini, questo ecosistema probabilmente scomparirebbe.

Le condizioni naturali specifiche della zona influenzano quindi innanzitutto il sistema di allevamento degli animali, consentendo loro di terminare l'ingrasso sfruttando al meglio, in modo del tutto naturale e in un regime di allevamento estensivo, il frutto del leccio, della quercia da sughero e della quercia lusitana - la ghianda - e i pascoli naturali offerti dalla *dehesa*. Occorre tenere presente che il suino iberico, per il suo comportamento, è l'animale più adatto all'alimentazione naturale in regime di pascolo allo stato brado.

Le stirpi di suino iberico più comuni all'interno del distretto sono il *lampiño*, la *negra entrepelada*, la *retinta* e il *torbiscal*. Si vorrebbero anche sottolineare gli sforzi che si stanno compiendo per recuperare la stirpe "negro de Los Pedroches", una varietà originaria del distretto.

Inoltre "Los Pedroches" sono l'unica zona della *dehesa* in cui la quercia lusitana produce frutti. La ghianda di questa specie matura con circa 20 giorni di anticipo rispetto alle altre specie del genere *Quercus*. Per i suini di razza iberica è pertanto possibile anticipare il periodo di pascolo allo stato brado, che inizia alla fine di ottobre o primi di novembre, a seconda dell'anno, e può durare fino ai primi di marzo. Come già spiegato, gli animali terminano la fase di ingrasso nutrendosi delle risorse naturali della zona e, in questo caso particolare, si nutrono abbondantemente delle ghiande degli alberi di cui sopra.

In questo modo la dieta degli animali che forniscono la materia prima utilizzata per produrre i prosciutti e le *paletas* tutelati dalla DOP è caratterizzata dal tipo di ghiande che consumano, tenendo presente che le *dehesas* nel nord della provincia di Cordova hanno la più alta percentuale di lecci, rispetto ad altre specie del genere *Quercus*, di tutta la penisola iberica. L'alimentazione degli animali è caratterizzata anche dal pascolo, dall'erba, dalle stoppie e da altre sostanze naturali presenti nella *dehesa*.

Infine questo tipo di sistema di pascolo estensivo, caratterizzato principalmente dal pascolo allo stato brado, fornisce ai prosciutti e alle *paletas* tutelati dalla DOP una serie di idrocarburi a catena ramificata provenienti dalle ghiande e dall'erba consumate dai suini, oltre a un grasso con un punto di fusione più basso rispetto ad altri grassi animali. Ciò dimostra l'effetto che i fattori naturali presenti nella zona hanno sulla qualità e sulle caratteristiche specifiche del prodotto ottenuto.

Tali circostanze, insieme al successivo processo di produzione che dipende in larga misura dalle condizioni climatiche naturali della zona, in particolare le fasi che si svolgono negli essiccatoi e nei magazzini di essiccazione naturale, danno origine ai composti responsabili del sapore e dell'aroma caratteristici dei prosciutti e delle *paletas* "Los Pedroches", come spiegato di seguito.

La zona geografica delimitata (nel nord della provincia di Cordova e composta da comuni situati nella Valle de Los Pedroches, nella Valle del Guadiato e nella Sierra de Córdoba, tutti al di sopra dei 300 metri e con un'altitudine media di circa 700 metri sul livello del mare) ha un clima proprio, distinto da quello del resto della provincia e dell'Andalusia. La zona si trova nel cuore della Sierra Morena, delimitata a sud da una serie di catene montuose che fanno parte della medesima Sierra, a ovest e a nord-ovest, dal fiume Zújar; a nord, dal fiume Guadalmez; e a est, dal fiume Yeguas. Questi fiumi sono alimentati da basse catene montuose che contrastano con la grande pianura di cui è costituito il distretto nel suo complesso. Il clima particolare della zona è il risultato della sua natura isolata, dovuta alle catene montuose della Sierra Morena e delle Cordilleras Béticas.

Il tipo di clima è mediterraneo subumido, ancorché caratterizzato da continentalità, con inverni lunghi e freddi che portano gelo e precipitazioni irregolari, ed estati calde e secche. L'aspetto continentale si manifesta soprattutto nel sistema delle precipitazioni e nelle fluttuazioni di temperatura giornaliera e annuali, queste ultime piuttosto ampie e con differenze marcate tra estate e inverno. Predominano le giornate serene o con poche nuvole e il numero medio di ore di sole è superiore a 2 500 all'anno.

Le temperature variano notevolmente da una stagione all'altra e anche durante il giorno. Tuttavia la temperatura è uniforme in tutta la zona, con temperature medie che vanno da 26 °C a 27 °C in estate e da 7 °C a 8 °C in inverno. Durante il periodo estivo, in particolare nei mesi di luglio e agosto, si registrano le temperature più elevate, che talvolta superano i 35 °C durante il giorno, mentre di notte scendono a 18-20 °C. In inverno le temperature sono notevolmente più basse, con una media massima compresa tra 10 °C e 15 °C e una minima media compresa tra -2 °C e 2 °C.

Queste condizioni climatiche consentono di asciugare il prosciutto in essiccatoi naturali. I pezzi vengono appesi ed esposti alle condizioni climatiche circostanti, mentre i livelli di temperatura e umidità necessari si ottengono semplicemente aprendo e chiudendo le finestre. Questa fase determina la stabilità del colore e l'asciugatura del prosciutto a un livello tale da garantirne la stabilità finale. Inoltre favorisce la formazione dei composti responsabili del sapore (aminoacidi liberi) e dell'aroma del prosciutto (processi di proteolisi e di degradazione dei lipidi). A tal fine, il prosciutto viene esposto a temperature progressivamente più elevate e a un'umidità relativa più bassa; occorre tenere presente che questa fase di solito coincide con la stagione estiva, che comporta un aumento graduale della temperatura da 15-18 °C a 28-30 °C e un'umidità relativa del 60-80 %. Tale aumento di temperatura aumenta la diffusione del sale e la disidratazione, portando a livelli equilibrati di sale e disponibilità di acqua tra le aree esterne e interne, e rilasciando prodotti di proteolisi, che inibiscono l'attività dell'acqua (a_w).

Infine i prosciutti e le *paletas* sono trasferiti nei magazzini dove, nella fase finale di stagionatura, vengono fatti maturare lentamente. In questa fase finale il processo chimico iniziato nella fase precedente continua, così come le reazioni che generano i composti responsabili del sapore e dell'aroma caratteristici della carne. La temperatura, l'umidità relativa e l' a_w più basse fanno sì che i prodotti dell'intensa idrolisi dei lipidi e delle proteine si condensino. Si tratta di composti con un basso peso molecolare e un elevato potenziale di sapore e aroma: peptidi, aminoacidi e ammine derivanti dall'idrolisi delle proteine, e acidi grassi liberi, aldeidi, chetoni, alcoli, esteri e idrocarburi derivanti dall'idrolisi e dall'ossidazione dei lipidi. Come spiegato sopra, è presente anche una serie di idrocarburi a catena ramificata provenienti da prodotti vegetali, ghiande ed erba, che fanno parte della dieta dei suini.

Infine questi fattori del processo di produzione (principalmente temperatura, attività dell'acqua e concentrazione di sale) determinano la popolazione microbica sulla superficie dei prosciutti e delle *paletas* stagionati, composta principalmente da lieviti, muffe e micrococcacee, che sono più adatti alle condizioni ambientali raggiunte. Tale popolazione microbica incide sulle caratteristiche organolettiche del prodotto finale mediante i prodotti volatili che genera. A questo proposito, esistono prove scientifiche che dimostrano il ruolo svolto dai microrganismi nei processi proteolitici e lipolitici che hanno luogo durante la maturazione del prosciutto di suino iberico (Núñez et al., 1998, Rodríguez et al., 1998) e il loro contributo allo sviluppo dell'aroma e del sapore della carne (Martín et al., 2004, 2006); Andrade, 2009).»

e dallo stesso contenuto della sezione 5, «Legame con la zona geografica», del documento unico, a eccezione del nono paragrafo, che è stato formulato in modo più conciso:

«La zona geografica delimitata (composta da comuni situati nella Valle de Los Pedroches, nella Valle del Guadiato e nella Sierra de Córdoba, tutti al di sopra dei 300 metri e con un'altitudine media di circa 700 metri sul livello del mare) ha un clima proprio, distinto da quello del resto della provincia e dell'Andalusia, che è il risultato della sua natura isolata, dovuta alle catene montuose della Sierra Morena e delle Cordilleras Béticas.»

Motivazione

Lo scopo di questa modifica è quello di evidenziare gli effetti che la zona e le condizioni di produzione presenti nella zona hanno durante la produzione nell'ambiente naturale, e l'influenza che hanno sulle caratteristiche specifiche del prodotto finale, oltre all'importanza delle *dehesas* e del regime di allevamento estensivo in cui avviene l'ingrasso finale dei suini, che era già stata evidenziata nel disciplinare originale. Questi aspetti relativi alla fase di stagionatura, che hanno un impatto innegabile sulle caratteristiche del prodotto finale (come evidenziato in uno studio e in una relazione tecnica sull'influenza della zona di produzione sulla stagionatura dei prosciutti iberici a DOP «Los Pedroches» del dipartimento RDI del Centro tecnologico CICAP) erano stati erroneamente omessi dalla sezione relativa al legame nel disciplinare originale.

La modifica serve anche a stabilire chiaramente il legame causale tra il prodotto e i fattori presenti nella zona geografica, evitando riferimenti generici o troppo vaghi.

5.6. Etichettatura

1. È inclusa l'indicazione della razza e dell'alimentazione dei suini sull'etichetta dei prodotti. Il paragrafo seguente del disciplinare (sezione H «Etichettatura»):

«[...] che deve riportare la dicitura “Denominación de Origen Protegida Los Pedroches” e indicare la categoria di appartenenza del pezzo, del prosciutto o della *paleta*, insieme alla categoria di mangime.»

e il paragrafo seguente del documento unico (punto 4.8. «Etichettatura»):

«[...] recante la dicitura “Denominación de Origen 'Los Pedroches'” e la categoria di appartenenza del pezzo in questione.»

sono stati sostituiti dai paragrafi seguenti (sezione H, «Etichettatura», del nuovo disciplinare e punto 3.6. «Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato», del nuovo documento unico):

«[...] recante la dicitura “Denominación de Origen Protegida 'Los Pedroches'” e la categoria di appartenenza del pezzo in questione (prosciutto o *paleta*), insieme alla categoria della razza e del mangime.»

Motivazione

La norma di qualità impone l'obbligo di indicare la percentuale di razza iberica del suino sull'etichetta dei prodotti, per cui è inserito un riferimento alla razza.

2. Il logo ufficiale della DOP, che identifica tutti i prosciutti e le *paletas* tutelati, è stato riprodotto sia nel disciplinare sia nel documento unico:

L'etichetta deve altresì riportare il logo ufficiale della DOP (riprodotto di qui sotto):



5.7. Verifiche della conformità al disciplinare

1. Le informazioni contenute nei paragrafi seguenti del disciplinare (sezione G «Verifiche della conformità al disciplinare») sono state aggiornate:

«Le verifiche della conformità al disciplinare prima della commercializzazione del prodotto sono effettuate a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.

La struttura di controllo competente è la direzione generale dell'Industria e della qualità agroalimentare del ministero regionale dell'Agricoltura e della pesca dell'Andalusia - C/ Tabladilla, s/n, 41071 Siviglia; tel. +34 955032278; fax +34 955032112; e-mail: dgipa.cap@juntadeandalucia.es.

Le informazioni riguardanti le strutture incaricate di verificare il rispetto delle condizioni di cui al disciplinare sono consultabili all'indirizzo seguente:

[http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/calidad-y-promocion-agroalimentaria/denominaciones-de-calidad/jamones-y-paletas.html.](http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/calidad-y-promocion-agroalimentaria/denominaciones-de-calidad/jamones-y-paletas.html)»

sono sostituite con:

«Prima di essere immesso sul mercato, il prodotto è sottoposto a verifiche della conformità al disciplinare di produzione, come richiesto dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

L'autorità competente designata, responsabile di tali verifiche è la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, C/ Tabladilla, s/n, 41071 Siviglia. tel. +34 955032278; fax +34 955032112; e-mail: dgiica.cagpds@juntadeandalucia.es.

Le informazioni riguardanti le strutture incaricate di verificare il rispetto delle condizioni di cui al disciplinare sono consultabili all'indirizzo seguente:

[https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/industrias-agroalimentarias/calidad/paginas/denominaciones-calidad-jamones-paletas.html.](https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/industrias-agroalimentarias/calidad/paginas/denominaciones-calidad-jamones-paletas.html)».

Motivazione

Questa sezione è modificata a seguito delle modifiche apportate al nome dell'autorità competente, alla legislazione UE applicabile e al collegamento relativo alle informazioni sugli enti responsabili delle verifiche di conformità al disciplinare.

2. Nel documento unico, la sezione «Struttura di controllo» è stata eliminata per allinearla al nuovo formato previsto dall'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014.

5.8. Requisiti di legge

La sezione I, «Requisiti di legge», è eliminata in quanto non è una delle sezioni che devono essere incluse nel disciplinare ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

DOCUMENTO UNICO

«LOS PEDROCHES»

N. UE: PDO-ES-0506-AM02 - 29.7.2021

DOP (X) IGP ()

1. Nome

«Los Pedroches»

2. Stato membro o paese terzo

Spagna

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Le caratteristiche dei prosciutti e delle *paletas* della DOP «Los Pedroches» alla fine del processo di produzione sono le seguenti:

- aspetto esterno: forma allungata, stilizzata, rifinita dal cosiddetto taglio serrano a «V»; quando sono venduti interi, l'unghia viene conservata per una più facile identificazione;
- peso minimo di 5,75 kg per i prosciutti e di 3,7 kg per le *paletas*;
- caratteristico colore che va dal rosa al rosso porpora; al taglio si presenta marezzato;
- sapore poco salato o dolce. Sapore secco. Aroma gradevole e intenso con note di tostato o frutta secca tipiche di questa varietà di prodotti;
- consistenza poco fibrosa;
- grasso di aspetto lucido, di colore bianco-roseo o tendente al giallo, aromatico e gustoso, di consistenza variabile a seconda della percentuale di ghiande presente nell'alimentazione del suino.

I vari pezzi sono classificati in base alla razza e al tipo di alimentazione che i suini hanno ricevuto durante la fase finale d'ingrasso, come segue:

- prosciutti e *paletas* «Bellota 100 % Ibérico»: ottenuti da suini iberici al 100 % ingrassati nella fase finale in regime di pascolo allo stato brado nella *dehesa* e alimentati esclusivamente con ghiande ed erba;
- prosciutti e *paletas* «Cebo de Campo 100 % Ibérico»: ottenuti da suini iberici al 100 % ingrassati in regime di pascolo nelle *dehesas* della regione, principalmente con le risorse naturali della *dehesa* integrate, se necessario, da una razione giornaliera di mangime.

Il periodo di stagionatura sarà di minimo 1 anno per le *paletas* e di minimo 2 anni per i prosciutti.

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Descrizione delle materie prime aggiunte

Zampe di suino da:

- suini «Bellota»: alimentazione finale esclusivamente a base di ghiande ed erba delle *dehesas* della zona geografica delimitata. Il mangime proviene quindi interamente dalla zona geografica delimitata descritta in questo documento;
- suini «Cebo de Campo»: nella fase finale di ingrasso, i suini sono allevati al pascolo nelle *dehesas* della zona geografica delimitata e alimentati principalmente con prodotti naturali quali resti di ghiande, erba o stoppie di cereali, a seconda della stagione. Se necessario, questa alimentazione è integrata con mangime. La percentuale di alimenti proveniente dalla zona geografica definita nel presente documento è in questo caso pari al 65 % minimo.

Mangimi

Il mangime utilizzato per integrare l'alimentazione dei suini «Cebo de Campo» è costituito da una miscela composta principalmente di cereali (grano, orzo e mais) e, in misura minore, di leguminose (piselli e soia). Una parte consistente degli ingredienti proviene da una produzione tradizionale all'interno della zona geografica delimitata, ma una parte minore degli ingredienti, come la soia, fa eccezione. Ciò significa che non è tecnicamente possibile che il mangime provenga interamente dalla zona geografica delimitata; è stata quindi consentita l'aggiunta di mangimi provenienti da zone esterne a quest'ultima.

Come spiegato al punto 5 del presente documento, sono le risorse pascolive della *dehesa* a determinare la qualità sia del materiale utilizzato per realizzare i prosciutti e le *paletas* tutelati dalla DOP sia del prodotto stesso. L'utilizzo di mangimi provenienti dall'esterno della zona non influisce quindi sulla qualità del prodotto associata all'ambiente geografico.

In ogni caso, il sistema di pascolo tradizionale richiesto dal sistema di allevamento e ingrasso stesso, e il fatto che solo un modesto quantitativo di mangime possa essere prodotto al di fuori del territorio, garantisce che la percentuale di sostanza secca totale ingerita proveniente dalla zona geografica delimitata – nel caso dei suini «Cebo de Campo» (la cui alimentazione è integrata da mangimi) – sia notevolmente superiore al minimo consentito dalla legislazione applicabile (articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013).

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione avvengono all'interno della zona geografica delimitata. Esse sono:

- l'allevamento e l'ingrasso dei suini, le cui zampe vengono utilizzate per realizzare il prodotto coperto dalla DOP;
- la macellazione dell'animale e il sezionamento della carne;
- tutte le fasi di preparazione, che comprendono: salagione, lavaggio, riposo, asciugatura/maturazione e stagionatura nei magazzini.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

I prosciutti e le *paletas* DOP «Los Pedroches» possono essere presentati alla vendita disossati, come pezzi centrali, fette o porzioni, purché siano confezionati e sia possibile identificarne l'origine. Questa operazione può essere effettuata da operatori che abbiano accettato e rispettino il protocollo operativo stabilito dal Consejo Regulador per garantire la tracciabilità, l'origine, l'identificazione e la qualità finale del prodotto, e che siano iscritti a tal fine nei registri del medesimo.

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Il Consejo Regulador deve apporre su ogni pezzo, in modo chiaramente visibile e tale da non permettere una seconda utilizzazione, una controetichetta contenente la dicitura «Denominación de Origen Protegida 'Los Pedroches'» e l'indicazione della categoria di appartenenza del pezzo in questione (prosciutto o *paleta*), insieme alla categoria di razza e alimentazione.

L'etichetta deve altresì riportare il logo ufficiale della DOP (riprodotto di qui sotto):



4. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica in cui hanno luogo l'allevamento e l'ingrasso dei suini le cui cosce e spalle vengono utilizzate per la produzione di prosciutti e *paletas* recanti la denominazione d'origine protetta «Los Pedroches», nonché l'intero processo di elaborazione, macellazione e sezionamento dei suini iberici e le successive fasi di salagione, stagionatura, asciugatura e maturazione dei pezzi, comprende i seguenti comuni nella provincia di Cordova:

Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Bélmez, Los Blázquez, Cardeña, Conquista, Dos Torres, Espiel, Fuente La Lancha, Fuente Obejuna, La Granjuela, El Guijo, Hinojosa del Duque, Pedroche, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Valsequillo, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque, Villanueva del Rey, Villaralto ed El Viso, e le zone situate oltre 300 metri di altitudine dei comuni di Adamuz, Hornachuelos, Montoro, Obejo, Posadas, Villaharta e Villaviciosa.

5. Legame con la zona geografica

Il legame con la zona geografica si basa su fattori naturali, sulle caratteristiche specifiche del prodotto e sul particolare metodo di produzione utilizzato nella zona geografica delimitata. Nello specifico, il particolare ecosistema della zona geografica influisce sul sistema di allevamento degli animali e permette di alimentarli con una serie di risorse naturali che determinano le caratteristiche organolettiche del prodotto finale. Inoltre anche il processo di produzione, soprattutto le fasi di essiccazione e maturazione che avvengono in un ambiente naturale e sfruttano le condizioni climatiche della zona, determina lo sviluppo dell'aroma e del sapore del prodotto.

Per quanto riguarda le condizioni naturali, nella zona geograficamente conosciuta come «Los Pedroches», e in generale in tutta l'area settentrionale della provincia di Cordova, il leccio copre circa 300 000 ettari di *dehesa*, che costituiscono il 10 % del totale nazionale, circa 3 milioni di ettari. Sin da tempi remoti in tale sistema agro-silvo-pastorale si è sviluppata un'importante attività di allevamento in regime estensivo, nell'ambito della quale assumono particolare prominenza l'allevamento e lo sfruttamento del suino iberico, animale che beneficia delle proprietà nutritive del frutto della quercia. Senza la presenza dei suini, questo ecosistema probabilmente scomparirebbe.

Le condizioni naturali specifiche della zona influenzano quindi innanzitutto il sistema di allevamento degli animali, consentendo loro di terminare l'ingrasso sfruttando al meglio, in modo del tutto naturale e in un regime di allevamento estensivo, il frutto del leccio, della quercia da sughero e della quercia lusitana - la ghianda - e i pascoli naturali offerti dalla *dehesa*. Occorre tenere presente che il suino iberico, per il suo comportamento, è l'animale più adatto all'alimentazione naturale in regime di pascolo allo stato brado.

Le stirpi di suino iberico più comuni all'interno del distretto sono il *lampiño*, la *negra entrepelada*, la *retinta* e il *torbiscal*. Si vorrebbero anche sottolineare gli sforzi che si stanno compiendo per recuperare la stirpe «negro de Los Pedroches», una varietà originaria del distretto.

Inoltre «Los Pedroches» sono l'unica zona della *dehesa* in cui la quercia lusitana produce frutti. La ghianda di questa specie matura con circa 20 giorni di anticipo rispetto alle altre specie del genere *Quercus*. Per i suini di razza iberica è pertanto possibile anticipare il periodo di pascolo allo stato brado, la cui fase inizia alla fine di ottobre o primi di novembre, a seconda dell'anno, e può durare fino ai primi di marzo. Come già spiegato, gli animali terminano la fase di ingrasso nutrendosi delle risorse naturali della zona e, in questo caso particolare, si nutrono abbondantemente delle ghiande degli alberi citati.

In questo modo la dieta degli animali che forniscono la materia prima utilizzata per produrre i prosciutti e le *paletas* tutelati dalla DOP è caratterizzata dal tipo di ghiande che consumano, tenendo presente che le *dehesas* nel nord della provincia di Cordova hanno la più alta percentuale di lecci, rispetto ad altre specie del genere *Quercus*, di tutta la penisola iberica. L'alimentazione degli animali è caratterizzata anche dal pascolo, dall'erba, dalle stoppie e da altre sostanze naturali presenti nella *dehesa*.

Infine questo tipo di sistema di pascolo estensivo, caratterizzato principalmente dal pascolo allo stato brado, fornisce ai prosciutti e alle *paletas* tutelati dalla DOP una serie di idrocarburi a catena ramificata provenienti dalle ghiande e dall'erba consumate dai suini, oltre a un grasso con un punto di fusione più basso rispetto ad altri grassi animali. Ciò dimostra l'effetto che i fattori naturali presenti nella zona hanno sulla qualità e sulle caratteristiche specifiche del prodotto ottenuto.

Tali circostanze, insieme al successivo processo di produzione che dipende in larga misura dalle condizioni climatiche naturali della zona, in particolare le fasi che si svolgono negli essiccatoi e nei magazzini di essiccazione naturale, danno origine ai composti responsabili del sapore e dell'aroma caratteristici dei prosciutti e delle *paletas* «Los Pedroches», come spiegato di seguito.

La zona geografica delimitata (composta da comuni situati nella Valle de Los Pedroches, nella Valle del Guadiato e nella Sierra de Córdoba, tutti al di sopra dei 300 metri e con un'altitudine media di circa 700 metri sul livello del mare) ha un clima proprio, distinto da quello del resto della provincia e dell'Andalusia, che è il risultato della sua natura isolata, dovuta alle catene montuose della Sierra Morena e delle Cordilleras Béticas.

Il tipo di clima è mediterraneo subumido, ancorché caratterizzato da continentalità, con inverni lunghi e freddi che portano gelo e precipitazioni irregolari, ed estati calde e secche. L'aspetto continentale si manifesta soprattutto nel sistema delle precipitazioni e nelle fluttuazioni di temperatura giornaliera e annuali, queste ultime piuttosto ampie e con differenze marcate tra estate e inverno. Predominano le giornate serene o con poche nuvole e il numero medio di ore di sole è superiore a 2 500 all'anno.

Le temperature variano notevolmente da una stagione all'altra, e anche durante il giorno. Tuttavia la temperatura è uniforme in tutta la zona, con temperature medie che vanno da 26 °C a 27 °C in estate e da 7 °C a 8 °C in inverno. Durante il periodo estivo, in particolare nei mesi di luglio e agosto, si registrano le temperature più elevate, che talvolta superano i 35 °C durante il giorno, mentre di notte scendono a 18-20 °C. In inverno le temperature sono notevolmente più basse, con una media massima compresa tra 10 °C e 15 °C e una minima media compresa tra -2 °C e 2 °C.

Queste condizioni climatiche consentono di asciugare il prosciutto in essiccatoi naturali. I pezzi vengono appesi ed esposti alle condizioni climatiche circostanti, mentre i livelli di temperatura e umidità necessari si ottengono semplicemente aprendo e chiudendo le finestre. Questa fase determina la stabilità del colore e l'asciugatura del prosciutto a un livello tale da garantirne la stabilità finale. Inoltre favorisce la formazione dei composti responsabili del sapore (aminoacidi liberi) e dell'aroma del prosciutto (processi di proteolisi e di degradazione dei lipidi). A tal fine, il prosciutto viene esposto a temperature progressivamente più elevate e a un'umidità relativa più bassa; occorre tenere presente che questa fase di solito coincide con la stagione estiva, che comporta un aumento graduale della temperatura da 15-18 °C a 28-30 °C e un'umidità relativa del 60-80 %. Tale aumento di temperatura aumenta la diffusione del sale e la disidratazione, portando a livelli equilibrati di sale e disponibilità di acqua tra le aree esterne e interne, e rilasciando prodotti di proteolisi, che inibiscono l'attività dell'acqua (a_w).

Infine i prosciutti e le *paletas* sono trasferiti nei magazzini dove, nella fase finale di stagionatura, vengono fatti maturare lentamente. In questa fase finale il processo chimico iniziato nella fase precedente continua, così come le reazioni che generano i composti responsabili del sapore e dell'aroma caratteristici della carne. La temperatura, l'umidità relativa e l' a_w più basse fanno sì che i prodotti dell'intensa idrolisi dei lipidi e delle proteine si condensino. Si tratta di composti con un basso peso molecolare e un elevato potenziale di sapore e aroma: peptidi, aminoacidi e ammine derivanti dall'idrolisi delle proteine, e acidi grassi liberi, aldeidi, chetoni, alcoli, esteri e idrocarburi derivanti dall'idrolisi e dall'ossidazione dei lipidi. Come spiegato sopra, è presente anche una serie di idrocarburi a catena ramificata provenienti da prodotti vegetali, ghiande ed erba, che fanno parte della dieta dei suini.

Infine questi fattori del processo di produzione (principalmente temperatura, attività dell'acqua e concentrazione di sale) determinano la popolazione microbica sulla superficie dei prosciutti e delle *paletas* stagionati, composta principalmente da lieviti, muffe e micrococcacee, che sono più adatti alle condizioni ambientali raggiunte. Tale popolazione microbica incide sulle caratteristiche organolettiche del prodotto finale mediante i prodotti volatili che genera. A questo proposito, esistono prove scientifiche che dimostrano il ruolo svolto dai microrganismi nei processi proteolitici e lipolitici che hanno luogo durante la maturazione del prosciutto di suino iberico (Núñez et al., 1998, Rodríguez et al., 1998) e il loro contributo allo sviluppo dell'aroma e del sapore della carne (Martín et al., 2004, 2006); Andrade, 2009).

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://juntadeandalucia.es/sites/default/files/inline-files/2022/08/Pliego_modificado_Los_Pedroches.pdf

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2023/C 160/10)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione ⁽¹⁾.

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Cariñena»

PDO-ES-A0043-AM03

Data della comunicazione: 6.2.2023

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1. Inclusione di due comuni all'interno della zona geografica delimitata della DOP

Descrizione

La zona geografica che delimita la DOP «Cariñena» viene estesa con l'inclusione dei comuni ad essa adiacenti di Fuendeall e Vistabella de Huerva.

La modifica riguarda la sezione 4) «Delimitazione della zona geografica» del disciplinare e la sezione 6) «Zona geografica delimitata» del documento unico.

Conformemente all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione questa modifica, date le sue cause e motivazioni, non è considerata una modifica dell'Unione in quanto non include una variazione del nome della denominazione di origine protetta, non consiste nella variazione, soppressione o aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli e non comporta l'invalidazione del legame o ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. Essa è dunque considerata una modifica ordinaria.

Motivazione

Gli studi di terroir effettuati, basati principalmente su un'analisi delle caratteristiche edafoclimatiche di entrambi i comuni, hanno consentito di caratterizzare il potenziale agronomico del territorio che si incorpora alla DOP, giungendo alla conclusione che non vi sono differenze significative rispetto alla zona geografica attuale.

Le zone viticole studiate di Fuendetodos presentano caratteristiche significativamente simili a quelle di una delle unità di terroir che costituiscono la DOP «Cariñena»: in particolare, si tratta di profili di altopiani calcarei. È stato inoltre rilevato che gli indici climatici coincidono con la zona climatica D della DOP.

Per quanto riguarda il comune di Vistabella, è stato accertato che esistono due aree distinte che coincidono con quelle descritte nella DOP: in sostanza, si tratta di terreni collinari con scisti e quarzite e di terreni semi-collinari e pendii. Lo studio conclude inoltre che i dati climatici in questo comune sono simili a quelli che caratterizzano la zona climatica D della DOP.

⁽¹⁾ GUL 9 dell'11.1.2019, pag. 2.

2. Inclusione di una varietà bianca (secondaria)

Descrizione

Nell'elenco delle varietà secondarie contenuto nel disciplinare della DOP viene inclusa la varietà Cariñena blanca.

La modifica riguarda la sezione 6) «Varietà di uve da cui si ottiene il vino» del disciplinare. Essa non incide sul documento unico in quanto si tratta di una varietà secondaria.

Conformemente all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione questa modifica, date le sue cause e motivazioni, non è considerata una modifica dell'Unione in quanto non include una variazione del nome della denominazione di origine protetta, non consiste nella variazione, soppressione o aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli e non comportano l'invalidazione del legame o ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. Essa è dunque considerata una modifica ordinaria.

Motivazione

Con ordinanza AGM/1312/2022 del 13 settembre, il nome della varietà «Cariñena blanca» è stato aggiunto all'elenco delle varietà di uve da vino autorizzate in Aragona come sinonimo di «Carignan blanc».

Si tratta di una varietà adattata alle condizioni specifiche della denominazione, sia in termini di produzione che sotto il profilo enologico, con un forte carattere aromatico, che mantiene il profilo sensoriale caratteristico dei vini bianchi della DOP «Cariñena».

DOCUMENTO UNICO

1. Nome del prodotto

Cariñena

2. Tipo di indicazione geografica

DOP – Denominazione di origine protetta

3. Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino
3. Vino liquoroso
5. Vino spumante di qualità
8. Vino frizzante
16. Vino di uve stramature

4. Descrizione del vino (dei vini)

1. *Vini bianchi e rosati*

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Aspetto: limpido

— Vino bianco: colore giallo paglierino con riflessi verdolini, giallo pallido, giallo paglierino o giallo.

— Vino rosato: color buccia di cipolla, rosa salmone, rosa, rosa fragola o rosa viola.

Olfatto: fruttato, aroma di legno se quest'ultimo è venuto a contatto con il vino, senza difetti.

Gusto: acidità media, bassa dolcezza, senza difetti.

* Tenore massimo di anidride solforosa 240 mg/l se il tenore di zucchero è pari a 5 g/l o superiore.

** In mancanza di una specificazione dei limiti, vanno rispettati quelli stabiliti dalla normativa europea in vigore.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	9
Acidità totale minima	4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	13,3
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	180

2. *Vini rossi*

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Aspetto: limpido di color rosso violaceo, rosso porpora, rosso granato o rosso ciliegia.

Olfatto: fruttato, frutti rossi, aroma di legno se quest'ultimo è venuto a contatto con il vino, senza difetti.

Gusto: acidità media, bassa dolcezza, sensazione di astringenza media, senza difetti.

* Tenore massimo di anidride solforosa 180 mg/l se il tenore di zuccheri è pari a 5 g/l o superiore.

** In mancanza di una specificazione dei limiti, vanno rispettati quelli stabiliti dalla normativa europea in vigore.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	9
Acidità totale minima	4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	13,3
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	140

3. *Vino liquoroso*

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Aspetto: limpido

— Vino bianco: colore giallo, giallo ambrato o giallo dorato.

— Vino rosso: color rosso violaceo, rosso porpora, rosso granato o rosso ciliegia.

Olfatto: frutta matura, aroma di legno se quest'ultimo è venuto a contatto con il vino, senza difetti.

Gusto: sensazione di alcol (calore) e dolcezza, senza difetti.

* Tenore massimo di anidride solforosa 200 mg/l se il tenore di zuccheri è pari a 5 g/l o superiore.

** In mancanza di una specificazione dei limiti, vanno rispettati quelli stabiliti dalla normativa europea in vigore.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	15
Acidità totale minima	3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	15
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	150

4. *Vini spumanti di qualità*

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Aspetto: limpido, bolle di anidride carbonica.

— Vino bianco: colore giallo paglierino con riflessi verdolini, giallo pallido, giallo paglierino o giallo.

— Vino rosato: color buccia di cipolla, rosa salmone, rosa, rosa fragola o rosa viola.

— Vino rosso: colore rosso violaceo, rosso porpora, rosso granato, rosso ciliegia o rosso rubino.

Olfatto: fruttato, senza difetti.

Gusto: sensazione carbonica in bocca (pizzicore rinfrescante), leggero sapore acido (freschezza), senza difetti.

* In mancanza di una specificazione dei limiti, vanno rispettati quelli stabiliti dalla normativa europea in vigore.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	10
Acidità totale minima	4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	10,83
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	160

5. *Vino frizzante*

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Aspetto: limpido, bolle di anidride carbonica.

— Vino bianco: colore giallo paglierino con riflessi verdolini, giallo pallido, giallo paglierino o giallo.

— Vino rosato: color buccia di cipolla, rosa salmone, rosa, rosa fragola o rosa viola.

— Vino rosso: colore rosso violaceo, rosso porpora, rosso granato, rosso ciliegia o rosso rubino.

Olfatto: fruttato, senza difetti. Gusto: sensazione carbonica in bocca (pizzicore rinfrescante),

leggero sapore acido (freschezza), senza difetti.

* vino bianco e vino rosato: tenore massimo di anidride solforosa 180 mg/l; 240 mg/l se il tenore di zuccheri è pari a 5 g/l o superiore.

* vino rosso: tenore massimo di anidride solforosa 140 mg/l; 180 mg/l se il tenore di zuccheri è pari a 5 g/l o superiore.

** In mancanza di una specificazione dei limiti, vanno rispettati quelli stabiliti dalla normativa europea in vigore.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	7
Acidità totale minima	4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	13,3
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

6. Vini di uve stramature (vendemmia tardiva)

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Aspetto: limpido

— Vino bianco: colore giallo paglierino con riflessi verdolini, giallo pallido, giallo paglierino o giallo.

— Vino rosato: color buccia di cipolla, rosa salmone, rosa, rosa fragola o rosa viola.

— Vino rosso: colore rosso violaceo, rosso porpora, rosso granato, rosso ciliegia o rosso rubino.

Olfatto: frutta matura, aroma di legno se quest'ultimo è venuto a contatto con il vino, senza difetti.

Gusto: sensazione di alcol (calore), dolcezza in base al tenore di zuccheri, senza difetti.

* vino bianco e vino rosato: tenore massimo di anidride solforosa 180 mg/l; 240 mg/l se il tenore di zuccheri è pari a 5 g/l o superiore.

* vino rosso: tenore massimo di anidride solforosa 140 mg/l; 180 mg/l se il tenore di zuccheri è pari a 5 g/l o superiore.

** In mancanza di una specificazione dei limiti, vanno rispettati quelli stabiliti dalla normativa europea in vigore.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	13
Acidità totale minima	4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	15
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

7. *Vini di uve stramature (dolce naturale)*

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Aspetto: limpido

— Vino bianco: colore giallo paglierino con riflessi verdolini, giallo pallido, giallo paglierino o giallo.

— Vino rosato: color buccia di cipolla, rosa salmone, rosa, rosa fragola o rosa viola.

— Vino rosso: colore rosso violaceo, rosso porpora, rosso granato, rosso ciliegia o rosso rubino.

Olfatto: frutta matura, aroma di legno se quest'ultimo è venuto a contatto con il vino, senza difetti.

Gusto: dolcezza medio-alta. Senza difetti.

* vino bianco e vino rosato: tenore massimo di anidride solforosa 180 mg/l; 240 mg/l se il tenore di zuccheri è pari a 5 g/l o superiore.

* vino rosso: tenore massimo di anidride solforosa 140 mg/l; 180 mg/l se il tenore di zuccheri è pari a 5 g/l o superiore.

** In mancanza di una specificazione dei limiti, vanno rispettati quelli stabiliti dalla normativa europea in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	13
Acidità totale minima	4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	15
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

5. **Pratiche di vinificazione**a. *Pratiche enologiche specifiche*

Pratica enologica specifica

La vendemmia viene effettuata riservando alla produzione di vini protetti esclusivamente le partite di uve sane, con il grado di maturazione necessario e con un titolo alcolometrico probabile pari a 9 % vol o superiore.

Per ottenere l'estrazione del mosto o del vino e la separazione dalle vinacce dev'essere applicata una pressione adeguata, in modo che il rendimento (somma dei procedimenti di salasso e pressatura) non sia superiore a 74 litri di vino per ogni 100 chilogrammi di uva.

Pratica colturale

La densità di impianto è di almeno 1 500 viti per ettaro, distribuite uniformemente sull'intera superficie vitata.

b. *Rese massime*

1. Varietà rosse

62,9 ettolitri per ettaro

2. Varietà rosse

8 500 chilogrammi di uve per ettaro

3. Varietà bianche

66,6 ettolitri per ettaro

4. Varietà bianche

9 000 chilogrammi di uve per ettaro

6. Zona geografica delimitata

Comuni: Aguarón, Aladrén, Alfamén, Almonacid de la Sierra, Alpartir, Cariñena, Cosuenda, Encinacorba, Fuendetodos, Longares, Mezalocha, Muel, Paniza, Tosos, Villanueva de Huerva e Vistabella de Huerva.

7. Varietà principale/i di uve da vino

CABERNET SAUVIGNON

CHARDONNAY

GARNACHA BLANCA

GARNACHA TINTA

MACABÉO – VIURA

MAZUELA – CARIÑENA

MERLOT

SYRAH

TEMPRANILLO

8. Descrizione del legame/dei legami

I vigneti aragonesi hanno la loro origine nella cosiddetta regione celtiberica, dove sorgeva la cittadina romana di Carae (oggi Cariñena), della quale è noto che gli abitanti, all'incirca nel III secolo a.C., bevessero vino mescolato con miele. I limiti imposti agli impianti già nel 1696 in base alla qualità coincidevano con gli attuali comuni che figurano in questa DOP.

Le caratteristiche dei diversi suoli della zona geografica, unite alle basse precipitazioni, alle temperature estreme e alla presenza del Cierzo (vento caratteristico della regione), costituiscono un ecosistema selettivo che ha mantenuto viva la pratica della viticoltura nel corso dei secoli, dando origine a un prodotto finale specifico e singolare adattato all'ambiente.

Le varietà presenti, che si sono adattate e sopportano le condizioni pedoclimatiche esistenti, danno origine a una serie di vini particolari dal punto di vista fisico-chimico e sensoriale che presentano le caratteristiche distintive dei vini prodotti con le varietà autorizzate.

VINO

L'evoluzione dei diversi suoli della zona geografica dà origine, a seconda delle peculiarità del territorio, delle condizioni climatiche e delle diverse varietà, a vini dai profumi intensi, limpidi e freschi, equilibrati, ben strutturati e molto persistenti.

VINO LIQUOROSO

La produzione di vini liquorosi fa parte della storia di questa zona geografica grazie alle condizioni climatiche, caratterizzate da elevate temperature diurne e basse precipitazioni, che consentono di ottenere raccolti con un elevato tenore di zuccheri, soprattutto con le vendemmie tardive.

VINO SPUMANTE DI QUALITÀ

Questo processo enologico, che applica il metodo tradizionale, viene adottato dalle cantine della zona dagli inizi del XX secolo. Le temperature estreme e la ricchezza di calcare nel suolo permettono di coltivare le varietà che conferiscono ai vini ampiezza ed equilibrio. La scarsa piovosità e l'abbondanza di sole influiscono sul titolo alcolometrico naturale, che consente la produzione di vini spumanti di qualità con le gradazioni definite.

VINO FRIZZANTE

Il titolo alcolometrico naturale, la leggera acidità e l'intensità degli aromi fruttati che si ottengono nei vini frizzanti sono dovuti alle ore di esposizione al sole che producono un grado di irraggiamento ottimale, accompagnato dai marcati contrasti termici determinati dal clima continentale della zona, nonché dal ridotto rischio di precipitazioni durante il periodo di maturazione delle uve.

VINO DI UVE STRAMATURE

La pratica di ritardare i raccolti nella zona geografica che comprende la denominazione di origine protetta «Cariñena» al fine di ottenere uve con un tenore zuccherino più elevato conferisce a questi vini il loro caratteristico aroma di frutta matura, nonché una predominanza del sapore dolce o della sensazione calda dovuta alla gradazione alcolica, un equilibrio frutto dell'esposizione delle uve al sole durante il loro lungo periodo di maturazione.

9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettaura, altri requisiti)

Quadro giuridico di riferimento:

nella normativa nazionale.

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

le etichette commerciali, proprie di ciascuna cantina registrata, devono essere comunicate al *Consejo Regulador* per quanto riguarda i requisiti elencati nel presente disciplinare ai fini della loro iscrizione nel registro delle etichette.

È obbligatoria una delle due indicazioni che seguono:

Denominación de Origen «Cariñena» (menzione tradizionale di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013) o Denominación de Origen Protegida «Cariñena». Il prodotto destinato al consumo dev'essere provvisto di marchi di garanzia, numerati ed emessi dal Consejo Regulador, da collocare nella cantina registrata in modo da impedirne il riutilizzo.

Quadro giuridico di riferimento:

nella normativa nazionale.

Tipo di condizione supplementare:

imbottigliamento nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

il trasporto e l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione costituiscono un rischio per la qualità del vino. L'imbottigliamento nella zona di origine consente di mantenere inalterate le caratteristiche e la qualità del prodotto.

Si tratta di un'operazione importante, che deve rispettare severi requisiti, tra cui l'obbligo di confezionare il vino nella zona delimitata dal disciplinare, preservandone tutte le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.aragon.es/documents/20127/60698006/Pliego_de_condiciones_DOP_Cari%C3%B1ena_vc_2022.pdf/4c84782b-a115-c455-0319-42216ec432da?t=1666097211187

Publicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2023/C 160/11)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DISCIPLINARE DI UNA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA

«Twaróg wędzony»

n. UE: TSG-PL-2779 – 29.6.2021

Stato membro o paese terzo: Polonia

1. **Nome (nomi) da registrare**

«Twaróg wędzony»

2. **Tipo di prodotto [cfr. Allegato XI]**

Classe 1.3. Formaggi

3. **Motivi della registrazione**

3.1. *Specificare se il prodotto*

- è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o composizione corrispondente a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento;
- è ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

Il «twaróg wędzony» (cagliata di formaggio affumicata) è un tipo particolare di formaggio bianco non stagionato la cui pratica di produzione tradizionale risale a circa 40 anni fa. La modalità di preparazione, l'aspetto, il colore e il gusto conferiscono al «twaróg wędzony» il suo carattere tradizionale.

Il metodo di produzione si basa su procedimenti tradizionali:

- affumicatura a caldo del formaggio con fumo generato dalla combustione di legno di latifoglie selezionate,
- salatura a secco del formaggio o immersione del formaggio in salamoia.

L'affumicatura svolge un ruolo particolare nel processo produttivo, in quanto tale metodo non è attualmente utilizzato per i formaggi acidi (cagliate) prodotti in Polonia a causa del loro tenore relativamente ridotto di materia secca, che rende più difficile l'affumicatura. È grazie all'affumicatura e alla salatura (la salatura delle cagliate di formaggio non costituisce una pratica diffusa in Polonia) che il prodotto acquisisce il suo gusto e il suo aroma specifici.

3.2. *Specificare se il nome*

- è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico;
- designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.

Il nome «twaróg wędzony» utilizzato rispecchia la specificità del prodotto risultante dal processo di affumicatura.

(1) GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

4. Descrizione

- 4.1. *Descrivere il prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1, comprese le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche che dimostrano la specificità del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014), in appresso «regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione»)*

Il «*twaróg wędzony*» (cagliata di formaggio affumicata) è un tipo particolare di formaggio bianco non stagionato che si presenta sotto forma di piccolo blocco di forma cilindrica tra i 250 e i 300 g o di blocco a parallelepipedo di peso unitario compreso tra i 200 e i 300 g, caratterizzato dal colore tipico dei prodotti affumicati in modo naturale con legno di latifoglie (colore compreso tra il giallo crema e il marrone chiaro). Il formaggio è prodotto utilizzando latte vaccino. Nel caso del «*twaróg wędzony*» alle spezie, sulla superficie e sulla sezione trasversale del formaggio sono visibili particelle di aromi (può trattarsi di sale aromatizzato all'aglio, aglio, pepe, peperone, finocchio, nigella o cumino). La data di scadenza è di 30 giorni a decorrere dalla data di produzione.

Il «*twaróg wędzony*» presenta le caratteristiche organolettiche e fisico-chimiche seguenti:

Caratteristiche	Requisiti
Gusto e odore	Leggermente acido, da leggermente salato a salato, gusto e odore di affumicatura. In caso di prodotto contenenti additivi (spezie), gusto e odore distinti dalle spezie utilizzate.
Struttura e consistenza	Pasta omogenea; è autorizzata una pasta leggermente friabile e leggermente dura. È autorizzata la presenza di crepe tra i grani.
Colore	Pasta del formaggio di colore compreso tra il bianco e il crema, colorazione della superficie del formaggio compresa tra giallo crema e bruno chiaro, non omogenea.
pH dell'acidità attiva	Non inferiore a 4,2
Tenore di sale in %	Per un prodotto pressato tramite impilaggio degli stampi: non superiore a 3,0 Per un prodotto pressato con l'ausilio di presse: non superiore a 2,0
Tenore di acqua in %	Non superiore al 70 %
Tenore di materie grasse in %	Per un prodotto pressato tramite impilaggio degli stampi: 17,0 ± 3,0 Per un prodotto pressato con l'ausilio di presse: 9,0 ± 1,5

Oltre a conferire al prodotto il suo gusto e odore di affumicatura, il processo di affumicatura ne estende la data di scadenza, il che distingue tale formaggio dagli altri formaggi acidi (cagliate). Ciò deriva sia dall'aumento di temperatura durante l'affumicatura che dalla salatura nonché dalle proprietà del fumo.

- 4.2. *Descrivere il metodo di produzione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1 che i produttori devono rispettare, compresi, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione)*

FASE I

Ottenimento della materia prima

Il latte vaccino crudo costituisce la materia prima per la produzione del «*twaróg wędzony*».

Conservazione del latte crudo

Il latte può essere conservato al massimo per 24 ore prima della produzione a una temperatura inferiore a 8° C.

FASE II

Riscaldamento del latte, degassamento, centrifugazione e normalizzazione della materia grassa.

Il latte crudo è riscaldato a una temperatura di circa 65 °C in uno scambiatore di calore nel quale è sottoposto a degassamento e successivamente alla separazione del grasso in una centrifuga di sgrassatura. Dopo la centrifugazione, il tenore di materia grassa del latte è normalizzato ad almeno il 3,5 % in caso di produzione di «twaróg wędzony» pressato tramite impilaggio degli stampi o ad almeno l'1,6 % per la produzione del «twaróg wędzony» pressato con l'ausilio di presse.

Pastorizzazione del latte

Il latte è pastorizzato a una temperatura compresa tra 74 e 80 °C per 45 secondi.

Raffreddamento

Dopo la pastorizzazione, il latte è raffreddato a una temperatura compresa tra circa 20 e 30 °C, corrispondente alla temperatura utilizzata per l'inoculo del latte per le cagliate di formaggio (cfr. fase III). Il latte è immesso nella vasca di cagliatura.

FASE III

Inoculo

Alcune colture di batteri lattici mesofili sono aggiunte al latte sotto forma di fermenti diretti. In base alla specificità delle colture batteriche utilizzate e alla stagione, l'inoculo è praticato a una temperatura compresa tra 20 e 30 °C, con l'applicazione di temperature più basse in estate e più alte in inverno. Il latte contenuto nella vasca è mescolato per 15-30 minuti dopo l'aggiunta dei fermenti.

Coagulazione

La coagulazione del latte si verifica entro 12-18 ore a seconda della temperatura applicata e del tipo di colture batteriche aggiunte. La fermentazione avviene fino al raggiungimento di un pH inferiore a 4,65. La lavorazione della cagliata è preceduta da una valutazione della sua compattezza da parte del casaro, che rompe manualmente la cagliata. Quest'ultima, omogenea al momento della rottura, si presta al taglio, che costituisce la fase successiva della produzione.

Lavorazione della cagliata

La cagliata è tagliata delicatamente e lasciata riposare per qualche minuto. Dopo il taglio viene eliminato il siero di latte dalla sua superficie. La fase successiva di trasformazione consiste nella mescolatura la cui intensità aumenta con la sgocciolatura della cagliata e il processo di riscaldamento inizia a una velocità di circa 1-2 °C/10 min. Generalmente la massa della cagliata è riscaldata fino a superare di circa 8-10 °C la temperatura alla quale sono stati aggiunti i fermenti (inoculo) mescolandola al contempo in modo regolare. La fine del riscaldamento è stabilita dal casaro a seguito della valutazione organolettica del grado di asciugatura dei grani della cagliata. Quest'ultima è poi lasciata riposare per qualche minuto senza essere mescolata al fine di separare il siero di latte dai grani della cagliata (i grani emergono, il siero di latte si accumula nella parte inferiore della vasca). La durata totale della lavorazione della cagliata è compresa tra un'ora e mezza e due ore.

Sgocciolatura del siero di latte

Alla fine del riscaldamento, il siero di latte è eliminato in misura corrispondente al 60 % del latte utilizzato per la produzione.

Sgocciolatura preliminare e versamento della cagliata

La cagliata è inserita in presse (in caso di produzione di «twaróg wędzony» pressato con l'ausilio di presse) o in attrezzature di omogeneizzazione (in caso di produzione di «twaróg wędzony» pressato tramite impilaggio degli stampi) nelle quali il siero di latte è innanzitutto separato dai grani della cagliata.

In caso di cagliata contenente additivi, in tale fase sono aggiunti additivi vegetali o spezie. Sono autorizzati gli additivi seguenti, con i quantitativi massimi per 100 kg di prodotto finito indicati tra parentesi:

- sale aromatizzato all'aglio (0,25 kg),
- aglio essiccato macinato (0,3 kg),
- pepe naturale macinato o frantumato (0,3 kg),
- pepe alle erbe (0,5 kg),
- semi di finocchio (0,5 kg),

- semi di cumino (0,5 kg),
- paprica dolce o piccante in polvere (in diverse proporzioni, 0,8 kg in tutto),
- semi di nigella (0,25 kg).

È necessario sbollentare i semi di cumino o finocchio prima di aggiungerli.

È autorizzata la miscelazione degli additivi sopraccitati, nel qual caso sono aggiunti i quantitativi massimi di additivi per 100 kg di prodotto finito. Il peso totale degli additivi non può essere superiore a 1 kg per 100 kg di prodotto finito.

In questa fase può essere aggiunta alla cagliata una quantità di sale pari fino a 1 kg per 100 kg di prodotto finito. In caso di aggiunta di sale aromatizzato all'aglio, la quantità di sale aggiunta in tale fase di produzione non deve superare gli 0,75 kg per 100 kg di prodotto finito.

Pressatura tramite impilaggio degli stampi o pressatura con presse

Per la produzione di «*twaróg wędzony*» pressato tramite impilaggio degli stampi: i grani resi omogenei sono versati in stampi che sono poi impilati (posti l'uno sull'altro). Dopo una sgocciolatura preliminare di massimo 30 minuti, la cagliata preformata negli stampi è capovolta e sottoposta a una nuova fase di sgocciolatura del siero di latte in un magazzino frigorifero.

In caso di produzione di «*twaróg wędzony*» pressato con l'ausilio di presse, la cagliata è versata manualmente in teli per formaggio disposti l'uno sull'altro nelle presse. Le porzioni così preparate sono pressate con una forza di circa 10 N/kg di formaggio, aumentando progressivamente la forza fino a 30 N/kg. La durata della pressatura è compresa tra 30 e 60 minuti a seconda del grado di asciugatura raggiunto dai grani durante il processo di riscaldamento. Dopo la pressatura il formaggio è tolto dai teli e tagliato a rettangoli.

A questo punto il formaggio acquisisce la sua forma definitiva:

- in caso di cagliata pressata tramite impilaggio degli stampi, un cilindro con diametro di circa 10 cm e un peso unitario compreso tra 250 e 300 g;
- in caso di «*twaróg wędzony*» pressato con l'ausilio di presse, un parallelepipedo rettangolare avente dimensioni alla base di circa 12 × 8 cm e con peso di circa 250 g.

Dopo la pressatura effettuata tramite impilaggio degli stampi o l'ausilio di presse, il tenore d'acqua della cagliata di formaggio deve essere inferiore al 70 %.

Il formaggio è successivamente posto in un magazzino frigorifero. Il tempo di raffreddamento è determinato dalla durata necessaria affinché il formaggio raggiunga una temperatura inferiore a 15 °C, ma non supera le 24 ore.

FASE IV

Salatura

La salatura del formaggio pressato tramite impilaggio degli stampi avviene in salamoia. È pertanto consentito descrivere il «*twaróg wędzony*» come «salino». Il formaggio è immerso in una vasca di salamoia e vi è conservato per il tempo necessario a fargli raggiungere un tenore di sale pari a circa l'1,5 %, il che avviene solitamente in un periodo compreso tra una dozzina e qualche decina di minuti. La durata della salatura dipende dalla concentrazione della salamoia: maggiore è la concentrazione, minore sarà la durata della fase di salatura. La concentrazione iniziale della salamoia deve essere di circa il 21 %.

La salatura del formaggio pressato con l'ausilio di presse avviene cospargendo di sale le due facce del formaggio in modo uniforme e strofinandone la superficie. Il formaggio deve successivamente essere raffreddato e asciugato con un flusso d'aria a una temperatura compresa tra 2 e 8 °C. Durante il raffreddamento e l'asciugatura il formaggio deve essere capovolto.

FASE V

Affumicatura

Il formaggio è posto su carrelli per affumicatura con ripiani perforati (le perforazioni consentono al fumo di raggiungere anche la superficie del formaggio a contatto con il ripiano). I carrelli con il formaggio sono posti in camere di affumicatura nelle quali è immesso il fumo. Per l'affumicatura si utilizza il fumo generato dalla combustione di legno di faggio e ontano: per tale fase è consentito l'utilizzo di generatori di fumo naturale come pure trucioli di legno di faggio o di ontano. L'affumicatura avviene a una temperatura compresa tra 40 e 65 °C ed è effettuata fino all'ottenimento del colore tipico del prodotto finito.

Raffreddamento

Il formaggio affumicato su carrelli è trasportato dalle camere di affumicatura in magazzini frigoriferi distinti, nei quali è raffreddato a una temperatura inferiore a 15 °C, solitamente per 12-24 ore.

FASE VI

Confezionamento

Dopo il raffreddamento la cagliata di formaggio affumicata è confezionata in atmosfera protettiva (una miscela di azoto e biossido di carbonio) o ricorrendo a confezioni a pressione ridotta.

Attività vietate nel processo di produzione:

- utilizzo di preparati per affumicatura,
- affumicatura a freddo del formaggio.

4.3. Descrivere i principali elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione)

Gli elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto comprendono le principali caratteristiche rimaste invariate nel tempo, corredate di riferimenti precisi e documentati.

La cagliata di formaggio (*twaróg*) ^(?) è un prodotto lattiero-caseario realizzato in Polonia da diverse centinaia di anni mediante l'acidificazione del latte, il suo ulteriore riscaldamento, la separazione del siero di latte e la pressatura. Le cagliate di formaggio sono prodotti tipici dei paesi dell'Europa centrale e orientale. Il termine polacco «*twaróg*» non ha equivalenti nelle lingue dei paesi dell'Europa occidentale e le cagliate di formaggio tipiche polacche non sono conosciute in tali paesi.

Come riportato nell'opera di Jan Licznarski intitolata «*Serowarstwo*» («La produzione del formaggio») pubblicata per la prima volta nel 1922, «fin da tempi immemorabili il popolo polacco produceva ovunque *gomółki* utilizzando la cagliata di formaggio e li faceva asciugare per conservarli». I *gomółki* sono delle specie di palle appiattite o focacce a base di cagliata di formaggio che erano fatti asciugare per garantirne la conservazione ^(?).

La produzione di formaggio in Polonia si è sviluppata principalmente nei secoli XVIII e XIX, a seguito della migrazione dei coloni *olender* (come venivano chiamati i nuovi arrivati da Olanda, Prussia e Germania), che hanno diffuso l'allevamento di bovini in pianura e, con esso, varie pratiche di trasformazione del latte e tecniche di produzione dei formaggi. L'economia degli *olender* era principalmente basata sull'allevamento di vacche da latte e sulla produzione di latte correlata, in particolare la produzione di formaggio.

La cagliata di formaggio fu sicuramente il primo prodotto realizzato con il latte. Questo tipo di formaggio acidificato, il più semplice da produrre, è rimasto pressoché invariato fino ad oggi.

L'aspetto più importante per comprendere le specificità della produzione del formaggio nel corso dei secoli XVIII e XIX è che allora il termine «*twaróg*» indicava sia il prodotto derivante dalla coagulazione acida (con il ricorso a batteri lattici indigeni o a seguito dell'aggiunta di acidi) che la cagliata ottenuta utilizzando il caglio prodotto dallo stomaco dei vitelli. In questo secondo caso si parla di «cagliata di latte dolce» ^(*).

Nella letteratura storica, le espressioni che indicano le cagliate di formaggio e i formaggi ottenuti con caglio sono utilizzate in modo intercambiabile. È unicamente grazie alle descrizioni dettagliate dell'ottenimento e delle tecniche di produzione dei formaggi che possiamo raccogliere informazioni precise sul prodotto in esame. Nell'opera di cui è in possesso il museo archeologico ed etnografico di Łódź intitolata «*Z badań nad żywieniem ludu Łowickiego (1880-1939)*» (Della ricerca sull'alimentazione degli abitanti di Łódź (1880-1939), Jan Piotr Dekowski descrive la tecnologia di produzione del «*twaróg*» moderno, descrivendolo come «formaggio» prodotto a partire da latte cagliato da cui è fatto sgocciolare il siero di latte. L'autore aggiunge che il «*twaróg*» risultante era salato e vi venivano talvolta aggiunte delle spezie.

^(?) Il termine polacco «*twaróg*» indica una massa di caseina coagulata con acido o caglio e adeguatamente asciugata, generalmente fino al 65 %-75 % del suo contenuto d'acqua.

^(?) J. Licznarski, «*Serowarstwo*», Varsavia, 1922.

^(*) Antoni Waga, nell'opera pratica intitolata «*Teoria gospodarowania wewnętrznego, czyli zbiór wiadomości potrzebnych gospodyniom, dla użytku Instytutów Żeńskich*» (Teoria della gestione domestica – Corpus di conoscenze necessarie alle massaie, da utilizzare negli istituti femminili), pubblicata nel 1837, citava quanto segue:

Tipici dell'epoca sono i tentativi di trovare metodi che consentissero di estendere la durata di conservazione delle cagliate di formaggio attraverso l'asciugatura, la salatura nonché l'affumicatura e la conservazione in condizioni adeguate. Si osservano parimenti varie forme di valorizzazione culinaria della cagliata, generalmente con l'aggiunta di sale, spezie e verdure.

I primi riferimenti all'affumicatura della cagliata (allora nota con il nome di «formaggio comune») sono presenti nella pubblicazione di Antoni Waga del 1837 ⁽⁵⁾. L'autore scrive che è possibile conferire un gusto piacevole al formaggio comune attraverso l'affumicatura, il che permette altresì di proteggerlo dalle muffe ed evitare che marcisca. Protegge inoltre dalle temperature troppo elevate, che potrebbero portare alla formazione di bolle o alla fusione del prodotto. Tale osservazione è tuttora valida; la scelta di una temperatura adeguata e del tempo di affumicatura della cagliata richiede infatti conoscenze ed esperienze tecniche. In tale periodo erano utilizzati i rami di ginepro. Tuttavia, con gli sviluppi tecnologici, tale legno è stato sostituito dal legno di latifoglie (faggio e ontano). Ciò è dovuto al progresso tecnico: l'affumicatura con legno di conifere conferisce un gusto amaro, un colore scuro e un deposito di sostanze viscoso pericolose per la salute.

Nel manuale del 1971 dell'autore Tadeusz Obrusiewicz, intitolato «Technologia mleczarstwa. Część II.» (Tecnologia dei prodotti lattiero-caseari. Parte II), si parla di «*twaróg wędzony*» prodotto in modo da prolungarne la durata di conservazione e di conferirgli nuove caratteristiche organolettiche gradevoli.

La produzione industriale di cagliate di formaggio deriva dalle tecniche originali utilizzate in passato dalle famiglie e dai piccoli gruppi di maestranze agricole.

Il carattere tradizionale della tecnica di produzione della cagliata di formaggio è determinato dagli elementi seguenti ⁽⁶⁾:

- natura della materia prima: latte scremato, tenore normalizzato di materia grassa del latte;
- grado di trattamento termico del latte: pastorizzazione generalmente di breve durata a una temperatura di circa 74 °C per una decina di secondi oppure tra gli 80 e gli 85 °C per una durata compresa tra qualche secondo e una decina di secondi;
- metodo di precipitazione proteica (principalmente la caseina): acidificazione indiretta tramite acidificazione del latte (fino a un pH di circa 4,6) con l'ausilio di batteri di fermentazione lattica;
- metodo di lavorazione della cagliata o della massa di granuli coagulati: calibro, grado di asciugatura e intervallo di variazione del pH dei grani;
- grado di lavorazione finale della cagliata: sgocciolatura, pressatura.

La tecnica di produzione della cagliata destinata al «*twaróg wędzony*» resta fedele alla tradizione grazie agli atti tecnici specifici descritti in appresso, ad esempio nel manuale n. 342 del 1976 relativo alla produzione di cagliate di formaggio non stagionate, pubblicato dall'Unione centrale delle cooperative lattiero-casearie della Polonia:

- utilizzo, come materia prima, di latte il cui tenore di materia grassa è stato normalizzato,
- pastorizzazione di breve durata,
- coagulazione con acido lattico prodotto da batteri di fermentazione lattica - durata compresa tra 12 e 18 ore,
- taglio della cagliata, mescolatura e riscaldamento/asciugatura dei grani,
- pressatura del formaggio con presse o tramite impilaggio degli stampi.

La tecnica utilizzata per realizzare il prodotto denominato «*twaróg wędzony*» in contesti industriali è stata introdotta all'inizio degli anni '80 del XX secolo. La tecnica di realizzazione di tale prodotto è stata quindi descritta nel manuale tecnico n. 256/83 pubblicato dall'Unione provinciale delle cooperative lattiero-casearie di Poznań e i requisiti di qualità sono stati definiti nella norma di produzione Zn-83/CZSMI/A-85, pubblicata nel 1983 da WZSMI a Poznań. Alla luce delle specificità dell'economia pianificata a livello centrale, tale norma era applicabile alle maestranze che producevano «*twaróg wędzony* in tutto il paese». Fino a oggi la produzione di «*twaróg wędzony*» rispetta tutti i protocolli tecnici stabiliti nel manuale sopraccitato per le azioni che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche specifiche in termini di salatura e affumicatura.

⁽⁵⁾ Cfr. nota precedente.

⁽⁶⁾ E. Pijanowski, J.Gaweł, «Zarys chemii i technologii mleczarskiej, tom III» (Compendio di chimica e tecnica dei prodotti lattiero-caseari, tomo III), PWRiR, Varsavia, 3ª edizione, modificata nel 1986, pagg. 222-223.

Altre fonti che fanno riferimento al «*twaróg wędzony*» si basano sulla norma di produzione e sul manuale tecnico.

Nell'articolo intitolato «*Twarogi kwasowe – przetwórstwo*» (Formaggi freschi acidi – produzione), pubblicato in una rivista specializzata (*Przegląd Mleczarski*, 2008), l'esperto Krzysztof Bohdziewicz osserva che la tendenza naturale nella produzione di cagliata di formaggio consisteva nell'estenderne la durata di conservazione mentre attualmente consiste nel migliorarne le qualità nutrizionali nonché l'attrattiva sul mercato. Nella norma di produzione del 1983, il «*twaróg wędzony*» è citato come appartenente a tale tipo di prodotti. L'articolo fa altresì riferimento alla salatura del prodotto e all'eventuale aggiunta di spezie.

Per quanto concerne le procedure descritte nel manuale e la norma del 1983, nel corso degli anni sono stati autorizzati due tipi di salatura prima dell'affumicatura: la salatura a secco del formaggio (per i formaggi a pasta pressata con l'ausilio di presse) e la salatura tramite immersione in salamoia (per i formaggi pressati tramite impilaggio degli stampi). Le due tecniche riflettono metodi tradizionali di produzione casearia ⁽⁷⁾. L'introduzione del metodo di salatura per immissione del formaggio in salamoia ha consentito di migliorare le norme di qualità del prodotto senza influenzarne le caratteristiche finali.

L'affumicatura, oltre alla salatura e all'asciugatura, è considerata come uno dei metodi più antichi di conservazione dei prodotti alimentari. In un periodo in cui i metodi di refrigerazione, congelamento, liofilizzazione, sterilizzazione e conservazione sono ampiamente utilizzati per conservare i prodotti alimentari, il processo di affumicatura ha ampiamente perso il suo ruolo come metodo di conservazione dei prodotti alimentari, ma ne è uscito rafforzato il ruolo di «nobilitatore» tradizionale dei prodotti.

Il «*twaróg wędzony*» è affumicato tramite combustione di legno di latifoglie. Nella produzione commerciale di «*twaróg wędzony*», il fumo è generato in un camino collegato con canne fumarie a una camera di affumicatura appropriata, in cui le cagliate di formaggio sono poste su griglie speciali. Con il passare del tempo hanno iniziato a essere utilizzate nuove attrezzature di affumicatura: è stato introdotto l'uso di generatori di fumo naturale e di trucioli per affumicatura ottenuti dal legno di faggio e di ontano. Pertanto il procedimento è divenuto più sicuro e permette una maggiore normalizzazione del sistema di affumicatura, conservando al contempo le caratteristiche e le proprietà specifiche del prodotto come pure il metodo tradizionale di affumicatura a caldo. È così che si procede attualmente.

In tal modo sono conservati il carattere originale e le caratteristiche specifiche del prodotto, in quanto il processo di salatura della cagliata e l'affumicatura «a caldo» con legno di latifoglie sono stati in ogni caso considerati fondamentali per la qualità unica del prodotto, tanto apprezzata dai consumatori.

(7) E. Pijanowski, J. Gaweł, «Zarys chemii i technologii mleczarskiej, tom III» (Compendio di chimica e tecnica dei prodotti lattiero-caseari, tomo III), PWRiR, Varsavia, 3ª edizione, modificata nel 1986, pagg. 117-123.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT